

I libri di Ca' Foscari 21

e-ISSN 2610-9506
ISSN 2610-8917

Dialoghi con Luigi Mariucci

a cura di
Vania Brino e Adalberto Perulli



Edizioni
Ca' Foscari



Dialoghi con Luigi Mariucci

I libri di Ca' Foscari

21



Edizioni
Ca' Foscari

Dialoghi con Luigi Mariucci

a cura di Vania Brino e Adalberto Perulli

Venezia

Edizioni Ca' Foscari - Venice University Press

2022

Dialoghi con Luigi Mariucci
a cura di Vania Brino e Adalberto Perulli

© 2022 Vania Brino e Adalberto Perulli per il testo
© 2022 Edizioni Ca' Foscari per la presente edizione



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License



Qualunque parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero dati o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, senza autorizzazione, a condizione che se ne citi la fonte.

Any part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without permission provided that the source is fully credited.

Edizioni Ca' Foscari
Fondazione Università Ca' Foscari | Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
<https://edizionicafoscari.unive.it/> | ecf@unive.it

1a edizione novembre 2022
ISBN 978-88-6969-665-7 [ebook]
ISBN 978-88-6969-666-4 [print]

Stampato per conto di Edizioni Ca' Foscari nel mese di novembre 2022
da Skillpress, Fossalta di Portogruaro, Venezia
Printed in Italy

Dialoghi con Luigi Mariucci / a cura di Vania Brino e Adalberto Perulli. — 1. ed. — Venezia: Edizioni Ca' Foscari, 2022. — xxii + 72 p.; 23 cm. — (I libri di Ca' Foscari; 21). — ISBN 978-88-6969-666-4

e-ISSN 2610-9506
ISSN 2610-8917

URL <https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/collane/i-libri-di-ca-foscari/>
URL <https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/libri/978-88-6969-666-4/>
DOI <http://doi.org/10.30687/978-88-6969-665-7>



Dialoghi con Luigi Mariucci

a cura di Vania Brino e Adalberto Perulli

Abstract

The essays collected in this volume constitute an ideal dialogue with Luigi Mariucci's thought, a fertile and passionate author, who right up to the end looked at labour law as a window on the big world, an instrument of emancipation and social justice: objectives to which Mariucci made an important contribution both as a scholar and as a politician, in a rich and restless intellectual journey that was never satisfied.

The 'dialogues' we present are actually analyses that look at what has remained alive in Mariucci's thought and can be further discussed and thematised, delivering to the generations of young scholars – to whom Mariucci always looked with sympathy and interest – a rich harvest of ideas and projects on labour law and its social function. What emerges from these writings is above all the political sphere experienced by the author as a systemic ribbon that enters into every aspect of law, from trade union relations to labour relations issues up to epochal challenges (globalisation, climate crisis) in which the capitalist illusion of 'infinite growth on a finite planet' vanishes, and a space is reopened for the construction of alternatives.

Keywords Labour rights. Flexibility. Labour market. Solidarity. Inclusion.

Dialoghi con Luigi Mariucci

a cura di Vania Brino e Adalberto Perulli

Sommario

Il pensiero di Luigi Mariucci: una introduzione

Adalberto Perulli

ix

Conversando con Luigi Mariucci a proposito di flessibilità del lavoro

Maria Vittoria Ballestrero

3

Il sindacato, l'azione collettiva e il nodo della rappresentanza

Lorenzo Zoppoli

19

Conversando con Luigi Mariucci sulla sfera politica e il diritto del lavoro

Federico Martelloni

33

Il diritto del lavoro: una finestra sul grande mondo Le sfide globali

Maria Teresa Carinci

47

Conversazioni con Luigi Mariucci

Gian Guido Balandi

65

Il pensiero di Luigi Mariucci: una introduzione

Adalberto Perulli

Università Ca' Foscari Venezia, Italia

Sommario 1 Il ricordo e la memoria. – 2 Un pensiero autonomo, tra storicismo e materialismo dialettico. – 3 Il pensare per valori. – 4 Il vitalismo normativo e la critica. – 5 Un giusnaturalismo postmoderno.

1 Il ricordo e la memoria

Qualcuno ha scritto che l'uomo ha soltanto questo d'immortale: «il ricordo che porta e il ricordo che lascia».

Quando una persona non c'è più, e ci manca, al vuoto dell'assenza possiamo provare ad opporre l'esperienza del *ricordo*, che ci dà conforto perché prolunga il contatto e rinnova il nostro legame con l'Altro, benché materialmente assente. *Ricordo* viene dal latino *re-cordor* e significa "richiamare al cuore". È quindi un termine attinente al registro del sentimento più che a quello della ragione; in francese c'è un termine bellissimo che è *rêverie*, in cui ricordo e sogno si confondono. Non sto quindi parlando di un ricordo passivo, mera registrazione di ciò che è stato, ma di un ricordo "attivo" e soggettivo, che va elaborato, interrogato e raccontato, portato alla luce per poterlo sottrarre al buio della dimenticanza, e per poter scrivere un nuovo capitolo.

Si dirà che per chi, come Luigi Mariucci, svolge un'attività intellettuale, scrive libri, articoli, saggi, più che il ricordo vale la *memoria*, che non sarà mai cancellata, perché appunto di lui restano le opere, il suo ingegno che si è materializzato, e che gli sopravvive. Ma la memoria non è ricordo, è, appunto, memoria. Il ricordo, diversamen-

te dalla memoria, mette in moto la nostra parte affettiva, emozionale, individuale, ci riporta alla persona che non c'è più non solo con la mente, ma anche con il sentimento. E quindi riproduce nel presente l'assenza come presenza, come se l'amico, il collega, il Maestro che è stato per noi, sia ancora qui, in dialogo con noi, rendendoci possibile questo colloquio con Lui: questa "conversazione", come abbiamo voluto chiamata.

Del resto i libri, gli articoli che scriviamo, non sono nulla se restano lì, sugli scaffali di una biblioteca: se non vengono letti, discussi, criticati, "perdono di senso" e non ci sopravvivono più. E ciò vale soprattutto se parliamo di opere che, con tutto il rispetto per la nostra comunità scientifica, e per noi stessi, non sono certo immortali come la musica di Haendel, ma destinate ad una più o meno lenta, obsolescenza.

Ecco perché in questo volume abbiamo voluto, Vania Brino ed io, immergerci nel ricordo di Luigi Mariucci, e lo facciamo anzitutto con il cuore, ma anche con la mente, per confrontarci con il suo *pensiero vivo*. Non so se siamo titolati a farlo, non so se siamo "all'altezza" per farlo, ma ci proviamo; proviamo a raccontare il suo pensiero, dichiarandone subito l'estrema attualità.

2 Un pensiero autonomo, tra storicismo e materialismo dialettico

E quindi partirò da questo, dal pensiero di Luigi Mariucci e dalle sue principali caratteristiche. Ovviamente mi riferisco al suo pensiero come giuslavorista, non potendo affrontare, in quest'unico volume, tutte le altre dimensioni del percorso intellettuale di Mariucci, che è molto più ricco e articolato. In questo esercizio mi viene alla mente una sua frase, che mi ripeteva quando voleva esprimere l'esigenza, per lui radicale, che nella parola scritta ci fosse sempre il pensiero: «in ogni riga deve esserci un pensiero». Questa frase mi colpiva perché esprime un'esigenza forte, primordiale e insopprimibile, che è appunto il pensare in un senso forte.

Il pensiero di Luigi Mariucci è senz'altro un pensiero robusto, non certo un pensiero debole, e nel pensare si somma l'espressione della ragione - perché Gigi era certamente un uomo razionale - ma al contempo il prodotto dello *spirito*, che si esprimeva spesso, nei suoi scritti, con una serie di considerazioni fatte di ricordi, memorie, contenuti di coscienza della propria vita e della vita degli altri: ne abbiamo diverse testimonianze, per quanto riguarda i suoi scritti sul diritto del lavoro, quando, ad esempio, promuoveva per la rivista *Lavoro e diritto* delle interviste (ne abbiamo fatta una insieme, tanti anni fa) per carpire il senso della materia nella vocazione degli altri; e ne abbiamo avuto un'ultima testimonianza nel saggio postumo sulla politica

(*Il segreto della politica. Saggio aneddotico*. Bologna: il Mulino), dove non c'è alcuna teoria politica ma una ricostruzione aneddotica di fatti significativi, appunto ricordi, della propria esperienza politica.

Questo pensiero robusto non è certo un pensiero dogmatico, e neppure un pensiero teorico, inteso come prodotto di una speculazione applicata a principi generali o astratti. Luigi Mariucci non è un pensatore teorico; anzi, più volte nei suoi scritti giuridici esprime una certa diffidenza per la teoria, che era in fondo estranea al suo modo di concepire il diritto del lavoro, non importa se si trattasse della più alta teoria generale del diritto o di quella spicciola ed empirica, fatta con materiali più grezzi, del diritto positivo applicato. Faccio un esempio eloquente: quando nel suo scritto *Culture del giuslavorismo* Mariucci ricorda la figura di Gaetano Vardaro e ne afferma il «sovradimensionamento intellettuale» rispetto alla «modestia euristica del campo giuslavoristico», esprime questo giudizio non solo e non tanto perché pensa che la teoria sia inutile, quanto perché per lui contano solo i processi reali-materiali, i quali hanno a che fare con i contenuti del diritto applicato e vissuto nella carne e nello spirito delle persone, e non le generali astrazioni dottrinali; e ciò perché i temi del diritto del lavoro riguardano questioni molto materiali, anzi «umili», poco o nulla filosofiche. Basti pensare a come, in quello stesso saggio, Mariucci tratti con sufficienza quelli che definiva «i nuovi linguaggi e i nuovi concetti» applicati al diritto del lavoro: dall'approccio delle *capabilities* alle teorie sul contratto personale di lavoro. Giudizi forse un po' ingenerosi - anche perché qualunque processo materiale, per essere governato, ha bisogno di una teoria, di un'idea teorica. C'è forse in questo disinteresse per gli aspetti teorici del diritto del lavoro una aporia del suo pensiero, che da un lato guardava con ossessione ai processi reali ma dall'altro riconosceva, citando Keynes, che il mondo è «governato quasi solo dalle idee!».

Il fatto è che Mariucci, la cui inclinazione laica è ben nota, diffida da tutto ciò che in qualche modo possa "idealizzare" il diritto del lavoro, distogliendolo così dalla sua funzione storica, o addirittura essere usato contro il diritto del lavoro: ciò che talvolta lo porta - per così dire - ad elevarsi su un gradino superiore di coscienza rispetto agli autori sottoposti a critica, i quali sbagliavano... *inconsapevolmente* (e quindi in buona fede). Ma pur sempre sbagliavano, quegli autori, peccando di un certo intellettualismo: magari perché attratti da sirene che lui invece tendeva ad ignorare, concentrato com'era sugli aspetti "concreti" delle questioni sul tappeto, che hanno a che fare con la vita delle persone semplici e con i loro bisogni di base, nel mondo "pericoloso e complesso" che stiamo vivendo.

Eppure il suo non era affatto un pensiero "pratico" o "empirico", o pragmatico che dir si voglia, benché molto spesso nei suoi scritti emerga il riferimento alla fattualità ed al pragmatismo. Luigi Mariucci segue un suo peculiare metodo eclettico, che riassumerei so-

stanzialmente con la commistione tra storicismo e materialismo dialettico, cui si sovrappone la dimensione politica del diritto: metodo storicista che trae dall'esperienza viva, materiale e reale, come lui ama ripetere, i valori che costituiscono l'essenza delle cose e il loro dinamismo, con una profonda base materialistica (di matrice marxista), cui si somma la dimensione dell'agire politico volto a superare la dura realtà dei rapporti di forza per costruire modalità alternative di organizzazione sociale, linee di possibile sviluppo in senso progressista del rapporto tra lavoro e mercato.

Ma al di là di queste possibili categorizzazioni, che forse lui non avrebbe condiviso, il suo pensiero esprime il concetto più alto che il pensiero umano, se è davvero espressione dello spirito, può esprimere, e cioè l'*autonomia*. Cosa è l'autonomia? L'autonomia consiste nella capacità esistenziale di emanciparsi, liberarsi e svincolarsi nei confronti del potere, il che significa essere aperto al mondo, quel mondo che Mariucci guardava attraverso il diritto del lavoro, una «finestra sul mondo» come lui amava dire e scrivere, con un'espressione che non può non richiamare alla mente l'immagine hegeliana delle conoscenze come finestre sull'assoluto.

Il pensiero di Luigi Mariucci era dunque un pensiero autonomo, che possedeva quella autonomia che consente all'uomo di "spiccare il volo oltre se stesso" (prendo questa bella immagine da Max Scheler): ecco, a me pare che lui abbia continuamente cercato, con il suo pensiero, di spiccare il volo oltre se stesso, come essere vitale capace di oggettivare attraverso la propria conoscenza, tutto, compreso se stesso.

Il pensiero di Mariucci sul diritto del lavoro si colloca quindi in una zona intermedia, in cui teoria e prassi sono considerati poli estremi cui guardare senza esserne attratti, ma entrambi imprescindibili per la sua sintesi; che poi si tratti di una sintesi disincantata o idealistica è un'altra questione su cui dovremo tornare, anche se è evidente che in Gigi prevale - soprattutto negli ultimi scritti - un disincanto weberiano di fondo, cui però non corrisponde mai il nichilismo (che pure lui richiama in uno scritto) perché nell'analisi della realtà effettuale, che ha sempre costituito la sua priorità, lui non vede la catastrofe, o il nulla, ma pur sempre tracce di un valore cui aggrapparsi per continuare a progettare non solo la contestazione delle condizioni date, l'irriducibile esperienza della resistenza del mondo, ma anche il superamento di quelle condizioni, grazie alla prassi del «buon riformismo», come scrive nell'ultima frase di *Le fonti del diritto del lavoro 15 anni dopo*.

Ora, questo arcano del *valore*, che nel pensiero di Gigi rappresenta una costante - anche se si accentua negli scritti dell'ultimo decennio - è proprio la dimensione politica, che non è teoria e non è prassi ma è un processo, una dinamica, una dimensione finalistica.

Prendiamo come esempio la contrattazione collettiva, forse il suo tema più caro, e forse quello con cui Gigi ha inciso maggiormente nel

discorso scientifico ad onta del fatto che, come scrivono Gian Guido Balandi e Anna Rita Tinti nella presentazione al primo volume degli *Scritti di diritto del lavoro* (2021), si tratti di un libro «concorsuale»: ebbene, in *Contrattazione collettiva* egli afferma che se si costruisce una teoria della contrattazione collettiva (e più in generale delle relazioni industriali) ci si espone al limite di non riuscire a spiegare i conflitti che vanno oltre il tema della ripartizione dei redditi per investire quelli delle condizioni di vita in senso ampio e della divisione del potere; ma all'inverso anche una visione strettamente realistica della contrattazione collettiva mostra i suoi limiti, e ciò ci conduce a scoprire che la contrattazione collettiva è essenzialmente animata da una dinamica politica (p. 169) in cui prevale la dimensione finalistica o dei "valori", per cui anche i modelli e le prassi contrattuali costituiscono in fondo l'espressione mediata di visioni finalistiche.

Un altro esempio di come il pensiero di Mariucci rifugga da un approccio basato sull'impiego di categorie concettuali, cioè dalla teoria, riguarda la subordinazione, che Mariucci ha studiato soprattutto dall'angolo visuale del lavoro decentrato, cioè del lavoro a domicilio, oggetto di analisi della sua prima monografia: ebbene lui stesso spiegherà successivamente, nel libro sulle fonti (p. 151) - e si tratta di una circostanza su cui discutemmo più volte - che la sua perpensione per una concezione di subordinazione come «doppia alienità», piuttosto che come assoggettamento ad etero-direzione, nasce da una «rilevazione di carattere empirico», e cioè dall'osservazione del decrescere del lavoro autonomo coordinato e continuativo ogniqualevolta si incrementi la percentuale della contribuzione previdenziale per i lavoratori parasubordinati, con una crescita delle associazioni in partecipazione o delle partite iva, allo stesso modo in cui l'abnorme aumento delle iscrizioni all'albo degli artigiani cessò quando la legge n. 877/1979 introdusse una definizione in deroga della subordinazione. In sostanza Mariucci voleva dire che quelle figure di lavoro autonomo dovevano rientrare in una più ampia nozione di subordinazione, che lui esplicitò in seguito - negli scritti più recenti - ricorrendo ad una formula, invero un po' vaga ma espressiva, quella del «lavoro dipendente diffuso». Si potrebbe rispondere - e così io gli rispondevi - che questo modo di procedere universalistico si basa, in realtà, sulla generalizzazione ideologica di una tendenza reale, ma non esaustiva, della cosiddetta "nuova autonomia", che tende ad appiattirsi su una visione semplicemente fondata sulle prassi fraudolente consistenti nell'impiegare tipologie diverse dalla subordinazione per mascherare, appunto, le stigmate dell'etero-direzione (che magari nel frattempo hanno assunto forme diverse, benché non meno pervasive del vecchio potere direttivo); o, il che è lo stesso, per accreditare una "falsa" autonomia. Ma una cosa è contrastare la prassi, con le sue tendenze patologiche, alla dissimulazione del lavoro genuinamente subordinato, altra cosa è la progressiva espansione e genera-

lizzazione di un sistema di diritto del lavoro ampio e plurale, capace di guardare ai bisogni delle persone che lavorano anche a prescindere da questa o da quella etichetta contrattuale. Basarsi su una visione esclusivamente fraudolenta del lavoro autonomo-dipendente non è sufficiente per guardare ad una ricostruzione del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, come dichiara l'art. 35 Cost. e come, peraltro, sembra ritenere lo stesso Mariucci quando scrive che l'unica soluzione credibile per il diritto del lavoro è quella inclusiva. In tal modo Mariucci di fatto si preclude la possibilità di guardare al lavoro in una prospettiva davvero universale, finendo per riprodurre quell'attitudine della dottrina giuslavoristica che Umberto Romagnoli (in *Un diritto da ripensare*) ha sintetizzato con queste parole:

nella civiltà del lavoro salariato creata dall'industrializzazione, non solo i giuristi - ma anche i sociologi, anche gli economisti - erano stati educati a pensare che lavorare subordinatamente, a tempo pieno e indeterminato, col posto ed il reddito il più possibile garantiti fosse l'unica modalità che consente ai comuni mortali non solo di sbarcare il lunario, ma anche di accedere allo *status* di cittadino.¹

La stessa attitudine che, dice altrove Romagnoli (in *La società industriale e il suo diritto*), portava la dottrina giuslavoristica a «dilatare a dismisura la distanza tra i lavoratori subordinati "e gli altri"».²

3 Il pensare per valori

Fatti questi due esempi, che in qualche modo mi sembrano significativi del modo con cui Mariucci affronta temi di portata teorica partendo da valutazioni empiriche e, di fatto, rifuggendo da costruzioni che gli appaiono distanti dai processi reali, vorrei riandare ad alcune caratteristiche del suo pensiero, che ha senz'altro delle costanti ricorrenti: una di queste è l'apertura, che per usare una metafora ottica definirei come grandangolare, come può esserlo un "pensiero grandangolare". Sappiamo che le caratteristiche del grandangolo sono due: la prima consente un angolo di ripresa più ampio rispetto alle ottiche con focale superiore; la seconda è che i grandangolari hanno una maggiore profondità di campo. Ecco, quando lui scriveva, o quando parlava ad un convegno, era come se adoperasse un'ottica grandangolare, ed io sapevo benissimo che lui avrebbe, almeno

1 U. ROMAGNOLI, *Un diritto da ripensare*, in *LD*, 3/1995, p. 470 ss.

2 U. ROMAGNOLI, *La società industriale e il suo diritto*, in U. ROMAGNOLI, *Giuristi del lavoro. Percorsi italiani di politica del diritto*, Donzelli editore, Roma, 2009, p. 127.

in parte, trasceso i termini stretti e di diritto positivo del tema assegnato, e che sarebbe andato a parare da qualche parte inaspettata, nascosta ai più.

Il fatto è che per Mariucci «lo studio delle relazioni collettive di lavoro è - nientemeno - che la chiave di analisi dei rapporti tra società civile e politica». Inoltre, il diritto del lavoro è una straordinaria finestra sul mondo perché costringe il giurista del lavoro a coltivare le aperture cognitive verso le altre scienze sociali, e grazie a questa finestra interdisciplinare il giuslavorista può accedere all'esperienza umana fondamentale del lavoro nei suoi nessi strutturali con i processi sociali che legano le persone alla produzione, nessi al contempo economici, sociali e politici.

A ben vedere, il suo sguardo è sempre oltre il diritto del lavoro nella sua dimensione tecnico-giuridica o peggio esegetica ed autoreferenziale, che lui davvero aborrisce, perché - come ho già detto - Gigi attraverso il diritto del lavoro si affaccia sul grande mondo, espressione che allude appunto a ciò che il diritto del lavoro ci consente di raggiungere, nonostante la modestia o meglio l'umiltà della materia, sfere alte e decisive dell'esperire vivente: infatti se da un lato il diritto del lavoro serve a far fronte alle esigenze materiali e concretissime di chi è costretto a lavorare per vivere, dall'altro è capace di portarci direttamente nell'arena della politica, dove si prendono le decisioni importanti che riguardano l'economia e la società, cioè il mondo in cui viviamo.

E quindi - ecco un'altra costante del suo pensiero - questa visione grandangolare è un anche un pensare *per valori*. In Mariucci il diritto del lavoro non è mai una pura tecnica, o peggio vuoto formalismo, perché esprime un principio ed un valore. Lontano anni luce dal nichilismo giuridico, Luigi Mariucci non può accettare che la norma giuslavoristica sia pronta a recepire qualsiasi contenuto in ragione delle esigenze della tecno-economia; al contrario, la norma va e deve andare in una direzione, quella della massima tutela possibile del lavoro e dei lavoratori. Ma questa assiologia, questo riferirsi ai valori, non è mai espresso nei termini di una giustizia sociale astratta; per lui non è importante questa o quella dichiarazione di principio, sia essa contenuta nella Costituzione europea o nella dichiarazione di Filadelfia, se questi principi non si inverano nei processi reali, se non si bagnano nel fiume continuo della razionalità sociale e, in ultima istanza, nella prassi delle dinamiche sociali e anche nel conflitto sociale.

4 Il vitalismo normativo e la critica

Il vero è che Mariucci, più politico che giurista in questa estrema attenzione per il mondo dell'essere piuttosto che per quello del dover essere, riconosce nella norma essenzialmente un fatto sociale. C'è in lui una sorta di "vitalismo normativo", che penso dovrà essere studiato e approfondito, che certamente si collega alla dimensione politica intesa come il vero grimaldello della regolazione giuslavoristica. In questo senso Mariucci è un pensatore incapace di distinguere tra fatto e valore, tra politica e diritto: queste differenziazioni sistemiche non sembrano appartenergli. È la *politica del diritto* che interessa principalmente a Luigi Mariucci, ed è per questo che i suoi scritti finiscono sempre con l'indicare una linea di azione, un riassetto finalistico della materia, di quella che egli definiva la «tormentata» disciplina del diritto del lavoro.

Questa considerazione mi conduce ad un'altra connotazione del suo pensiero che deve essere messa in luce, e cioè la dimensione critica. Il pensiero di Luigi Mariucci è un *pensiero critico*. Ancora una volta non è un pensiero di teoria critica: per esempio quando Mariucci guarda alle tendenze reali del diritto del lavoro e ne denuncia la deriva liberista, la regressione mercatista con tutto quel che consegue sul piano delle tutele del lavoro, non impiega un armamentario teorico in grado di fornire una risposta paradigmatica, ma sceglie di fornire specifiche risposte empirico-critiche a fronte di casi determinati. E attraverso questi esempi ricostruisce una disciplina, come, del resto, era solito fare a lezione quando per spiegare il diritto del lavoro agli studenti non partiva dalle fonti, ma dal testo del CCNL dei metalmeccanici: un percorso dal particolare al generale, per problemi e soluzioni di questioni specifiche.

Nel suo scritto su *l'Idea del diritto del lavoro, oggi*, che raccoglie le sue conclusioni al convegno veneziano in memoria di Giorgio Ghezzi, Mariucci scrive che le culture giuslavoriste hanno soprattutto il compito di svolgere un'analisi critica che necessariamente allude ad una visione del possibile futuro. Questa visione del futuro diventerà però, col tempo, sempre più difficile da focalizzare e da decifrare, sino a diventare oggetto di uno scoramento realistico che porta Mariucci a mettere in discussione molte delle sue certezze coltivate negli anni. È come se una lunga fase si fosse conclusa con l'esaurirsi della pretesa di pensare il diritto del lavoro come chiave rilevante, se non determinante, di trasformazione della società e di costruzioni di diversi modelli di sviluppo sociale.

È una presa d'atto davvero drammatica, che sembra però evolvere positivamente con la progressiva consapevolezza, più un sentimento che una precisa acquisizione scientifica, dell'esaurirsi del pensiero unico liberista. Nel suo ultimo scritto *Giuslavorismo e sindacato nell'epoca del tramonto del neoliberalismo*, Mariucci afferma che ci

troviamo in un «interregno» di cui non sono chiari né i confini né la durata. Egli ascolta le variazioni della dottrina più impegnata, e la interroga su quelle che definisce le difficoltà del «giuslavorismo progettuale», concludendo che «tutte le costruzioni passate in rassegna sono sopraffatte dai processi reali»: ³ torna l'ossessivo richiamo alla realtà dei processi di produzione, alla brutalità dei rapporti di forza e della logica del mercato che prevale su tutto. Inutile insomma cercare nuove strade per legittimare un diritto del lavoro sotto attacco e piegato dalla logica possente dell'economico e dalla sua dimensione ormai globale. Anche la dimensione tipicamente nazionale in cui Mariucci colloca la sua riflessione sul diritto del lavoro (benché non manchi, nella sua esperienza di studioso, qualche sconfinamento territoriale) sembra ormai scossa dalla consapevolezza che l'economia globale è precipitata sulla scena, scompaginando gli assetti regolativi recepiti, formatisi durante i Trenta gloriosi, quando il diritto del lavoro esprimeva davvero la logica keynesiana del grande compromesso sociale tra capitale e lavoro.

Sembra quasi una resa dei conti finale, in cui Mariucci si consegna ad un disincanto radicale, ancor più accentuato di quell'atteggiamento dello spirito e della ragione che Umberto Romagnoli, in uno dei suoi ricordi dell'amico, attribuì a Giorgio Ghezzi, definendolo un «idealista disincantato».

Ma non è così, non è affatto la resa. Si tratta invece di un nuovo inizio; non certo quello che Nietzsche in *Ecce Homo*, chiama «il nuovo mattino, quel rosso tenero ancora inscoperto con cui comincia un nuovo giorno». Non c'è in Mariucci alcuna trasvalutazione dei valori di riferimento del diritto del lavoro, e tra neo-materialismo e neo-idealismo - ancora una volta - opta per una terza via, una via mediana che a ben vedere è quella maestra mai abbandonata, la via che porta ad una nuova rinascita progressista fondata sul valore che ha guidato la sua vita e le sue opere, il suo pensiero: il valore del lavoro, che è uno dei valori fondativi della civiltà occidentale.

5 Un giusnaturalismo postmoderno

Ora è importante cogliere in questo tormentato richiamo ai valori i germi di una nuova consapevolezza, di un nuovo e sorprendente - ma forse non del tutto inatteso - orizzonte dell'ultimo pensiero di Mariucci, che mi piace definire nei termini di un *giusnaturalismo postmoderno*, che si contrappone alla visione neoliberista del lavoro ridotto a merce, e che appare correlato alla messa in discussione di quell'i-

³ L. MARIUCCI, *Giuslavorismo e sindacati nell'epoca del tramonto del neoliberismo*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, 407/2020, [Working Paper], p. 8.

dea-guida che per Mariucci ha racchiuso il senso del diritto del lavoro, vale a dire la politica.

In cosa consiste questa nuova consapevolezza? Consiste in ciò: se è possibile interrogarsi sulla persistente inclusione di un contenuto politico rilevante nel lavoro, Mariucci sembra ormai guardare oltre la stessa sfera dell'azione politica in senso stretto, sulla quale aleggia un certo disilluso distacco quando giunge a scrivere che «la politica nelle sue attuali forme reali non appare più un termine di riferimento utile per il giuslavorismo» (p. 600); mentre è un'altra l'idea che viene promossa: «l'idea che viga un limite ineludibile nella salvaguardia dei diritti dell'uomo che costi quel che costi, qualunque sia l'accidenza economica e politica corrente, va comunque tenuto fermo e non può essere violato».

È questo un punto di svolta nel pensiero di Mariucci? Io mi azzardo a rispondere di sì, perché la politica viene definita un «accidente» mentre i diritti del lavoro e i diritti dell'uomo non sono più, come Gigi aveva scritto in precedenza, un richiamo «retorico e addirittura ingannevole», perché sono elementi che hanno «un valore non negoziabile oltre una certa misura». Ma se è così, se i valori del lavoro non sono negoziabili, questo valore del lavoro ha un fondamento pre-politico, pre-normativo e in definitiva, anche se lui non lo dice espresamente - benché in altra occasione richiami l'Adam Smith dei sentimenti morali - , quel valore ha un fondamento morale.

In questa svolta, in questo sentimento del valore come struttura morale non negoziabile, c'è il lascito del pensiero di Mariucci, che si conclude con un altissimo (ma purtroppo brevissimo) volo verso ciò che Hegel nella *Filosofia del diritto* definì il valore della modernità, cioè la *libertà*: «vale la pena di dire ancora - egli scrive conclusivamente - che i diritti del lavoro sono la radice più profonda dei diritti di libertà».⁴ Il tema hegeliano della libertà si completa con l'altrettanto hegeliano richiamo allo Stato: la cui fragilità come Stato di diritto può rafforzarsi innestandosi nelle «strutture più robuste dello Stato sociale di diritto».

Sembra insomma che l'ultimo Mariucci guardi con rinnovata fiducia allo Stato sociale di diritto, che storicamente è andato di pari passo con la democrazia rappresentativa ed il politeismo dei valori. Tra questi valori democratici c'è, anzitutto, il valore sociale del lavoro e della persona umana, il valore della cittadinanza sociale come espressione della libertà e del "riconoscimento" (*l'Annerkennung*), che si esprime nel diritto del lavoro inteso come diritto di libertà: non una libertà astratta, ma - in senso hegeliano - "oggettiva", cioè reale. In coppia con il capitalismo di stato, la democrazia è stata il motore del progresso economico e sociale. Ridistribuendo parti dei

⁴ L. MARIUCCI, *Giuslavorismo e sindacati*, cit., p. 22.

proventi dell'economia di mercato capitalista verso il basso, sia attraverso le relazioni industriali sia attraverso lo Stato sociale, la democrazia ha contribuito in modo decisivo all'aumento del tenore di vita delle persone e fornito quindi legittimità all'economia di mercato; al contempo stimolava la crescita economica assicurando un livello sufficiente di domanda aggregata. Stato e democrazia rappresentativa hanno quindi reso possibile un capitalismo capace di integrare nella propria dinamica l'idea di giustizia sociale, realizzando la democrazia industriale. Più in generale, lo Stato e la democrazia rappresentativa hanno funzionato quali fattori di riequilibrio nel rapporto capitale/lavoro, come è confermato (ce lo insegna il Piketty di *Capital in the Twenty-First Century*) dalle curve della disegualianza dei redditi e il rapporto capitale/reddito nel XX e XXI secolo.

Il problema, verrebbe da rispondere a Gigi, è che lo Stato nel frattempo ha cambiato le sue funzioni, con un duplice movimento: da una parte affermando un nuovo autoritarismo illiberale, espressione di una profonda crisi del sistema democratico-parlamentare; dall'altra parte lo Stato rinuncia a svolgere il controllo del potere privato economico, per farsi esso stesso parte del processo economico e divenire, così "Stato competitivo". Mariucci, peraltro, lo sa bene: i fenomeni di *social dumping* (che gli fanno dubitare ormai dello stesso fondamento lavoristico della repubblica) sono la conseguenza di questa inedita concorrenza tra sistemi politici, economici e sociali; essi hanno prodotto pericolose fratture nei mercati del lavoro, oltre ad aver favorito indirettamente l'affermarsi del populismo e di regimi illiberali. La democrazia rappresentativa, dal suo canto, è entrata in crisi: «fondata su meccanismi di democrazia politica sempre meno efficaci»,⁵ spiega Mariucci, la crisi della democrazia si accompagna al dilagare dell'idea di una semplice e diretta identificazione tra governo e pubblica opinione, dando luogo a nuovi sistemi politici basati sul nazionalismo, sul sovranismo e sul protezionismo economico.

La scomparsa di quella che Streeck ha definito la «democrazia standard del dopoguerra»⁶ costituisce un fattore della massima rilevanza nelle prospettive della giustizia sociale sia a livello interno che internazionale. Da un lato il divorzio della sfera economica dalla democrazia ha spianato la strada ad un modello di crescita "hayekiano" per il capitalismo OCSE, in cui la globalizzazione senza freni si è dimostrata un trend inarrestabile con gli strumenti della politica. Dall'altro lato il riconoscimento della complessità sociale, espressione del politeismo democratico, scompare nel mito populista, portando con sé la crisi di tutti gli attori e di tutte le funzioni che mediano

⁵ L. MARIUCCI, *Giuslavorismo e sindacati*, cit., p. 19.

⁶ W. STREECK, *Come finirà il capitalismo?: Anatomia di un sistema in crisi*, Meltemi, Roma, 2021.

tra società civile, mondo del lavoro e governo, come le associazioni di categoria, i sindacati, le organizzazioni non governative. Sul piano internazionale, con l'avvento del neo-liberismo il sistema di Bretton Woods è stato in pratica smantellato, e un processo di iper-globalizzazione ha messo in concorrenza i sistemi sociali e ridotto progressivamente i diritti sociali nei paesi avanzati. Il rapporto tra Stato, capitalismo e democrazia si è disgregato nei paesi occidentali, mentre il capitalismo orientale (non solo cinese, ma anche nei paesi dell'Europa dell'est) si è affermato in assenza di una *rule of law* e di una democrazia pluralista.

Questo scenario è, in sostanza, ancora davanti ai nostri occhi. Bisogna quindi dotarsi di una cospicua capacità prospettica - come quella che indubbiamente possedeva Gigi - per riporre fiducia nei meccanismi dello Stato sociale «come il vero fondamento della tenuta dei valori fondativi dello Stato di diritto».⁷ Come dire che si potrebbe ripetere a Mariucci la critica che lui indirizzava ai tentativi del "giuslavorismo progettuale", vale a dire di essere sopraffatto e contraddetto dai famosi "processi reali". Ma sarebbe un errore, perché - paradossalmente - Mariucci sembra essersi lui stesso, alla fine, svincolato da questo immanente peso richiamandosi ad un sistema di valori che si salva dalla contingenza della politica in quanto attiene ad un piano superiore, non certo metastorico o ontologico, ma senz'altro radicato in una visione modernamente giusnaturalistica (come può esserlo, si intende, quella di un giurista profondamente laico come lui era).

Questa comunque è - e rimane - la sua ultima lezione, e come tale dobbiamo raccogliercela e trarne quanto possiamo sul piano progettuale della filosofia politica del diritto del lavoro, e non solo. Una lezione che ci dimostra come il pensiero di Mariucci, soprattutto l'ultimo suo pensiero, non fosse in realtà né (solo) un pensiero politico né (solo) un pensiero giuridico, ma il pensiero di intellettuale critico, capace, appunto, di guardare oltre il presente usando la cassetta degli attrezzi dei valori radicati nel sistema.

A ben vedere, nell'ultimo Mariucci il tema dei valori è più ampio, perché, come lui scrive, «i vincoli posti sul piano delle regole del lavoro vanno collocati allo stesso livello di rilevanza dei limiti ecologici a cui va rapidamente sottomessa la logica capitalista se si vogliono se non impedire almeno attenuare gli effetti catastrofici sul piano della vita del pianeta».⁸ Un'apertura ai limiti ecologici solo accennata, purtroppo, ma decisiva per comprendere il senso e la direzione del diritto del lavoro a cui lui ormai guardava, con un pensiero che potremmo definire sociale-ecologico.

⁷ L. MARIUCCI, *Giuslavorismo e sindacati*, cit., p. 19.

⁸ L. MARIUCCI, *Giuslavorismo e sindacati*, cit., p. 20.

Il problema sistematico del diritto del lavoro consiste quindi nel confrontarsi con la ricerca di un nuovo equilibrio nel rapporto tra la produzione economica e la Terra, la *iustissima tellus* che è anche madre della legge, nella duplice accezione di legge di natura e di diritto naturale. Anche se il diritto del lavoro non ha nulla di “naturale”: da un lato non è fatto per rispettare le leggi di natura (perché quelle leggi sono sistematicamente violate dai processi produttivi capitalistici di cui il diritto del lavoro è parte), dall’altro lato non è affatto un “diritto naturale”, essendo invece un costrutto molto umano-centrico, sia che lo si voglia dipingere come diritto orientato alla tutela del lavoratore, sia che lo si raffiguri come diritto del capitale, sia che lo si concepisca come diritto ambivalente, capace di coniugare quelle due diverse logiche. Il diritto del lavoro rimane pur sempre un “diritto dell’Antropocene”, indifferente al tema ecologico se non in quanto disciplina dell’ambiente di lavoro, nella misura in cui quest’ultimo può essere nocivo al lavoratore. Ma è del tutto evidente che l’ambiente di lavoro è un concetto troppo ristretto, e troppo auto-riferito all’uomo, per assumere una vera e propria connotazione ecologica, per far sì, cioè, che il diritto del lavoro possa dirsi una disciplina in qualche misura capace di introiettare modelli di comportamento volti a tutelare direttamente (non l’uomo che lavora ma) la Terra. Ciò che manca, ed a cui allude l’ultimo Mariucci, è quindi un nuovo assetto normativo che esplicitamente ponga la questione ecologica tra i valori da arbitrare nella complessa regolazione giuridica del lavoro, per far sì che il diritto del lavoro diventi capace di entrare in conflitto con ogni organizzazione del lavoro e della produzione che pretenda di ignorare le esigenze della giustizia ecologica.

Con questo richiamo al diritto del lavoro come diritto della libertà e all’ecologia come nuova emergenza contro la logica distruttiva del capitale, l’analisi si conclude. Ma non si esaurisce certo il percorso intellettuale di Luigi Mariucci, né si concludono il suo insegnamento e il suo lascito, che siamo tutti chiamati a coltivare, e con cui tutti dovremo confrontarci.

Dialoghi con Luigi Mariucci

Conversando con Luigi Mariucci a proposito di flessibilità del lavoro

Maria Vittoria Ballestrero

Università di Genova, Italia

Abstract In this essay the author runs through the writings in which Luigi Mariucci focuses on the problem of work flexibility. Starting from the distinction between good flexibility that should be regulated and bad flexibility that should be countered, Mariucci critically analyses the labour law reforms of the 2000s with particular regard to the Monti-Fornero Act of 2012 and the so-called “Jobs Act” of 2015. In his latest writings, Mariucci questions the possibility that the crisis of neo-liberalism can lead to a new enhancement of job stability.

Keywords Employment relationships. Flexibility versus job stability.

Sommario 1 Un percorso disseminato di ricordi. – 2 Rileggendo *Lavoro e diritto*. La prima stagione della flessibilità. – 3 Nuove analisi critiche per una nuova stagione della flessibilità. – 4 La flessibilità tra governo tecnico e governo politico. – 5 Qualche spigolatura finale. – 6 Concludendo.

1 Un percorso disseminato di ricordi

È passato un anno da quando Luigi Mariucci (Gigi per me, qui d'ora in avanti LM) ci ha lasciato, ma ancora mi riesce difficile conversare con lui senza avere di fronte il suo sguardo e l'ironia del suo sorriso, senza sentire la sua voce. Una conversazione è fatta di ascolto e di interlocuzione: non potrò interloquire con lui; potrò solo ascoltarlo, rileggendo alcune pagine dei suoi scritti, e parlarne al presente, come se potesse ascoltarmi.

Il tema affidatomi dai promotori di questa bella iniziativa, che ringrazio, mi consente di ripercorrere una strada lungo la quale Gigi ed io ci siamo incontrati spesso.¹ Ognuno con le sue idee e con il suo modo di fare il giurista, ma condividendo la stessa esigenza di levare la propria voce critica fuori dal coro dei discorsi sulla flessibilità, che da trent'anni a questa parte, dice LM, «egemonizzano la letteratura giuslavoristica».²

La ricostruzione che proporrò richiede due precisazioni preliminari. In primo luogo, la flessibilità su cui si esercita la riflessione critica di LM non è sempre la stessa, e neppure LM è sempre lo stesso, e dunque mi è parso corretto procedere diacronicamente nella ricostruzione del suo pensiero. In secondo luogo, la riflessione di LM sulla flessibilità, questa volta costantemente nel tempo, è la parte minore di un discorso di più ampia portata che investe le politiche del lavoro nel loro complesso, sulle quali egli riversa la sua critica impietosa. Impietosa ma anche costruttiva: perché LM parla da politico; del resto - dice di sé stesso - la politica, quella attiva, è la sua droga; il diritto del lavoro è il metadone per i periodi di astinenza.³ Però lui, a differenza di tanti politici di professione, ha la competenza tecnica necessaria per sapere di cosa sta parlando.

1 A Gigi Mariucci ero legata, da almeno trent'anni a questa parte, da un rapporto di profonda amicizia, coltivata soprattutto attraverso la collaborazione a *Lavoro e diritto*, di cui mi sono sentita parte fin dalla riunione bolognese nella quale il progetto elaborato da Umberto Romagnoli, pressato e pungolato da Gigi Mariucci e Guido Balardi, diede avvio alla pubblicazione della rivista.

2 L. MARIUCCI, *Culture e dottrine del giuslavorismo*, in *LD*, 4/2016, *Autonomia e subordinazione del diritto del lavoro. Per i 30 anni di Lavoro e diritto*, p. 585, qui p. 611.

3 L. MARIUCCI, *Il sorriso di Federico e la lampada di Aladino*, in *LD*, 1/2000, p. 5, qui p. 8. In un piccolo, prezioso libro, di cui la sua famiglia ha giustamente e generosamente curato la pubblicazione postuma benché fosse ancora incompiuto (L. MARIUCCI, *Il segreto della politica. Saggio aneddotico*, il Mulino, Bologna, 2021), con mano leggera e molta ironia, LM fa capire al lettore quanta parte avesse la politica nella sua vita vissuta.

2 **Rileggendo *Lavoro e diritto*. La prima stagione della flessibilità**

Il pensiero critico di LM sulla flessibilità del lavoro prende corpo essenzialmente (anche se certamente non solo) nelle pagine di *Lavoro e Diritto* (LD). Non a caso, perché la rivista si propone come «centro di elaborazione critica»: così era nelle intenzioni del suo direttore Umberto Romagnoli, condivise da tutti quanti si erano uniti a lui e ai suoi dioscuri (i vice-direttori Balandi e Mariucci) per realizzare l'ambizioso progetto di mettere al mondo una nuova rivista di diritto del lavoro;⁴ e così è stato, con più che accettabile coerenza, per più di trent'anni.

La neonata LD affidava a me il compito di avviare il discorso. Il mio breve scritto⁵ interveniva in un dibattito già in corso nell'ambito della nostra disciplina, analizzando, con forte piglio critico, «le strategie elaborate dai giuristi e quelle messe in opera dal legislatore per realizzare l'obiettivo della flessibilità del lavoro mediante la flessibilità della disciplina del lavoro».

La scelta di intervenire in quel dibattito, in cui già si registravano scarsi dissensi sull'assunzione della flessibilità come parola d'ordine del futuro del diritto del lavoro, era lungimirante; la flessibilità infatti stava muovendo i primi passi, anche se era ancora evidente la sfasatura tra l'incerto diritto costruito dal legislatore e il diritto preconciso dai giuristi. Altre questioni premevano tuttavia, e nelle successive annate di LD il tema della flessibilità del lavoro non trovò spazio,⁶ rinviando così l'occasione di un confronto sul tema, che avverrà puntualmente dopo la svolta segnata dalle riforme dei governi Berlusconi nella legislatura (la XIV, 2001-06) dominata dal centro-destra.

Già nei turbolenti anni Novanta (del secolo scorso), però, la flessibilità stava camminando nella disciplina del lavoro, e camminava alla svelta. Ne aveva chiara consapevolezza Massimo D'Antona, di cui LM cita spesso⁷ la seguente frase:

⁴ Presentazione, in LD, 1/1987.

⁵ M.V. BALLESTRERO, *La flessibilità del lavoro. Troppi consensi?*, in LD, 2/1987, p. 289. In quel breve intervento mi occupavo, tra l'altro, del problema del c.d. 'garantismo flessibile', affrontato da LM, con approccio diverso dal mio ma non meno critico, sia nella prima che nella seconda edizione del suo libro *Le fonti del diritto del lavoro*, Giappichelli, Torino, [1988] 2003. La seconda edizione è ora ripubblicata in L. MARIUCCI, *Scritti di diritto del lavoro*, a cura di G.G. BALANDI e A.R. TINTI, vol. I, *Le fonti e la contrattazione collettiva*, il Mulino, Bologna, 2021.

⁶ Nei numeri successivi di LD l'attenzione di LM è calamitata dal dibattito innescato da due temi di estrema rilevanza allora (ma tornati oggi prepotentemente sulla scena) proposti proprio da lui, con Mario Rusciano: le nuove regole per l'organizzazione sindacale (su cui lo stesso LM interviene con un corposo saggio); il lavoro e i lavori (ovvero la riflessione critica sulla subordinazione).

⁷ Ritroviamo la citazione negli scritti in cui LM si occupa direttamente di flessibilità, via via citati nelle note.

l'idea che quote aggiuntive di flessibilità nelle tipologie dei rapporti di lavoro possano produrre occupazione è palesemente obsoleta. Il mercato del lavoro è ormai in Italia flessibilizzato in misura più che adeguata alle esigenze effettive delle imprese e non vi sono margini ulteriori per creare convenienze alle assunzioni.⁸

D'Antona scriveva così nel 1993, a ridosso del patto sociale (il Protocollo del luglio 1993) firmato da Ciampi, presidente del Consiglio, e da Giugni, ministro del Lavoro. Giustamente LM osserva che l'affermazione di D'Antona si è rivelata quanto mai fallace, alla luce della legislazione dei successivi decenni; ma - aggiunge - è indubbio che D'Antona con quelle frasi esprimesse una valutazione sulle esigenze di flessibilità alle quali la legislazione del lavoro avrebbe dovuto rispondere razionalmente e selettivamente.⁹ LM correttamente attribuisce a D'Antona quella distinzione tra flessibilità buona e flessibilità cattiva, sulla quale lui stesso tornerà più volte.

Fermiamo ancora per un attimo l'attenzione sugli anni Novanta. È lecito domandarsi quale razionalità ci si potesse attendere in un decennio (tra il 1992 e il 2001) nel quale si succedono tre legislature (che includono la breve vita del primo Governo Berlusconi).¹⁰ Ebbene, nel periodo tra il 1996 e il 2001 (è la XIII legislatura che riesce ad arrivare alla scadenza naturale con quattro diversi governi di centro-sinistra), insieme alle misure per il riassetto economico-finanziario, il legislatore dà l'avvio ad un insieme di politiche del lavoro di cui è parte essenziale il c.d. "Pacchetto Treu".¹¹ Non mancano le opinioni critiche, ma secondo molti quelle politiche sono l'esempio di una stagione in cui la flessibilità, pure introdotta generosamente nel diritto del lavoro (si pensi solo alla fine del monopolio pubblico del collocamento, all'introduzione del lavoro interinale "in deroga" al divieto di interposizione, al sempre più accentuato sfilacciamento della tassati-

⁸ M. D'ANTONA, *Il protocollo sul costo del lavoro e l'autunno freddo dell'occupazione*, in *RIDL*, 1/1993, p. 411, ora in *Opere*, a cura di B. CARUSO e S. SCIARRA, Giuffrè, Milano, 2000, vol. II, p. 359, qui p. 374. In quel saggio l'A. distingue la flessibilità dal lato della domanda e dal lato dell'offerta: una distinzione che sarà, anch'essa, ripresa da LM.

⁹ L. MARIUCCI, *Culture e dottrine del giuslavorismo*, cit., p. 611.

¹⁰ Nella XI legislatura (1992-94) si succedono il governo Amato e il governo Ciampi. Berlusconi vince le elezioni anticipate del 1994 (XII legislatura), ma governa per un tempo molto breve (1994-95), sostituito 'in corsa' dal tecnico Dini; alle elezioni politiche anticipate del 1996 (XIII legislatura), Berlusconi è sconfitto da Prodi, il cui governo ha però breve vita, sostituito da due governi D'Alema e poi dal governo Amato. Nel 2001 (XIV legislatura), Berlusconi vince di nuovo le elezioni, e i suoi due governi arrivano in fondo alla legislatura (2006).

¹¹ Per "Pacchetto Treu" (Treu nel 1997 è ministro del Lavoro del Governo Prodi) si intende l'insieme costituito dalla legge-delega n. 196/1997, e dei dd. lgs. n. 280 e n. 468 del 1997; è utile la rilettura delle riflessioni di Treu sulle politiche del lavoro di quell'anno: T. TREU, *1997: un anno di politiche del lavoro*, in *LD*, 2/1998, p. 323.

vità delle causali del contratto a termine), è una ‘flessibilità controllata’ e regolata, che risponde ad esigenze oggettive del sistema economico-produttivo alle prese con la globalizzazione. Così la giudica anche LM quando con lo sguardo torna indietro nel tempo:¹² ma, attenzione, è un giudizio comparativo, nel quale la flessibilità dei tardi anni Novanta è messa a confronto con la flessibilità che negli anni 2000 diverrà - secondo LM - un valore in sé (*infra* § 3.1).

La flessibilità “regolata” che caratterizza le politiche del lavoro della fine degli anni Novanta è in linea con le parole d’ordine della strategia europea per l’occupazione (SEO) (occupabilità, imprenditorialità, adattabilità, pari opportunità), e questo contribuisce a spiegare il largo consenso di cui gode. Resta tuttavia aperto l’interrogativo sulle ragioni che inducono una parte consistente della dottrina (la “sinistra riformista”, secondo la classificazione di Del Punta) a sposare quella cultura neoliberista che impone di allentare i vincoli (cioè l’inderogabilità) della disciplina del lavoro subordinato, in omaggio all’idea che le tutele dei lavoratori vadano spostate dal contratto di lavoro al mercato.

È l’idea che sta alla base di quella *flexicurity*, di cui grondano le pagine delle riviste giuslavoristiche, alla quale LM dedica un commento che mi pare restituisca il suono della “voce fuori dal coro” di cui ho detto all’inizio. L’uso inflazionato e abnorme che si fa del termine flessibilità, ovvero della coppia “flessibilità-rigidità”, scrive LM,¹³

ha raggiunto il suo culmine con la vulgata tipica del gergo europeistico rappresentata da quel vero e proprio ossimoro costituito dalla *flexsecurity*¹⁴ [...]. L’uso di questa parola andrebbe quindi inibito dal lessico dato il suo insopportabile impiego multiforme: si parla di “flessibilità in entrata” e “in uscita” ovvero di “flessibilità organizzativa”. Meglio tradurre in chiaro queste espressioni pseudo-eleganti: si tratta in realtà di assunzioni temporanee e precarie, di libertà di licenziamento e di uso unilaterale della forza lavoro occupata nell’impresa.

Impeccabile.

12 L. MARIUCCI, *Culture e dottrine del giuslavorismo*, cit.

13 *Stereotipi, circolarità e discontinuità nel diritto del lavoro*, in *LD*, 2/2015, p. 209, qui p. 212.

14 LM scrive *flexsecurity*; io scrivo invece *flexicurity*, secondo l’uso più corrente.

3 Nuove analisi critiche per una nuova stagione della flessibilità

Facciamo un passo avanti. «Che si può dire [...] di sensato e di innovativo sulla flessibilità più di quanto non si sia già detto in infinite salse?», si chiede LM, lanciando, insieme ad Adalberto Perulli, un dibattito sul «diritto del lavoro oggi» tra insigni giuslavoristi e giovani dottorandi.¹⁵ Siamo nel 2000, e la travagliata legislatura (la XIII) volge al termine, con il suo carico di riforme del diritto del lavoro che - scrivono i due - mettono in discussione «il suo glorioso passato e il suo incerto destino».¹⁶

Forse allora sulla flessibilità non si poteva dire nulla di nuovo. Ma, nel giro di poco tempo, gli chef del diritto del lavoro avrebbero costretto molti di noi a riscrivere la ricetta delle salse in cui era stata condita.¹⁷

La riscrittura la ritroviamo nelle riflessioni di LM intorno alle principali riforme che hanno segnato il diritto del lavoro negli anni 2000.

3.1 Dal Libro bianco al d.lgs. n. 276/2003

La stagione delle riforme del centro-destra si apre con il *Libro bianco sul mercato del lavoro in Italia. Proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità*, presentato dal ministro del Lavoro (il leghista Maroni) del governo Berlusconi. Il *Libro bianco* trova una traduzione pratica nel disegno di legge-delega approvato nel novembre del 2001. LM sviluppa la sua critica in un breve, ma intenso saggio,¹⁸ nelle cui battute iniziali non è difficile leggere un certo imbarazzo; il fatto è che Marco Biagi, un vecchio amico e compagno di strada, collabora ormai strettamente con quel ministro e dunque non si può ignorare che è uno degli autori di maggior peso di quel documento.

¹⁵ L. MARIUCCI, *Il sorriso di Federico e la lampada di Aladino*, cit., p. 9.

¹⁶ L. MARIUCCI, A. PERULLI, *Il diritto del lavoro oggi. Tre domande sul diritto del lavoro per giuslavoristi insigni e giovani dottorandi*, in *LD*, 1/2000, p. 3.

¹⁷ Per comodità richiamo nuovamente la successione delle legislature. Nel 2006 Berlusconi viene nuovamente sconfitto da Prodi, ma ancora una volta l'esperienza della variegata (cespugliosa) alleanza del centrosinistra dura poco. Si torna alle elezioni nel 2008, e Berlusconi vince ancora; il suo governo non regge però alla prova dei mercati e, con l'Italia sull'orlo del default e il fiato sul collo della Troika, viene "dimissionato" dal presidente Napolitano e sostituito dal neo senatore a vita Monti. La legislatura arriva alla scadenza naturale. I risultati delle elezioni politiche del 2013 consentono la formazione di governi di coalizione, che riescono a spostarsi verso il centro sinistra solo grazie alla scissione subita dai gruppi parlamentari di Forza Italia e ai numerosi cambi di casacca. La legislatura arriva alla scadenza, e le elezioni politiche del 2018 danno i risultati che conosciamo perché ne stiamo vivendo le conseguenze.

¹⁸ Il saggio ha un bel titolo: *La forza di un pensiero debole. Una critica del "Libro bianco del lavoro"*, in *LD*, 1/2002, p. 3.

Riassumo i punti essenziali dell'analisi critica di LM. Primo: il *Libro bianco* propone una dilatazione e moltiplicazione delle diverse forme flessibili di accesso all'impiego, talché le forme di accesso precario al lavoro «non sono incentivate dall'intervento pubblico ai fini di una razionale politica di sviluppo e stabilizzazione dell'occupazione: sono proposte come valore in sé. In questo modo l'intervento pubblico fotografa sic et simpliciter il mercato, rinunciando a governarlo» (p. 11). Secondo: il *Libro bianco* propone «una sorta di razionalizzazione dei rapporti di lavoro c.d. atipici, quelli, per intenderci, che si muovono sul vecchio confine grigio tra subordinazione e autonomia» (p. 11) (per i quali si ipotizza la trasformazione in lavori a progetto). Terzo: il *Libro bianco* affronta il nocciolo duro dell'area del lavoro protetto, ma gli manca il coraggio di andare fino in fondo, e opta per una via obliqua (con una sospensione a termine dell'art. 18 St. lav. in determinati casi). Come è noto, questa parte del *Libro bianco*, per evidenti ragioni politiche, è destinata a non aver seguito nel disegno di legge-delega.

Il pensiero che ispira il *Libro bianco* - scrive LM - è debole, perché di fronte alle sfide dell'integrazione europea e della competizione sul mercato globale propone la vecchia e ovvia ricetta della riduzione delle tutele, dei diritti, e più semplicemente del costo del lavoro. Per dirla con Alain Supiot, la flessibilità significa: «degradiamo il lavoro perché tutti possano averne uno pessimo».¹⁹

Ma è anche un pensiero forte - aggiunge LM - per l'effetto trascinate e omologante di un insieme di luoghi comuni: la flessibilità come valore in sé da assumere in ragione dei cambiamenti del lavoro; i "nuovi lavori" da contrapporre al "vecchio" lavoro subordinato; i vincoli della legislazione da superare, sostituendo l'inderogabilità con la leggerezza del *soft law*; infine l'idea

che la c.d. competitività sui prezzi e sui costi, entro un modello di espansione indefinita dei consumi, costituisca l'unico orizzonte possibile del mondo in cui viviamo.²⁰

Ma noi - conclude LM - dobbiamo cercare un'altra via, dove flessibilità e competitività non sono valori in sé, ma strumenti e vincoli, perché non dobbiamo dimenticare che «il diritto del lavoro nasce certo dal mercato», ma

costituisce la sua identità anche contro il mercato, perché il valore ultimo, per il diritto del lavoro, resta pur sempre quello di favorire, nelle condizioni date, la possibilità di ogni persona di control-

¹⁹ Intervista al *Manifesto*, riportata in *Boll. Adapt*, 43/2021.

²⁰ L. MARIUCCI, *La forza di un pensiero debole*, cit., p. 13.

lare i modi e i contenuti del proprio lavoro, e le sue più generali condizioni di vita.²¹

Sono, queste ultime, parole scritte vent'anni fa. Ma mi sentirei di riproporle nelle discussioni sul diritto del lavoro di oggi.

L'analisi critica è ripresa da LM due anni dopo:²² ormai il d.d.l. ispirato dal *Libro bianco* è diventato una legge, che lo stesso LM si rifiuta di chiamare "legge Biagi",²³ secondo un uso, che dopo l'assassinio di Marco Biagi, Romagnoli definisce «una manifestazione di sciacallaggio politico e morale».²⁴ Ma tant'è. Quella riforma, nel linguaggio corrente, è proprio "la legge Biagi". Si tratta della legge-delega n. 30/2003 e del d.lgs. n. 276/2003, con i suoi 86 articoli e le 26 pagine di note aggiuntive solo per i richiami legislativi.²⁵ Intanto il progetto di una sostanziale abrogazione dell'art. 18 St. lav. (finito nel d.d.l. 848/2001) è stato accantonato: a far ragionare il governo ci ha pensato il milione e più di lavoratori convocati da Cofferati al Circo Massimo.

Analizzando il d.lgs. 276/2003, LM entra nei dettagli, che qui ovviamente devo trascurare. A proposito della proliferazione delle forme flessibili c.d. in entrata, e guardando al lavoro intermittente, che gli pare un obbrobrio, scrive:

È mai possibile che per promuovere le politiche di c.d. occupabilità si debba giungere a estremi del genere, lesivi dei più elementari diritti di dignità della persona? [...] è funzionale e razionale tutto questo?²⁶

Sono domande che ci siamo dovuti riproporre negli ultimi tempi, occupandoci di *rider* e di "sfruttamento *smart*".²⁷ La sostanza dell'analisi di LM non si discosta da quella di due anni prima, ma c'è un

21 L. MARIUCCI, *op. ult. cit.*, p. 14.

22 L. MARIUCCI, *I molti dubbi sulla c.d. riforma del mercato del lavoro*, in *LD*, 1/2004, p. 7.

23 La responsabilità politica della legge-delega n. 30/2003 del successivo d.lgs. n. 276/2003, precisa LM, è solo del ministro Maroni. Peraltro anche l'apporto tecnico di Marco Biagi era ormai venuto a mancare: più volte minacciato di morte e lasciato privo di protezione, per sciagurata decisione del ministro dell'Interno e dello stesso ministro del Lavoro di cui era stretto collaboratore, è stato ucciso dalle "nuove" brigate rosse (sono gli stessi assassini di Massimo D'Antona) il 19 marzo del 2002.

24 U. ROMAGNOLI, *Radiografia di una riforma*, in *LD*, n. 1/2004, p. 19.

25 Anche la forma è oggetto della critica di LM: «Che cos'è il *workfare*? [...] Perché usar(e) questa parola nel testo di una legge italiana? Forse per un tic provincialistico, con effetti di kitsch inconsapevoli» (L. MARIUCCI, *I molti dubbi*, cit., p. 9).

26 L. MARIUCCI, *op. ult. cit.*, p. 11.

27 Mutuo questa espressione dal saggio di F. BANO, *Quando lo sfruttamento è smart*, in *Studi in memoria di Massimo Roccella*, a cura di M. AIMO, A. FENOGLIO e D. IZZI, *ESI*, Napoli, Università di Torino, 2021, p. 405.

passo delle conclusioni che merita una citazione. Chi ha scritto quel complicato testo normativo – nota ²⁸ si immaginava una nuova fase di sviluppo, per adeguarsi alla quale fosse essenziale flessibilizzare il mercato del lavoro. La diagnosi era sbagliata: non c'era nessun miracolo economico in vista; si è avviata invece una fase recessiva, tra declino industriale e bancarotte finanziarie; cosicché, conclude LM, «nessun imprenditore serio si azzarda più a invocare flessibilità del lavoro e libertà del licenziamento come panacee di tutti i mali». ²⁹ I fatti dimostrano, secondo LM, che c'è bisogno dell'esatto contrario: cioè di «politiche di stabilizzazione e valorizzazione del lavoro, esattamente agli antipodi della filosofia che ha animato le leggi in commento». ³⁰ Penso anche io che ce ne sarebbe stato bisogno, ma le cose – come LM stesso dovrà constatare – non sono andate così: la cultura neoliberista ha continuato a dominare le politiche e conseguentemente il diritto del lavoro.

3.2 Un riepilogo e una domanda: dopo la flessibilità cosa?

A distanza di poco tempo, quando ormai la legislatura volge al termine e si riaccendono le speranze per il recupero di una maggioranza parlamentare da parte della variegata coalizione di centrosinistra, LM torna sul tema della flessibilità. ³¹ La flessibilità, precisa, è sempre esistita: è il sogno proibito del modo di produzione capitalistico fin dalle sue origini, e nella sua forma arcaica la ritroviamo in alcune parti del mondo (non solo nei paesi che un tempo si definivano “in via di sviluppo”). Nei paesi occidentali, per esigenze endogene ed esogene della produzione, oggi si chiede una maggior dose di flessibilità; la richiesta è giustificata, ma la flessibilità deve essere governata sia nel rapporto di lavoro sia nell'accesso al mercato del lavoro. La flessibilità infatti è uno strumento, e non un valore; un valore è la stabilità «perché solo una ragionevole stabilità del lavoro consente una programmazione razionale della vita». ³² La flessibilità

²⁸ L. MARIUCCI, *op. ult. cit.*, p. 16.

²⁹ Questa frase, che ho riportato tra virgolette, LM la ripeterà anche in altri scritti. Verrebbe voglia di commentarla sottolineando la presenza sulla scena di una gran quantità di imprenditori non seri.

³⁰ *Ivi*, p. 17.

³¹ È l'occasione per un riepilogo delle idee che fino ad allora LM ha espresso in modo sporadico e disorganico, contenuto in due ampi saggi: *Dopo la flessibilità cosa? Riflessioni sulle politiche del lavoro*, in *RGL*, 1/2005, p. 507; *Introduzione*, in L. MARIUCCI (a cura di), *Dopo la flessibilità cosa? Le nuove politiche del lavoro*, il Mulino, Bologna, 2006, p. 11, ripresa in parte nel saggio *Le politiche del lavoro: bilancio di una legislatura e nuove prospettive*, in *LD*, 2-3/2006, p. 451.

³² L. MARIUCCI, *Le politiche del lavoro*, cit., p. 452.

che sconfinata nella precarietà deve essere invece contrastata sia nel rapporto di lavoro sia nel mercato del lavoro. In sintesi: nella realtà attuale dei paesi occidentali c'è una flessibilità da governare e una flessibilità da eliminare.

La distinzione tra flessibilità da governare e flessibilità da contrastare è utile per tracciare il bilancio delle politiche della flessibilità che hanno caratterizzato la legislatura 2001-06, rispetto alle quali LM formula due giudizi centrati. Primo: nessuno più indica nell'eccesso di rigidità del lavoro la causa della crisi e nella flessibilità il rimedio (in realtà non è vero: gli imprenditori non hanno mai smesso di dirlo); questo perché, secondo LM, «la "via bassa" della competizione, fondata sulla flessibilizzazione e sulla riduzione del costo del lavoro non funziona»³³ (e questo invece è vero). Secondo: la temuta frantumazione e precarizzazione del mercato del lavoro non si è verificata, semplicemente perché le forme più flessibili e precarie di lavoro previste dalla legge praticamente non hanno avuto applicazione: segno che senza consenso sociale le norme di diritto del lavoro non funzionano (ma forse non è proprio questa la ragione della scarsa applicazione). Tuttavia - conclude LM - la precarietà è generalmente percepita come il dato caratterizzante del mercato del lavoro, con il rischio che le diverse forme di assunzione a termine, anziché favorire l'accesso al mercato del lavoro degenerino in una condizione permanente, cioè in una condanna alla precarietà per un'intera generazione. E su questo c'è poco da discutere: nel 2006 come ancora oggi.

Ma una nuova legislatura è alle porte, ed

è tempo [...] di voltare pagina, di dichiarare l'esaurimento dell'ideologia della flessibilità come valore in sé e per sé: essa merita di essere riposta nel cassetto assieme alle altre ideologie del Novecento.³⁴

E allora, si chiede LM, «*dopo la flessibilità cosa?*». Non «ancora flessibilità» (è questa la "desolante" risposta di Romagnoli), ma una nuova politica del lavoro, che LM delinea indicando alcune necessarie "rivisitazioni" della normativa targata centro-destra, con particolare riguardo a «strumenti di una flessibilità ai limiti dell'arbitrio», per passare quindi ai temi per i quali occorre ridefinire l'impianto di quella normativa (dai meccanismi di gestione del mercato del lavoro, alla somministrazione e agli appalti, alla para-subordinazione, ai rapporti tra legge e contrattazione collettiva),³⁵ per arrivare a te-

33 L. MARIUCCI, *op. ult. cit.*, p. 451.

34 L. MARIUCCI, *Introduzione*, cit., p. 13.

35 I rapporti tra legge e contrattazione collettiva sono uno dei punti cruciali della normativa del periodo; lo dimostra, *a posteriori*, il "colpo di coda" rappresentato dall'art. 8 l. n. 148/2011.

mi di ancor più vasta portata (come la giustizia del lavoro e la semplificazione del diritto del lavoro), allargando lo sguardo sull'Europa e sul mondo. Tutto materiale per aprire un altro dialogo con LM; dialogo che non aprirò, restando nei limiti del tema che mi è stato proposto, ma concedendomi la citazione di una sua frase che suona consolatoria alle orecchie di chi si sente spesso accusare di ottuso conservatorismo:

quando si ragiona di vincoli da imporre al mercato, a partire da quelli stabiliti in ordine all'uso della forza lavoro, non si inseguono miti passatisti, ma si riflette sulla vera modernità, su ciò che sarà fin troppo chiaro ed evidente di qui a pochi anni.³⁶

4 La flessibilità tra governo tecnico e governo politico

Nel 2006 la risposta di Romagnoli su cosa ci si dovesse aspettare dopo la flessibilità del governo di centro-destra può essere considerata desolante, ma non si può dire che fosse sbagliata. La flessibilità sarà infatti un segno distintivo della normativa giuslavoristica per più di un decennio, nel quale delle nuove politiche del lavoro che LM immaginava si potessero costruire sulle ceneri della ideologia della flessibilità come valore in sé non si rinviene traccia.

Lasciamo da parte la breve esperienza del governo Prodi (2006-08): il tentativo di rimettere mano alla legislazione del centro-destra non riesce a trovare sbocchi; le poche riforme approvate vengono subito azzerate dal governo Berlusconi, tornato al potere dopo le elezioni anticipate. Occupiamoci invece, insieme a LM, delle due legislature (2008-13 e 2013-18) nelle quali sono state realizzate riforme che hanno investito una parte importante del diritto del lavoro, rimettendone in discussione "il glorioso passato". Il decennio è segnato dalla crisi finanziaria (ma anche economica), che comincia a mordere dal 2008, determinando forti scossoni nel quadro politico. Lo scossone più forte, sotto la pressione della Troika e dei mercati, sarà la caduta del governo Berlusconi e la sua sostituzione con il "governo tecnico" presieduto dal Prof. Monti, che il presidente Napolitano ha provveduto a nominare senatore a vita.

4.1 La riforma Monti-Fornero

La prima tappa della riflessione critica di LM è dedicata alla riforma Monti-Fornero del 2012. L'analisi è dettagliata; non avendo la possi-

³⁶ L. MARIUCCI, *op. ult. cit.*, p. 23.

bilità di riassumerla, riporto solo i punti nei quali l'attenzione è puntata sulla flessibilità. «L'intero testo», scrive,

ruota attorno all'idea di uno scambio tra liberalizzazione dei licenziamenti e (peraltro modeste) restrizioni nelle modalità di assunzione. Come se i rapporti di lavoro vivessero solo di due fasi: il loro inizio e la loro fine, e il cuore del rapporto non consistesse invece nelle sue modalità di svolgimento. Tale distorsione concettuale si traduce poi nel linguaggio adottato dalla legge: si parla da un lato di "flessibilità in uscita" e dall'altro di "flessibilità in entrata", come fossero due poste di scambio. Si tratta di un'impostazione concettualmente sbagliata, così come è criticabile il linguaggio, derivato da un cattivo gergo economicistico.³⁷

Meglio parlare di assunzioni e licenziamenti, come aveva già detto a proposito del gergo stereotipato della *flexicurity*.

Questo giudizio sembrerebbe la premessa di una stroncatura su tutta la linea della riforma. E invece LM affina il suo approccio alla flessibilità, distinguendo ciò che non gli era parso di poter distinguere commentando la legislazione berlusconiana.

Per quanto riguarda le assunzioni, partendo da una valutazione positiva della scelta dei tecnici di "rovesciare il paradigma" che ha ispirato la c.d. "legge Biagi" e la legislazione successiva, LM propone di analizzare la riforma adottando l'angolo visuale della precarietà, cresciuta enormemente, specie per i giovani e le donne, nel decennio. Per periodi transitori, le occupazioni temporanee possono essere utili per sperimentare l'ingresso nel mercato del lavoro, ma se le forme di occupazione temporanea diventano permanenti sono un ghetto, cioè una condizione strutturale di emarginazione: questo tipo di precarietà deve essere contrastata con misure efficaci. Ci sono dunque due diverse flessibilità: la flessibilità "buona", che risponde alla domanda legittima, e oggettivamente motivata, di lavoro temporaneo; questa domanda va soddisfatta «con una opportuna strumentazione legale sulla verifica delle ragioni oggettive che la determinano»³⁸ (tra cui, possiamo aggiungere, sarebbe tuttavia arduo inserire la sospensione per 12 mesi del "causalone" nelle assunzioni a termine).

37 L. MARIUCCI, *È proprio un very bad text? Note critiche sulla riforma Monti-Fornese*, in *LD*, 3-4/2012, p. 415, qui 420.

38 L. MARIUCCI, *op. ult. cit.*, p. 423.

La “flessibilità cattiva”, al contrario, è costituita dall’utilizzo dei contratti a termine non per esigenze oggettive, «ma solo a fini di riduzione dei costi del lavoro e di aggiramento fraudolento delle garanzie del lavoro, a partire dai falsi contratti di lavoro autonomo».³⁹

Per LM le intenzioni del legislatore sono buone: il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve tornare ad essere la forma normale, cioè dominante, di assunzione; ma queste intenzioni non sono adeguatamente realizzate nelle disposizioni della legge, con il loro mix di luci e ombre.

Quando dalle assunzioni passa ai licenziamenti (ovvero alla “flessibilità in uscita”) la polemica di LM è rivolta certo, ma è scontato, ai vetero-liberisti, ma soprattutto, e questo è meno scontato, agli ipergarantisti «per i quali ogni cambiamento è un attentato ai diritti fondamentali» (p. 435). Le pasticciate e non poco compromissorie modifiche apportate dalla riforma del 2012 all’art. 18 St. lav.⁴⁰ hanno un alto valore simbolico, ma LM invita a leggerle cercando di interpretarle “al meglio” (l’esperienza dimostrerà che il percorso è arduo, anche se i giudici ci hanno messo una notevole dose di buona volontà); LM sembra in sostanza voler dire a chi critica duramente il nuovo art. 18 di tenere nel debito conto che i pericoli maggiori (cioè la totale “monetizzazione” dei licenziamenti illegittimi, discriminatori inclusi) sono stati evitati.

Rispetto alle affermazioni di qualche anno prima sul valore della stabilità c’è uno slittamento, o se vogliamo un ammorbidimento, che non può non essere notato. Del resto (ma non da ora), LM pensa che non è più il tempo della difesa del “posto fisso”: quello che deve essere difeso è il diritto del lavoratore a poter contare su una durata del suo rapporto di lavoro («salvo particolari eventi risolutivi») che gli consenta di programmare la vita. Insomma la stabilità è diventata un po’ meno stabile. E infatti, alla fine, il giudizio di LM sulla riforma è interlocutorio: potrebbe avere effetti positivi se il ciclo economico-sociale-politico tornasse alla normalità. Ma è da temere, aggiunge, che non sarà così. E infatti non sarà così.

4.2 Il Jobs Act di Matteo Renzi

Abbiamo lasciato LM commentatore “prudente” della riforma del governo tecnico; due anni dopo, lo ritroviamo (ma non c’è contraddizione) duro avversario del “renzismo”, definito «neo-peronismo in chiave fiorenti-

³⁹ *Ivi*, p. 423.

⁴⁰ *Ivi*, pp. 427 ss., interessante anche oggi da leggere per la ricostruzione dell’iter che ha portato alla novella dell’art. 18 St. lav.

na». In un bel saggio,⁴¹ dedicato alla legge-delega n. 183/2014 e ai primi decreti legislativi di attuazione (e in particolare il d.lgs. n. 23/2015 sul contratto di lavoro a tutele crescenti), che sapientemente mescola politica e tecnica in una riflessione pesantemente critica, LM spiega perché l'intero progetto del *Jobs Act* (il cui titolo di sapore obamiano induceva a pensare che si trattasse di una legge per il lavoro e non dell'ennesimo intervento sulle regole del mercato del lavoro) trovi invece

il suo fondamento nel riaffermare la virtuosità dello scambio tra minori tutele nel rapporto di lavoro e maggiori protezioni nel mercato teorizzato da tempo dalle molte letterature in tema di *flexsecurity*.⁴²

Non posso addentrarmi nella critica puntuale che LM dedica al *Jobs Act*; posso invece, per avvicinarmi alle ultime battute della mia rilettura, affidarmi alla sintetica ricostruzione che LM fa del suo proprio pensiero in materia di flessibilità,⁴³ mettendo in ordine e puntualizzando quell'insieme di affermazioni e considerazioni che ho via via riportato nel corso di queste pagine.

Collegando come sempre l'analisi della flessibilità alle proposte di una politica del diritto del lavoro che torni a controllare e regolare la flessibilità, LM propone di distinguere la flessibilità dal lato della domanda e la flessibilità dal lato dell'offerta. Sul primo versante, LM ripropone la distinzione tra flessibilità buona da regolare e flessibilità cattiva da contrastare (di cui ho detto sopra); sul secondo versante, dopo aver individuato come e quando la flessibilità degenera in precarietà strutturale, distingue tra una precarietà "alta" (dei lavoratori *over-educated* che sono spesso anche *under-employed*) e una precarietà "bassa", quella dei lavoratori meno scolarizzati, degli anziani, dei difficilmente collocabili o ricollocabili, immaginando strumenti giuridici diversi per fronteggiarla.

A LM non basta ribadire che la flessibilità non è un valore in sé; il suo sguardo va oltre e investe una questione di fondo, sulla quale mi è parso di dover fermare l'attenzione, perché a ben vedere non è fuori tema; al contrario costituisce il completamento del discorso sulla flessibilità.

La questione è riassunta in questa domanda: il diritto del lavoro è un diritto degli occupati, un diritto dell'impiego, o addirittura un diritto del mercato del lavoro? La risposta di LM è che il diritto del lavoro non può che essere, anzitutto, il diritto per chi il lavoro già ce l'ha, e dunque un diritto *per* e *dei* lavoratori occupati. Il diritto dell'impiego (ma io direi dell'occupazione, che mi pare traduzione migliore di *em-*

41 L. MARIUCCI, *Il diritto del lavoro ai tempi del renzismo*, in *LD*, 1/2015, p. 13.

42 *Ivi*, p. 18.

43 Nel saggio *Culture e dottrine del giuslavorimo*, cit., pp. 611 ss.

ploi o employment), se pensato come sostitutivo del diritto del lavoro è, secondo LM, una ingannevole chimera, frutto della ancillare trasposizione nel giuslavorismo di una mediocre teoria economica (per intenderci, quella che oppone *insiders* a *outsiders*). Il diritto del lavoro è “anche” diritto dell’occupazione, così come può essere “anche” diritto del mercato del lavoro, ma tenendo conto che in Italia quel diritto costituisce ancora un miraggio (questo LM lo scriveva nel 2016, ma il vuoto delle politiche attive del lavoro era ancora vero nel 2020, e rischia di esserlo ancora per un po’, malgrado i miliardi del PNRR). Difendiamo i diritti dei lavoratori, adesso, e senza riempirci la bocca di narrazioni fantastiche, sembra essere il messaggio. Il messaggio, chiarissimo, suscita molte reazioni e critiche: non certo la mia.

5 Qualche spigolatura finale

Ripercorrere la bibliografia di LM consente di reperire ancora qualche stralcio di riflessione critica sulla flessibilità.

In un brevissimo commento al c.d. “decreto dignità”⁴⁴ sottolinea (in aspra polemica con il PD) come quei modesti temperamenti introdotti alla liberalizzazione delle assunzioni a termine, e quel ritocco verso l’alto dei tetti fissati dal d.lgs. n. 23/2015 all’indennità risarcitoria per i licenziamenti ingiustificati, siano comunque un passo avanti, o meglio un passo indietro rispetto al regresso segnato dal *Jobs Act*.

In un ampio commento alla sentenza n 194/2018, con la quale la Corte Costituzionale ha inferto un primo colpo di accetta al meccanismo sanzionatorio previsto per i licenziamenti ingiustificati dei lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 con il contratto c.d. a tutele crescenti,⁴⁵ LM torna, se pure indirettamente, sulla questione della flessibilità in opposizione a quella stabilità che alcuni di noi (parlo anche di me) legano strettamente alla garanzia della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore ingiustamente licenziato.

Il titolo del saggio (*Tra prudenza e coraggio*) è illuminante. Alla critica mossa alla giudice rimettente per non aver contestato la cancellazione della reintegrazione (ma, nella specie, io lamentavo solo l’occasione perduta per riaprire il discorso sulla reintegrazione nel posto di lavoro, su cui la Corte è rimasta ferma a vent’anni fa), LM risponde che bene ha fatto la giudice: perché non «appare possibile né sensato pensare di “reintegrare la reintegrazione” per la via breve di una sentenza della Corte costituzionale» (p. 236). La Corte, secondo LM, ha agito prudentemente, ma ha ecceduto in prudenza: così

⁴⁴ L. MARIUCCI, *Luci e ombre del decreto dignità*, in www.comma2.it, 7 agosto 2018.

⁴⁵ L. MARIUCCI, *Tra prudenza e coraggio: i licenziamenti dopo la sentenza 194/2018 della Corte costituzionale*, in *LD*, 2/2019, p. 235.

quando ha accettato la giustificazione delle disparità di trattamento in ragione della data di assunzione, fondata sulla “logora tesi” secondo cui un indebolimento della tutela contro i licenziamenti illegittimi produrrebbe di per sé un incremento dell’occupazione. Ha avuto invece coraggio quando, facendo saltare il meccanismo della prede-terminazione del “costo” del licenziamento illegittimo, ha affossato la teoria sostenuta da un’imponente letteratura in tema di *Law and Economics*. La sentenza pare a LM sintomatica di una nuova tendenza, che porta al tramonto dei fasti del giuslavorismo liberista (quello *soft* della *flexicurity* e quello *hard* propugnato dai teorici del *Law and Economics*). Una nuova disciplina dei licenziamenti sarebbe necessaria, conclude, ma non è realistico immaginare una qualche forma di riedizione della normativa *temporis acti*. Insomma, sembra dire, per la stabilità garantita dalla “vecchia” reintegrazione dell’art. 18 St. lav. non c’è più posto. Sarà meglio che tutti (iper-garantisti compresi) si decidano a pensare a qualcosa di nuovo e di diverso.⁴⁶

6 Concludendo

La mia ricostruzione si ferma alle soglie della pandemia. Il virus maledetto ha impedito a LM di verificare quanto delle ipotesi sulle profonde trasformazioni del lavoro e del diritto che lo regola che aveva avanzato⁴⁷ trovi riscontro nelle politiche messe in atto, mentre siamo ancora alle prese con la pandemia e la guerra tra Russia e Ucraina ha aperto fosche prospettive di crisi economica e sociale.

Se oggi lo avessi di fronte, gli chiederei: che ne pensi della scelta, nel PNRR, di privilegiare (con forte investimento di denaro) le politiche attive del lavoro, di privilegiare cioè l’occupabilità, piuttosto che investire sulla stabilità dell’occupazione? Non ti sembra di sentire risuonare ancora il coro dei cantori della *flexicurity*?

Posso immaginare cosa mi risponderebbe, anche se credo che opporrebbe una «fantasiosa razionalità» (parole sue)⁴⁸ alla mia ostinata difesa della stabilità. Quella vecchia maniera, s’intende.

⁴⁶ Le riflessioni di LM, che ho cercato di sintetizzare, tornano ancora nei punti salienti del suo ultimo scritto (*Giuslavorismo e sindacati nell’epoca del tramonto del neoliberalismo*, in *Il diritto del lavoro e la grande trasformazione. Valori, attori, regolazione*, a cura di B. CARUSO, R. DEL PUNTA, T. TREU, il Mulino, Bologna, 2020, p. 211, ripubblicato in *LD*, 1/2021, fascicolo intitolato *Ricordiamo Luigi*). Nel saggio LM preconizza il tramonto della cultura neoliberista che ha segnato il diritto del lavoro e le dottrine giuslavoristiche da trent’anni a questa parte.

⁴⁷ Cf. il *call for papers* lanciato attraverso LLC, nell’ultima occasione in cui è stato possibile incontrare LM, sia pure da remoto; v. anche *Editoriale*, in *LD*, 2/2020.

⁴⁸ L. MARIUCCI, *Lo statuto dei lavoratori vent’anni dopo. Prospettive di riforma*, in *LD*, n. 2/1990, p. 307, qui 319.

Il sindacato, l'azione collettiva e il nodo della rappresentanza

Lorenzo Zoppoli

Università degli Studi di Napoli Federico II, Italia

Abstract With a trip down memory lane, the author takes us by the hand through Professor Mariucci's thinking on the issues of collective action and union representation. In particular, in a critical manner, the professor's increasingly pessimistic thinking, as the years go by, is addressed on the challenge that widespread liberalist economic-political thinking posed and still poses to the representativeness and effectiveness of the protection that unions can still give workers in such an evolved system, where their institutional role is replaced by the legislature, with measures such as the minimum wage. A spreading pessimism, the result perhaps of an unfounded confidence that collective action and union representation could act as a curb on any drift that might tangle with individual rights. The analysis then touches on a transnational aspect, where the multiple voices analyzed all point toward a revitalization of the union's role, even if the ways in which this necessary reform would be achieved do not appear to be in agreement. It is pointed out that the issue of the union's crisis and representation is a cyclical, inexhaustible, and omnipresent one, but one that should not be overstated: in fact, the union does what the union must, raising to the occasion when it needs to act for protection and remaining muted when its action is not needed. Today, labor relations appear casual and contingent. Fragmented essentially. Politically irrelevant. What differs from Mariucci's vision are the eyes with which one looks to the future: if one looks to the future with hope, nothing seems lost.

Keywords Trade union. Representation. Collective action. Reform. Crisis.

1

Continuare a conversare con Gigi Mariucci è facile, addirittura naturale, e, al contempo, difficilissimo, quasi impossibile. È facile perché confrontarsi con Gigi - soprattutto, ma non solo, sui temi che oggi mi toccano - è rituffarsi nelle acque più limpide e fresche del diritto del lavoro e sindacale, dove si ritrova l'energia e la pulizia di un pensiero sempre alla ricerca di profondità e movimento. Molta parte di questo pensiero veniva dalla testa e dalla instancabile penna di Gigi. E le pagine che lui ha scritto sono ancora sui nostri *desk*, ricchissime di suggerimenti metodologici, argomentazioni avvincenti, soluzioni intelligenti: tutti riguardanti tappe cruciali della storia giuslavoristica degli ultimi cinquant'anni e molti ancora più che attuali, nonostante l'intensità problematica dell'anno che ci separa dalla sua morte.

La conversazione però deve appunto fare i conti con questa tragica novità: la voce che esprimeva quel pensiero non c'è più, una voce di straordinaria efficacia, come ha ricordato Alberto Piccinini.¹ Facile obiettare: succede e succederà sempre, ma chi pensa e scrive come faceva Gigi sopravvive alla sua stessa presenza fisica. L'obiezione, almeno in parte, coglie nel segno, non sarò certo io a negarlo. Se però penso al modo simultaneamente placido e felino,² ma totalmente adesivo con cui Gigi sembrava calarsi nella vita, specie in quella collettiva, mi pare appunto impossibile conversare con lui senza provare a conservare in qualche modo il calore e l'intensità emozionale (anche negativa a volta, per carità) che il dialogo con lui aveva sempre, seppure filtrati da ragionamenti e sfide intellettuali sofisticate e complesse.

«Fissare dritto in volto la morte è come fissare il sole», avverte lo scrittore/psicanalista Irvin D. Yalom: si rischia di bruciare il proprio occhio. Ma non fissarlo è ancora peggio: non solo si rischia di rapportarsi al vuoto, ma anche di agire in preda alla paura, magari inconsapevole. Fare i conti con la morte è necessario e ci fa molto maturare a qualsiasi età.

Voglio qui condividere un ricordo personale. Ero proprio insieme a Gigi in un convegno organizzato dalla Cgil a Napoli in tema di partecipazione dei lavoratori (lui era relatore, c'era anche Adalberto Perulli) quando, l'11 marzo 2005, mi dissero che mia madre era morta di infarto in uno studio dentistico poco lontano dalla sede del

1 A. PICCININI, *Un ricordo (molto personale) del Prof. Luigi Mariucci*, in *Questione giuristica*, 15 dicembre 2020.

2 Guido Balandi ha parlato, alludendo a qualcosa di simile a quel che intendo io, di "appassionato disincanto", aggiungendo "non si tratta di un ossimoro, anzi proprio l'amore che si porta per l'oggetto del proprio interesse, quando la lucida intelligenza non faccia difetto, impone di metterne in luce contraddizioni e aporie": *Ricordo di Luigi Mariucci*, in *Libertà e attività sindacale dopo i cinquant'anni dello Statuto dei lavoratori, Atti delle giornate di studio di Diritto del lavoro AIDLASS*, La Tribuna, Piacenza, 2021, p. 310

convegno. Scappai via sconvolto, forse senza neanche salutare Gigi. Pensando a come ricordarlo oggi, questo fatto mi è improvvisamente tornato in mente. Come se essere qui a riprendere a conversare con Gigi che non c'è più (e che se ne è andato proprio nel giorno della mia nascita), mi inducesse a pensare a lui come a chi in qualche modo mi incoraggia a fronteggiare la morte, a cercare l'impossibile salto oltre la finitezza di noi umani.³

Le strategie per andare oltre la morte pure di chi ci è così vicino e familiare da far vacillare la fede in noi stessi e sfidare il nostro, pur vitale, narcisismo, non mancano comunque. Per continuare a conversare con Gigi senza finzioni o appropriazioni o vere e proprie usurpazioni, ho allora fatto ricorso ad un'immagine che proprio Yalom suggerisce, quella del *rippling*, ovvero dei cerchi nell'acqua.

L'immagine dei cerchi nell'acqua si riferisce al fatto che ciascuno di noi crea, spesso senza un intento consapevole e senza rendersene conto, dei cerchi concentrici di influssi che possono a loro volta influenzare gli altri per anni, persino per generazioni.⁴

Con questa immagine a guidarmi mi è parso possibile tornare a quell'acqua in cui è bello rituffarsi inseguendo il pensiero di Gigi e i suoi influssi sul presente.

2

Quel pensiero sui temi che oggi mi toccano è davvero lungo, ampio e di notevole spessore. Basterebbe la sua monografia del 1985⁵ a testimoniare. Ma la sua penna - e poi il suo instancabile cursore - ci hanno lasciato molto di più. Arduo sarebbe farne una elencazione esaustiva. Però non si possono non ricordare anche il libretto sulle fonti del 1988 (nella prima edizione, seguita da una seconda nel 2003), agile ma intensissimo, e la relazione alle giornate AIDLASS di Pisa del 1995 su *Poteri dell'imprenditore, rappresentanze sindacali*.

3 Altre strane coincidenze che sul piano strettamente personale mi avvicinano a Gigi ho poi scoperto: suo padre era un fervente repubblicano come il mio, che da ragazzo mi portava con lui proprio nelle cooperative forlivesi familiari a Gigi e punto di forza dei repubblicani degli anni Settanta del secolo scorso; la mia formazione politica - prima mazziniana sulle orme paterne, poi marxista per influsso dei tempi e scelte personali - ha seguito quasi il percorso di Gigi; infine porto il nome di mio nonno paterno, che è lo stesso del figlio di Gigi. Alcune di queste notizie le ho apprese da G. Sofri, *Gigi Mariucci. Un saluto*, in www.unacitta.it, 271/2021.

4 I.D. YALOM, *Fissando il sole. Come superare il terrore della morte*, Neri Pozza editore, Vicenza, 2017, p. 79-80.

5 L. MARIUCCI, *La contrattazione collettiva*, il Mulino, Bologna, 1985.

li unitarie e contratti collettivi, caso forse unico in cui il direttivo designò un solo relatore seguito da due *discussant* che si chiamavano Giuseppe Pera e Gino Giugni (e mi consta che allora alla presidenza dell'AIDLASS ci fosse un tal Mattia Persiani).

Ricordare le opere c.d. maggiori però rischia di far torto ai numerosissimi saggi, di ogni oggetto e dimensione, ma sempre arguti e tempestivi, pubblicati in tante riviste (ma soprattutto in *RGL*, *LD*, *DLRI*) e volumi collettanei, in cui Gigi torna a occuparsi dei temi cruciali del diritto sindacale italiano e non. Saggi in cui azione collettiva e rappresentanza sindacale vengono riguardati sotto ogni profilo: politico, sociale, conflittuale, partecipativo, con taglio storico o comparato; e sempre aggiungendo almeno un tassello alle analisi giuridiche correnti. Indimenticabili sono, tra i saggi più recenti, gli scritti con cui ha promosso due fondamentali approfondimenti in volumi più o meno monografici di *Lavoro e diritto*: uno su *Ciclicità e discontinuità nel diritto del lavoro* (2-3/2015), dove indica la traccia di discussione collettiva intitolata *Stereotipi, ciclicità e discontinuità nel diritto del lavoro* (2/1015); l'altro su *Autonomia e dipendenza DEL diritto del lavoro*, in occasione del trentennale di *LD* (2016), dove scrive di *Cultura e dottrine del giuslavorismo* (dedicandolo «ai giovani giuslavoristi, perché abbiano memoria»).

Mi piace partire proprio dal saggio su ciclicità e discontinuità, dove Gigi sembra un po' vacillare in uno dei suoi assunti più granitici. Si chiede infatti se il sindacato sia uno stereotipo o un prezioso ingranaggio di ogni moderna democrazia. Chiaramente la sua risposta è nel secondo senso, ma indugia più di quanto si potesse prevedere sui mali quasi incurabili che affliggono i sindacati nel nuovo millennio in cui il corso della storia sembra essere cambiato e non gonfiare più le vele dell'azione collettiva. Il tema è ripreso anche nel secondo saggio e, proprio perché molto lì si insiste sulle interrelazioni globali che rendono il diritto del lavoro dipendente da un pensiero politico ed economico ferocemente liberista, si esprime ancora un marcato scetticismo sul ruolo che possono rivestire i sindacati e l'azione collettiva nel dare rappresentanza e tutela agli interessi dei lavoratori.⁶

Manifestai subito il mio convincimento sulla persistente validità e insostituibilità dell'azione collettiva guidata dai sindacati in un saggio⁷ forse troppo appassionato, ma dove sinteticamente rivisitavo tutti gli scenari in cui la questione si pone, non ultimo quello internazionale dove la tutela della libertà sindacale è centrale ma ben lunghi

⁶ Leggendo il suo lavoro postumo, si può trovare anche qualche spiegazione autobiografica più specifica di questo mutamento di accenti: L. MARIUCCI, *Il segreto della politica. Saggio aneddotico*, il Mulino, Bologna, 2021, p. 69.

⁷ L. ZOPPOLI, *Sindacati e contrattazione collettiva: vecchi stereotipi o preziosi ingranaggi delle moderne democrazie?*, in *LD*, 3/2015, p. 415 ss.

dall'essere in declino per il semplice fatto che non si è mai del tutto consolidata.⁸ Non so se il saggio piacque a Gigi, ma nei suoi scritti ed interventi successivi mi è parso di cogliere sempre più un tono pessimistico sul ruolo che i sindacati possono avere oggi nel promuovere con l'azione collettiva un maggiore equilibrio nelle relazioni tra capitale e lavoro. Quel pessimismo della ragione era accompagnato sempre da una grande comprensione/empatia per l'azione sindacale; però ciò non toglie che le sue analisi mettevano sempre più in guardia sulla debolezza del soggetto collettivo. Insieme alla ricerca, a volte un po' forzata, di nuovi interlocutori nella scena politica. In particolare questa diversa accentuazione si leggeva nei suoi ultimi interventi in tema di contrattazione collettiva e introduzione per legge di un salario minimo: dove il ruolo del sindacato viene piuttosto ricondotto all'interno di un incisivo e inedito (per l'Italia) intervento legislativo.⁹

Probabilmente Gigi pensava ad un diverso ruolo della rappresentanza collettiva oggi, nella stagione della dematerializzazione organizzativa, digitalizzazione e frantumazione dei lavori. E forse ben a ragione, se si considera il peso crescente del sindacato dei servizi,¹⁰ seppure servizi con un potenziale "collettivizzante", come dice Carrieri.¹¹

Ancora più probabilmente però Gigi, pur non potendo o sapendo rinunciare alla dimensione collettiva, si era incamminato sulla strada, forse minimalista forse invece utopistica, della salvaguardia di diritti individuali del lavoro visti in una dimensione universalistica ed affidata ad una regolazione di grado superiore capace di fungere da limite per ogni deriva: liberista, neo-liberista o protezionistica che sia. Questa è infatti la conclusione di uno dei suoi ultimi saggi intitolato *Giuslavorismo e sindacati nell'epoca del tramonto del neo-liberismo* (2020), in cui si coglie con particolare forza l'opzione valoriale per la supremazia della tutela del lavoro in qualsiasi orizzonte di libertà. Un'opzione convincente e alimentata da motivazioni assai simili a quelle che qualche anno prima, nel saggio citato, mi avevano indotto a fargli qualche amichevole critica sulla sua fiducia calante nella irrinunciabilità dell'azione collettiva. Però un'opzione che riportava il discorso su un piano forse troppo astratto, tutto valoriale, dal quale non si può prescindere ma nemmeno ripartire con quella concreta progettualità di cui lui stesso avverte il bisogno, pur denunciandone i limiti (sempre nello stesso, densissimo, scritto).

8 V. ampiamente A. BAYLOS GRAU, L. ZOPPOLI (a cura di), *La libertà sindacale nel mondo: nuovi profili e vecchi problemi*. In memoria di Giulio Regeni, in *DLM*, 2019, quad. n. 6.

9 L. MARIUCCI, *La questione salariale*, in *RGL*, *Quaderno n. 5*, 2020, p. 39 ss.

10 Per tutti v. B. CARUSO, *Il sindacato tra funzioni e valori nella "grande trasformazione"*. *L'innovazione sociale in sei tappe*, in *WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT*, 394/2019.

11 M. CARRIERI, *Forza e limiti dei nuovi servizi "collettivizzanti"*, in *Il diario del lavoro*, 22 novembre 2021.

3

Negli ultimi tempi, consumata una certa aspettativa di riforme strutturali che evitino un mero ritorno agli irrisolti nodi della situazione pre-pandemica, capita sempre più spesso di registrare l'affievolimento delle aspettative di interventi legislativi che mutino in profondità gli equilibri del diritto del lavoro e sentire invocare un ritorno ad un sistema di relazioni sindacali più autonomo e robusto. Con uno o più nuovi ruoli per l'azione collettiva.

Capita anzitutto sulla cruciale materia salariale: emblematica la direttiva europea sui salari adeguati in arrivo, che in sostanza punta a promuovere un sistema di contrattazione collettiva dove sia assicurato un tasso di copertura contrattuale ampio (70-80%).¹²

Orientamenti simili emergono dinanzi alla disperante necessità di mettere ordine nella giungla delle centinaia di contratti collettivi, che non sono forza ma debolezza del soggetto sindacale: qui - oltre a misure intelligenti, ma parziali¹³ - sempre più si invoca un intervento legislativo, ma unicamente, o soprattutto, diretto a rivitalizzare un autonomo sistema di contrattazione collettiva.

Anche nella nuova, non sempre chiara, prospettiva dei mercati transizionali del lavoro (su cui molto insiste Michele Tiraboschi)¹⁴ si invoca un sindacato che, rinnovandosi e facendo affidamento sul proprio radicamento aziendale o territoriale, si faccia protagonista delle tante transizioni necessarie.

Infine aumenta da parecchie parti l'auspicio, con relative esortazioni, di nuovi patti sociali per relazioni sindacali solide e fattive volte a rafforzare coesione sociale e partecipazione in vista di un pieno utilizzo del *Recovery Fund*.¹⁵

Molti commentatori segnalano poi che proprio in Europa sarebbe necessario rivitalizzare il ruolo dei sindacati come del welfare, un binomio più volte considerato come inscindibile anche da Gigi. Purtroppo queste speranze e consapevolezze si accompagnano a segnali contraddittori, come la recente sentenza della CGUE sul dialogo sociale del 2

¹² In tema v. i numerosi saggi raccolti in M. AIMO, A. FENOGLIO, D. IZZI (a cura di), *Studi in memoria di Massimo Roccella*, ESI, Napoli, 2021.

¹³ V. il codice unico promosso dal CNEL e previsto dal d.l. 76/2020, conv. con la l. 120/20 (art. 16-*quater*).

¹⁴ V., da ultimo, M. TIRABOSCHI, *Mercati transizionali e possibili linee evolutive della regolazione giuridica del lavoro*, in *Flexicurity e mercati transizionale del lavoro. Una nuova stagione per il diritto del mercato del lavoro?*, a cura di S. CIUCCIOVINO, D. GAROFALO, A. SARTORI, M. TIRABOSCHI, A. TROJSI, L. ZOPPOLI, Adapt University Press, Bologna, 2021, p. 228 ss.

¹⁵ V. l'editoriale di Massimo Mascini ne *il Diario del lavoro* del 19 novembre 2021. Ampiamente ILO, *World Employment and Social Outlook. Trends 2022*, report del 17 gennaio 2022.

settembre 2021 (caso EPSU) in cui prevale un'interpretazione molto riduttiva del ruolo istituzionale riconosciuto al sindacato nell'Unione.¹⁶

4

Non so bene quale lettura darebbe Gigi di questa situazione per certi versi nuova, ma per altri tutt'altro che nuova. A me pare ancora assai valida un'osservazione che ho trovato proprio alla fine della sua densissima relazione all'AIDLASS: «la società ha [...] bisogno di regole, ma ha bisogno anche di rimetterle continuamente in discussione. Perciò anche il giurista ha il compito di immaginare il futuro».¹⁷

Cercando di scrutare da giuristi nel futuro che oggi ci tocca, non è da escludere che questo terribile periodo – durante il quale abbiamo anche perso lo sguardo acuto di Gigi – faccia tornare in auge il ruolo del sindacato e dell'azione collettiva. Interessante ad esempio sarebbe verificare lo spazio dedicato al tema nel *Summit for Democracy* organizzato in modalità da remoto da John Biden il 9-10 dicembre 2021.¹⁸ Sono sicuro che anche Gigi avrebbe seguito con grande curiosità questo forum. Infatti sempre nel 1995 scriveva «la democrazia sindacale è parte essenziale della democrazia politica».¹⁹ Non mancando poi di mettere in luce tutte le differenze tra l'una e l'altra.

5

Comunque è inutile e pericoloso dare voce alle ombre. Invece non è inutile risalire ancora un po' alla ricerca della fonte originaria del pensiero di Gigi in queste materie tanto attuali quanto complesse. Anche con lo scopo di acquisire qualche altro elemento per capire fin dove sono arrivati i cerchi concentrici messi in moto dalle prime sistematiche elaborazioni di Gigi.

Tre punti mi sembrano importanti, ripresi da *La contrattazione collettiva* del 1985, cioè da un libro pubblicato più di 35 anni fa.

Il primo è che il tema della crisi del sindacato e della rappresentanza è un tema ciclico, inesauribile e ondivago, ma da non sopravvalutare. Guardando concretamente alle tante crisi della rappresentanza collettiva Mariucci formulava infatti alcune fondamentali osservazioni di metodo:

¹⁶ E. ALES, M. DELFINO, *The European Social Dialogue Under Siege*, in *DLM.int*, 1/2022.

¹⁷ *Ivi*, p. 74.

¹⁸ Per qualche considerazione problematica v. M. DEL PERO, *Il Summit per la democrazia di Joe Biden*, in *Osservatorio di Politica internazionale*, 95/2021.

¹⁹ *V. supra*.

- a. «non si può negare che il sindacato, inteso come formula riassuntiva dei nodi molteplici in cui può esprimersi l'associazione dei prestatori di lavoro, sia divenuta una componente costante degli equilibri istituzionali: ma ciò non significa che la sua azione abbia raggiunto un grado definitivamente acquisito di rilevanza. La contrattazione collettiva è infatti la risultante di una combinazione di un insieme di variabili» (p. 14);
- b. «si consiglia di rinunciare, anche in materia di relazioni collettive di lavoro, all'idea che la storia sia percorsa dalla progressione lineare di valori dominanti» (p. 17);
- c. anche per questo le "analisi formali" - cioè giuridiche - della materia vanno accompagnate dalla consapevolezza che «la contrattazione collettiva [ma si potrebbe dire l'intera azione collettiva] oltre che essere strumento di scambi economici, è ancora animata da una dinamica politica: essa cioè resta comunque uno degli indicatori più sensibili della effettiva distribuzione del potere sociale» (p. 18).

Il secondo punto che si ricava dal libro del 1985 è la segnalazione di una "regola costante" da applicare soprattutto al caso italiano:

l'esistenza di una struttura rappresentativa fondata sul pluralismo, a matrice politica, delle confederazioni determina una particolare complessità del sistema che si accentua in concomitanza di altri due fenomeni: l'instabilità politica e il moltiplicarsi di forme associative "autonome" o di domande differenziate di rappresentanza. (p. 22)

Questo punto è fondamentale ed originale, soprattutto allorché segnala che il pluralismo sindacale ha una ricaduta problematica sull'intero sistema contrattuale perché può determinare dinamismo e innovazione ma anche «una vischiosità inerziale» e addirittura «una camera di congelamento delle contraddizioni» (p. 23). Del pari interessante è la rappresentazione soprattutto passivo-difensiva dell'associazionismo imprenditoriale che ancora si poteva dare nel 1985, tutta incentrata sull'allontanamento della contrattazione decentrata - "ricordo angoscioso" degli anni della contestazione - e su «una capacità di influenza dell'organizzazione imprenditoriale sugli assetti contrattuali [...] direttamente proporzionale al declino della forza sindacale» (p. 23).

Il terzo punto attiene al rapporto tra legge e azione collettiva, intesa soprattutto come contrattazione collettiva. Qui l'impostazione metodologica di Mariucci (ripresa poi nel volume sulle fonti) è importante e nitida in quanto rigorosamente basata sulla distinzione tra legge e contrattazione collettiva come sistemi normativi e legge/contratto collettivo come rapporto tra atti-fonte. Tuttavia ciò che mi

pare caratterizzare la sua analisi è la forte visione dinamica che lega i sistemi regolativi come i rapporti tra fonti, portandolo a rimarcare come sia difficile caratterizzare il nostro diritto sindacale come un sistema realmente basato sull'astensionismo del legislatore.²⁰ Più che altro si tratta di dosare misura e qualità dell'intervento regolatore del rapporto tra legge e azione collettiva, un intervento che, in una forma o in un'altra, non può mai mancare.

6

Ho ritrovato tutte queste premesse metodologiche, con il mantenimento delle conseguenti promesse in termini di risultati applicativi, nella relazione all'AIDLaSS del maggio 1995.

In effetti quella relazione, ricca e densissima, fu un po' sfortunata perché venne quasi strozzata da due importantissime novità in materia come l'accordo del 1993 sulla struttura della contrattazione e sulle RSU e i referendum del 1995 sull'art. 19 Stat. lav. e sull'art. 47 del d.lgs. 29/9. L'accordo del '93 era all'epoca ancora recente e fu nell'occasione ampiamente commentato da Gigi; i referendum erano da celebrare dopo qualche settimana dall'incontro dell'AIDLaSS (11 giugno 1995). Al netto del grande impegno esegetico e dell'eccessiva fiducia nell'intervento legislativo che consentisse di evitare i referendum, la relazione di Gigi appare oggi di una grande lucidità sia nell'individuare quelli che potevano apparire allora punti di approdo non del tutto consolidati sia nel segnalare i pericoli di fondo che il sistema sindacale avrebbe corso se non avesse affrontato nodi da troppo tempo irrisolti.

Sui punti di approdo, Mariucci valorizza quella parte dell'accordo del 1993 che individua nella RSU elettiva, con piena titolarità negoziale a livello decentrato (anche se complicata da una discutibile "contitolarità" coi sindacati esterni), avviata a funzionare secondo la regola della maggioranza, il perno di un nuovo sistema di relazioni sindacali destinato a durare. Addirittura in grado di archiviare l'antico dilemma tra *single channel* e *double channel* e di equilibrare la dimensione elettorale della rappresentanza elettorale con quella associativa. Insomma la RSU come leva di un nuovo diritto sindacale (p. 66).

Gigi vede abbastanza giustamente la stabilizzazione della contrattazione aziendale in Italia, ma nega l'aziendalizzazione del sistema italiano (p. 46).

20 In quegli stessi anni v. anche M. RUSCIANO, *Contratto collettivo e autonomia sindacale*, UTET, Torino, 1984 e G. VARDARO, *Contratti collettivi e rapporti individuali di lavoro*, FrancoAngeli, Milano, 1985.

Lancia i suoi strali sulla regola del terzo, facendo molte proposte alternative e in particolare propugnando un uso del referendum confermativo che appare piuttosto lungimirante.

Ritiene da sciogliere assolutamente la questione della contitolari-
tà nella contrattazione decentrata, specie nel lavoro pubblico (p. 48).
E ancora una volta coglie nel segno.

Segnala come necessario un intervento legislativo che apparten-
ga al tipo della legislazione di sostegno, di carattere non invasivo ma
promozionale (p. 51), incentrato su RSU elettiva e che «non alimen-
ti [...] la tentazione di invocare un ritorno allo Statuto di sapore con-
servatore» (ivi).²¹ E spende parole equilibrate a favore di un'inter-
pretazione modernizzatrice dell'art. 39 che ne riduca il potenziale
ostativo verso questa legislazione (pp. 52-3), dichiarandosi né tren-
tanovista né però disinvolto minimizzatore dei principi dell'art. 39.
Auspica: «una regolamentazione organica quanto basta ad assicu-
rarle un grado adeguato di efficacia» (p. 67).

7

Gigi riprese il tema proprio in quella relazione napoletana del 2005
che ho ricordato all'inizio, dove sostenne che una legge concepita a
ridosso delle dinamiche reali può senz'altro determinare progressi e
stabilità nelle relazioni sindacali anche nella materia partecipativa,
che fa capolino in modo intermittente nella realtà italiana.²² E qual-
cosa del genere sostenne anche nel 2014, sempre in un convegno na-
poletano che riprendeva molte delle sue indicazioni del 1995, inverte-
rate dal c.d. trittico del 2011-14.²³ In quell'occasione la rivista *DLM* pose
in discussione un disegno di legge che faceva tesoro dell'elaborazio-
ne di Gigi del 1995 e che poi è stato oggetto di molti interessanti con-
fronti, anche perché seguito da altre proposte di "legge sindacale" di
origine dottrinale (Frecciarossa) o sindacale (Carta dei diritti Cgil).
Gigi intervenne sempre in queste discussioni. Mi piace in particola-
re ricordare due punti da lui sottolineati: a) nel convegno del 2014 si
esprese favorevolmente a proposito di un intervento legislativo che
precisasse i criteri per valutare la rappresentatività degli agenti con-
trattuali ogniqualvolta i contratti avessero per legge una particola-
re efficacia giuridica e che integrasse l'art. 19 nel senso indicato da

21 V. invece, di recente, P.A. VARESI, *Pluralismo e rappresentatività sindacale cinquant'anni dopo lo Statuto dei lavoratori*, in *Libertà e attività sindacale dopo i cinquant'anni dello Statuto dei lavoratori*, cit., spec. pp. 95-6.

22 *Come rendere credibile la partecipazione*, in *DLM*, 2005, p. 605 ss.

23 Gli atti di quel convegno, compreso lo scritto di Mariucci (da p. 487), in L. ZOPPOLI, A. ZOPPOLI, M. DELFINO (a cura di), *Una nuova Costituzione per il sistema di relazioni sindacali?*, Editoriale scientifica, Napoli, 2014.

Corte Cost. 231/2013; b) nel 2016 sottolineò come il problema della rappresentanza fosse intrinsecamente legato a quello del modello di azione collettiva e ai rischi di un'aziendalizzazione disgregatrice, specie se non correlata ad un sistema partecipativo ben strutturato.²⁴

8

A quest'ultimo riguardo vorrei soffermarmi su quello che può apparire un dettaglio, ma non lo è. A proposito del disegno di legge del 2014 proposto da *DLM*, sulla falsariga di quanto aveva sostenuto anche Gigi nel 1995, vi era una forte opzione per un *single channel* di rappresentanza in azienda incentrato su una RSU elettiva, titolare anche dei diritti di partecipazione. L'art. 1 prevedeva che la RSU potesse essere costituita anche a seguito di un referendum promosso da un sindacato con almeno il 10% di iscritti tra i lavoratori dell'impresa o dell'unità produttiva. Mariucci nel convegno citato del 2014 non disse nulla al riguardo, ma nel saggio del 2015 con cui introduce il dibattito su "ciclicità e discontinuità" dubita fortemente che questo modello possa funzionare, avvicinandolo al *ballot* statunitense da lui considerato alla stregua di un'«ordalia», cioè ispirato alla logica del tutto/niente (come dimostra anche la recente vicenda Amazon).²⁵ Il punto è delicatissimo. E lo ripresi con puntualità nel mio già citato saggio del 2015 su *LD*.²⁶ Gigi, per quanto ne so, non mi ha mai risposto né direttamente né indirettamente. Perciò la mia conversazione con lui su questo aspetto è del tutto aperta. Oggi ripropongo sinteticamente le mie argomentazioni: a) quel disegno di legge prevedeva in alternativa alla RSU la possibilità di costituire RSA nell'ambito di sindacati legittimati a partecipare alle trattative per i contratti collettivi nazionali: il referendum istitutivo non era quindi l'equivalente del *ballot* americano; b) la istituzione di una RSU era però necessaria in una logica di partecipazione forte perché i diritti di codeterminazione (art. 7 del ddl citato) erano riconosciuti solo alle RSU. Non so se Gigi manterrebbe le sue obiezioni. A me la proposta del 2014 pare però ancora un realistico rafforzamento delle rappresentanze azien-

²⁴ L. MARIUCCI, *L'attualità di un dibattito antico*, in *RGL* (a cura di), *L'attuazione degli artt. 39 e 46 della Costituzione. Tre proposte a confronto*, Ediesse, Roma, 2016, p. 16.

²⁵ L. MARIUCCI, *Stereotipi, ciclicità e discontinuità nel diritto del lavoro*, in *LD*, 2/2015, p. 221. Il referendum in Amazon si svolse nell'aprile del 2021, con esito disastroso per il sindacato (70% di no). Il National Labor Relations Board ha poi annullato quel risultato e nel corso del 2022 si è votato di nuovo con esiti diversi nelle diverse sedi USA (v. S. JACKSON, *Amazon Faces a Second Union Vote at Alabama Warehouse Next Month After the Nlrb Found a Company Interfered with the First Election*, in www.businessinsider.com, 11 gennaio 2022).

²⁶ L. ZOPPOLI, *Sindacati e contrattazione collettiva*, cit., pp. 424-6.

dali - con «forme serie e strutturate di partecipazione»²⁷ - in grado di restituire nuova vitalità al sistema di relazioni sindacali, come lui stesso auspicava in una successiva occasione.²⁸

9

In chiusura vorrei ora tornare alla relazione di Gigi del 1995 soprattutto per l'analisi degli scenari che allora lui considerava futuri e che sono il nostro presente. Allora Gigi riprendeva il rapporto tra sistema sindacale e sistema politico, sostenendo che, a dispetto di ogni previsione, il sistema politico, che negli Ottanta aveva quasi fagocitato quello sindacale, crolla agli inizi degli anni Novanta mentre quello sindacale, pur provato da una lunga crisi, si rianima con l'accordo del 1993. Ma Gigi mette in guardia il sindacato degli anni Novanta dall'aver trovato l'elisir di lunga vita: «il sistema sindacale» - scrive - «rischia di essere oggi quello che era dieci anni fa il sistema politico: un gigante coi piedi di argilla». Per evitarlo «è necessario che l'ordinamento sindacale realizzi una propria solida ristrutturazione».

Invece arrivò il referendum del 1995 e poi, poco dopo, un lungo periodo di progressiva marginalizzazione - poi disintermediazione - del sindacato. Un periodo che va dal 2003 fino al 2016, nonostante il tritico del 2011-14, che in sostanza, *mutatis mutandis*, ha riportato alla situazione del 1995, fuggendo la prospettiva di una vera e propria disintegrazione del sistema sindacale. Ma quel tritico, come si sa, ha solo rilanciato la rappresentanza aziendale, togliendo la regola del terzo nelle RSU; per il resto non è stato attuato. Anzi ha dovuto fare i conti con i contratti di prossimità (che Gigi criticava alla radice e di cui proponeva l'abrogazione già nel 2013)²⁹ e con un'indistinta e insidiosa regolazione della rappresentanza nell'art. 51 del d.lgs. 81/2015. Tutto ciò ha portato a un decentramento della contrattazione funzionale ai gruppi aziendali più forti e a un indebolimento della contrattazione nazionale, che oggi soffoca alle prese con quasi un migliaio di contratti che si accavallano, si inseguono o si ripetono stancamente, con pochi segnali di vera vitalità.

Soltanto nel 2018 c'è stato il "Patto della fabbrica" - nuovo tentativo delle parti sociali di inserire maggiore ordine e solidità nel sistema - anch'esso affidato ad una politica sempre meno interessata al sistema di relazioni sindacali. Come del resto aveva dimostrato un'altra vicenda referendaria, quella che si consumò nel 2017 soprattutto

²⁷ L. MARIUCCI, *L'attualità*, cit., p. 16

²⁸ *Ivi*, p. 13 ss.

²⁹ V.L. MARIUCCI, *L'agenda desiderabile: idee per una nuova fase del diritto del lavoro*, in *LD*, 2/2013, p. 173.

con l'affossamento del referendum della Cgil sulla legge di marginalizzazione dell'art. 18 Stat. lav.,³⁰ solo in parte recuperato dalla giurisprudenza successiva della Corte Costituzionale

In sostanza mi pare che si sia verificato quel che Gigi preconizzava nel 1995. Il sistema sindacale non è riuscito a imboccare la strada di una solida ristrutturazione ed ora è subalterno ad un sistema politico che comunque continua ad essere intrinsecamente debole, pur avendo attraversato fasi di rafforzamento, ritrovando sprazzi di esercizio di un potere anche incisivo ma sempre meno democratico. Non (ancora) le democrazie dell'Est europeo, ma una stagnazione in cui sembra mancare il carburante per dar vita ad un nuovo sistema vitale di relazioni sindacali. Le relazioni sindacali appaiono casuali e contingenti. Frammentate essenzialmente. Anche con qualche punta di eccellenza (v. Lamborghini emiliana),³¹ ma politicamente irrilevanti. Si può capire lo scoramento dell'ultimo Gigi, che neanche prova a recuperare l'impianto metodologico della sua stagione d'oro.

Forse però è vero che siamo in una fase in cui va ridisegnato l'intero sistema politico (Gigi nel 2020 parla di un interregno di marxiana memoria più che di una transizione). Se così è ci sarebbe da chiedersi seriamente chi e come voglia accollarsi il compito di ridisegnare quel ruolo irrinunciabile che nelle istituzioni democratiche il sindacato si è conquistato ormai da un paio di secoli, ripartendo dalle varie funzioni e ai vari livelli. Forse non si tratta di inventare molto, bensì di ripartire dalle varie acquisizioni, cercando di costruire un *puzzle* in cui sia ancora riconoscibile una convincente, seppure articolata, rappresentanza collettiva dei lavoratori. Forse proprio il metodo che portò Gigi a scrivere la monografia del 1985 e la relazione AIDLASS del 1995 potrebbe ancora produrre influssi positivi su chi oggi volesse provare a progettare il futuro del diritto del lavoro e sindacale in Italia e oltre.

10

Vorrei a questo punto fare una brevissima sintesi di questo primo tentativo di riprendere a conversare con Gigi. Prima banalissima osservazione: negli scritti di Gigi c'è tanto materiale e tanto pensiero sul nostro presente che la conversazione non solo è agevole, ma è addirittura obbligata. Chi non lo facesse non sarebbe uno studioso degno di questo nome.

30 V.S. STAIANO, A. ZOPPOLI, L. ZOPPOLI (a cura di), *Il diritto del lavoro alla prova del referendum*, in *DLM*, quad. n. 4, 2018. Oggi, rileggendo Mariucci, mi sembra tra l'altro importante sottolineare la sua riflessione sulla partecipazione nelle relazioni industriali, inscindibile dalla garanzia di stabilità dei rapporti di lavoro: v. l'ultimo saggio citato.

31 Su cui, da ultimo, F. D'ALOISIO, *Partecipare all'impresa globale. Una ricerca antropologica in Automobili Lamborghini*, FrancoAngeli, Milano, 2021.

Seconda osservazione, forse meno banale ma più incoraggiante: risalendo alle riflessioni più organiche e metodologiche, l'utilità nel continuare a conversare aumenta in modo esponenziale. La presenza fisica cede al tempo e alle malattie, ahinoi! Il pensiero, le idee invece no, almeno quelle di Gigi. Leggerlo a ritroso è un po' come andare a rivedere quel singolare e bellissimo film intitolato *Il curioso caso di Benjamin Button*, dove il tempo passa ma il protagonista ringiovanisce. Anche se non scampa al suo destino, inesorabile e comune.

Dialoghi con Luigi Mariucci

a cura di Vania Brino e Adalberto Perulli

Conversando con Luigi Mariucci sulla sfera politica e il diritto del lavoro

Federico Martelloni

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Italia

Abstract The contribution deals with the theme of the relationship between the political sphere and labour law in Luigi Mariucci's intellectual and cultural experience. The Author highlights that, according to Mariucci, labour law has been a functional substitute for political activity, his first passion, but also a prerequisite for political action, because it helped him to understand and interpret the social power distribution in society. Lastly, and above all, for Mariucci, labour law has represented, as such, a field of political intervention, not only in terms of legal policy but also in terms of the interpretation and reconstruction of legal institutions and norms.

Keywords Labor law. Politics. Intellectual militancy. Materialism. Twentieth century.

Sommario 1 Tre modi di guardare al rapporto tra sfera politica e diritto del lavoro. – 2 La *sovraposizione* tra sfera politica e diritto del lavoro. – 3 Un intellettuale organico... alla classe. – 4 Storia, politica e diritto del lavoro: il materialismo e la ricerca del soggetto. – 5 Un giuslavorista *dentro* e *oltre* il secolo della politica.

1 Tre modi di guardare al rapporto tra sfera politica e diritto del lavoro

Conversare con Luigi Mariucci attorno all'argomento che mi è stato avventatamente assegnato da Adalberto Perulli e Vania Brino - *La sfera politica e il diritto del lavoro* - è, al contempo, un'ardua impresa e un grande privilegio.

È innanzitutto un privilegio perché chiunque abbia conosciuto Gigi (d'ora in poi LM), profondamente e per un'intera vita, ma anche solo per un giorno o per un'ora, ha certamente avuto modo di intuire e misurare quale e quanta rilevanza avesse per lui il rapporto tra la sfera politica e il diritto del lavoro.

Questo rapporto, estremamente ricco e complesso, potrebbe essere esplorato sotto molte angolazioni, tre delle quali emergono con grande chiarezza sia dai suoi scritti sia dalla sua biografia.

In primo luogo, e prosaicamente, si potrebbe lungamente parlare della frequentazione del diritto del lavoro come *surrogato* dell'azione politica, "la sua vera passione", come l'hanno giustamente definita sia Adalberto Perulli sia Gian Guido Balandi nei due splendidi ricordi che gli hanno dedicato un anno fa.¹ In quest'accezione, il diritto del lavoro si profila come una sorta di sostituto funzionale della politica, il solo antidoto idoneo a lenire il senso di vuoto avvertito nelle fasi di (temporaneo) distacco da quella dimensione; un modo di temperare, almeno in parte, la sua assenza, giacché la politica «quanto mancava, quando mancava!».² È tale, del resto, la rappresentazione che emerge dal più politico degli scritti di LM, ossia *Il segreto della politica*, un «saggio aneddótico» - come l'Autore stesso lo definisce - cui LM aveva lavorato nei mesi precedenti alla sua scomparsa, appena pubblicato da il Mulino, grazie alla dedizione dei suoi famiglia-

¹ Il riferimento è, per un verso, alle parole scelte da Adalberto Perulli per ricordare l'amico e collega appena scomparso, diffuse, nel dicembre 2020, attraverso i canali della Labour Law Community, la neo nata associazione giuslavoristica alla cui costituzione avevano entrambi contribuito, per l'altro a quelle pronunciate da Gian Guido Balandi, compagno di quasi tutti i viaggi, durante le Giornate AIDLASS del 2021: «Già, la politica, questa è stata la vera dimensione culturale globale nella quale si è sviluppata tutta la vita intellettuale, nei risvolti teorici e pratici, di LM».

² L. MARIUCCI, *Il segreto della politica. Saggio aneddótico, con Introduzione* di M. Ricciardi e *Postfazione* di F. Martelloni, il Mulino, Bologna, 2021: dopo la radiazione da Lotta continua - ricorda LM - «cominciò ad esser preso sul serio dal suo lavoro. Era una vita piena. Ma quanto mancava la politica. Era come portarsi dentro un lutto nascosto, di cui si aveva vergogna a parlare», p. 46. Il tema è ripreso nell'*Epilogo (Dov'è dunque il segreto?)*, pp. 89-91) ove l'A., svelando il *segreto*, parla della politica come dell'antidoto più efficace, prosaico e mondano in grado di consentire all'uomo comune di reggere la contraddizione tra consapevolezza della brevità della vita e sentimento di eternità: «Chi lo ha sperimentato - conclude LM - sa quanto ci si senta vivi in quelle stanze piene di fumo, immersi nell'odore acre delle riunioni notturne. E quanto ci si senta morire quando si lascia la politica» (p. 91).

ri.³ Da questo ultimo piccolo capolavoro emerge, indiscutibile, tutta la vibrante passione per la sfera pubblica, coltivata sin dalla giovinezza. Ed emerge, parimenti, l'elezione del diritto del lavoro come campo d'indagine privilegiato e ambito d'impegno militante, capace di infittire contatti e legami con i corpi intermedi cui è deputata la rappresentanza sociale degli interessi, non meno che con movimenti e forze eminentemente politiche, dentro e fuori dai luoghi istituzionalmente deputati alla rappresentanza.

In secondo luogo, si potrebbe parlare, del diritto del lavoro come *presupposto* dell'azione politica. Alludo, da questo punto di vista, all'idea - più volte ricordata anche negli altri interventi ospitati in questo volume - di un diritto che, più di ogni altro, è "termometro della società e dei suoi conflitti"; una "finestra sul mondo" o forse, più precisamente, un sismografo montato su quella finestra: il più efficace rilevatore dei movimenti tellurici che scuotono il corpo sociale e, in qualche caso, preparano il cambiamento, mentre in qualche altro caso vi resistono. Poiché - non va dimenticato - LM occupa, a pieno titolo, un posto nel pantheon dei grandi maestri che hanno maturato e trasmesso una consapevolezza: il nostro è pur sempre un diritto che, nella sua genealogia, è *del lavoro* non più di quanto sia *del capitale*.⁴

In questa seconda accezione - il diritto del lavoro come *presupposto* dell'azione politica - insomma, il sapere giuslavoristico si profila come un *sapere strategico*, idoneo a guidare e orientare l'azione politica. Ciò, non solo sul terreno, certo prioritario e importante, nell'ambito di un ordinamento che ha posto il lavoro alla base dell'edificio costituzionale, della regolazione dei rapporti di lavoro, della previdenza e dell'assistenza nonché, più in generale, sul terreno del-

3 Maria Clara Donato e Lorenzo Mariucci hanno voluto discutere con l'editore e gli autori della prefazione e della postfazione anche le virgole di quel volume, affinché l'itinerario di pensiero che porta a svelare il *segreto della politica* non fosse in alcuna sua parte frainteso, trattandosi di un testo che era salvato sul computer di Gigi, al momento della sua scomparsa, non ancora rivisto e licenziato dall'Autore per la pubblicazione.

4 La suggestiva formula impiegata nel testo è la maniera con cui U. Romagnoli ha più volte riassunto - da ultimo in *Giuristi del lavoro nel Novecento italiano*, Ediesse, Roma, 2018, *passim* - un concetto espresso da un amico e collega d'oltralpe già in epoca risaiante (G. LYON CAEN, *Les fondements historiques et rationnels du droit du travail*, in *Le Droit Ouvrier*, 1951, p. 1 ss. ivi ripubblicato, n. 667 février 2004, p. 49) e più tardi ribadito, anche a Bologna, in occasione della *lectio magistralis* pronunciata presso l'Alma Mater Studiorum che gli conferiva la laurea *honoris causa* (*Propos d'un nouveau docteur : réflexions à l'usage de jeunes juristes*, in *LD*, 4/1990, p. 509 ss.). Qui, il diritto del lavoro - una tecnica reversibile, come scriverà l'A. nel '95 (cf. L. MARIUCCI, *Le droit du travail, une technique réversible*, Paris, Dalloz, 1995) - è presentato come una disciplina che legittima, ancor prima di limitarla, la supremazia giuridica del creditore della prestazione di lavoro sul debitore, notoriamente condensata nei poteri di cui il datore di lavoro è titolare, e a cui il prestatore di lavoro subordinato è soggetto. Sicché, in fin dei conti «*le droit du travail est mal dénommé: il est proprement le droit du capital*» (p. 511). Opportuno, a questo proposito, il richiamo anche a G. VARDARO, *Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel diritto del lavoro*, in *Politica del Diritto*, 1/1986, p. 75 ss.

la sicurezza sociale, bensì anche in campi diversi da quello propriamente giuslavoristico, pur sempre condizionati dalla distribuzione del potere sociale nella società.⁵

In terzo luogo, si potrebbe parlare del diritto del lavoro come terreno privilegiato di inveramento del pensiero e dell'azione politica: basti pensare al senso ascritto al principio di stabilità del rapporto di lavoro come precondizione delle libertà individuali e collettive di quanti sono tenuti a lavorare per vivere, su cui si sono magistralmente intrattenuti dapprima Maria Vittoria Ballestrero e poi Lorenzo Zoppoli.

O, ancora, basti pensare al senso e al portato riconosciuto alla legge n. 300 del 1970, intesa come «legge di attuazione costituzionale» - secondo una formula usata di consueto anche da LM⁶ - ossia come composito mosaico di disposizioni che impongono all'organizzazione produttiva di modellarsi sulle esigenze della persona che lavora e non viceversa, senza, per tal motivo, ritenerla priva di limiti o immodificabile.⁷ Con lo Statuto dei lavoratori del 1970, come si è soliti ricordare, la Costituzione varca i cancelli della fabbrica, consentendo ai lavoratori subordinati di rimanere cittadini anche all'interno dei luoghi di lavoro, atteso che lo stato di soggezione ai poteri del datore di lavoro incontra un limite invalicabile nella libertà e dignità della persona, oltre che nella facoltà di agire collettivamente per individuare, organizzare e realizzare l'interesse collettivo delle maestranze.

Ebbene, sarebbe possibile illustrare tutte queste tre direttrici prendendo a prestito alcune delle immagini e delle riflessioni consegnate alle pagine dell'ultimo saggio di LM già richiamato. In particolare la prima direttrice è espressa con estrema chiarezza nella *Parte seconda* di quel delizioso scritto, significativamente rubricata *Gli anni del "fare"*, quando l'Autore - con una formula che evoca il paveseano *ripness is all de' Il Mestiere di vivere* - illustra *Il senso della maturità*, parlando di *Politica e professione*. «Vi sono situazioni» - scrive LM, parlando di sé in terza persona, come peraltro avviene in tutto il racconto autobiografico - «in cui»

⁵ Per Mariucci, del resto, «la contrattazione collettiva, oltre che essere strumento di scambi economici, è ancora animata da una dinamica politica: essa cioè resta comunque uno degli indicatori più sensibili della effettiva distribuzione del potere sociale», così L. MARIUCCI, *La contrattazione collettiva*, il Mulino, Bologna, 1985, p. 18, ora ripubblicata in L. MARIUCCI, *Scritti di diritto del lavoro*, a cura di G.G. BALANDI e A.R. TINTI, vol. I, *Le fonti e la contrattazione collettiva*, il Mulino, Bologna, 2021.

⁶ L. MARIUCCI, *Ridare senso al diritto del lavoro. Lo Statuto, oggi*, in *LD*, 1/2010, Buon giorno, Statuto, p. 5 ss.

⁷ L. MARIUCCI, *Lo statuto dei lavoratori vent'anni dopo. Prospettive di riforma*, in *LD*, 2/1990, p. 307 ss.

una scelta squisitamente politica è già *interna* al modo in cui si decide di svolgere la propria professione. È il caso, ad esempio, dell'avvocato, specie di quel tipo di avvocato che si occupa di controversie di lavoro. Lì di solito la scelta è netta: o difendi i datori di lavoro o i lavoratori. Almeno, era così all'inizio degli anni Settanta del secolo scorso. Nel primo caso si facevano soldi. Nel secondo si avevano, a volte, grandi soddisfazioni morali. Le sue inclinazioni lo portarono in questa seconda direzione, sul piano del lavoro universitario.⁸

2 La sovrapposizione tra sfera politica e diritto del lavoro

Sulla base di queste tre diverse direttrici, credo si possa legittimamente pervenire a una prima elementare conclusione, tanto semplice quanto fondante: quel che esse lasciano trasparire è una considerazione alta sia della *Politica* sia del *Diritto del lavoro*. Si tratta, infatti, di due dimensioni che condividono un destino: costituire, entrambe, preziosi strumenti di comprensione e di trasformazione della realtà, nella mobile e provvisoria dinamica dei rapporti sociali, sempre in divenire, mai cristallizzata una volta per tutte.

Nonostante l'apparente declino del significato del lavoro come paradigma determinativo delle politiche economiche nelle singole scene nazionali - scrive LM, concludendo l'*Introduzione* al bel volume collettaneo del 2006, dedicato a Umberto Romagnoli - il problema del lavoro, delle sue forme di svolgimento e di regolazione, campeggia sulla scena globale come unico e possibile deuteragonista degli svolgimenti del capitalismo in sé e per sé, ovvero del capitalismo selvaggio.⁹ Guardati da questo punto di vista, i giuristi di oggi possono quindi essere osservati con indulgenza: essi sono «nani sulle spalle dei giganti», secondo il vecchio detto illuminista, e, come tali, nonostante i loro limiti, possono vedere più in là dei vecchi maestri, a patto che non si limitino a fare l'esegesi dell'esistente, ma si sforzino di guardare oltre il tempo breve.¹⁰

⁸ L. MARIUCCI, *Il segreto della politica*, cit., p. 51 s.

⁹ Su questo tema cf. *infra* le puntuali osservazioni di M.T. Carinci.

¹⁰ L. MARIUCCI, *Introduzione a Dopo la flessibilità, cosa? Le nuove politiche del lavoro*, a cura di L. MARIUCCI, il Mulino, Bologna, 2006, pp. 11 ss., qui p. 25. Nel concludere l'introduzione al volume, dedicato a Umberto Romagnoli, l'A. sottolinea il paradosso emergente dalla enorme crescita del diritto del lavoro come corpo accademico e dal suo declino sul piano della «rilevanza euristica, dato che gli sviluppi più recenti dell'economia e della politica hanno messo in primo piano l'impresa, e ridotto il lavoro a una posizione ancillare. Si tratta di un paradosso difficile da decifrare - soggiunge l'A. - Forse è un paradosso e basta". Per poi proseguire, dando spazio a un'osservazione di carat-

Da questa prima considerazione è opportuno prendere le mosse per esaminare il rapporto tra sfera politica e diritto del lavoro nel pensiero di LM, anche se non possiamo fermarci a questo stadio del discorso.

Le due sfere, sin qui rappresentate come distinte e separate ancorché fortemente intrecciate, si sono anche perfettamente sovrapposte nell'avventura intellettuale di LM. Non si tratta di una sfumatura: questo è un aspetto estremamente delicato, in ordine al quale è bene non generare fraintendimenti, sicché è bene procedere per gradi.

Possono tornare utili, in proposito, alcune acute riflessioni svolte da Adalberto Perulli in sede d'introduzione a questi *Dialoghi* (cf. *infra*): «nell'analisi della realtà effettuale che ha sempre costituito la sua priorità» - osserva A.P. - Luigi Mariucci vede «pur sempre tracce di un valore cui aggrapparsi per continuare a progettare non solo la contestazione delle condizioni date, l'irriducibile esperienza della resistenza del mondo, ma anche il superamento di quelle condizioni». «Ora, questo arcano del valore, che nel pensiero di Gigi rappresenta una costante - conclude l'amico e collega - è proprio la dimensione politica, che non è teoria e non è prassi ma è un processo, una dinamica, una dimensione finalistica». Richiamo questi pensieri perché mi paiono raggiungere, con efficacia particolare, il meritorio obiettivo di tenere assieme - e in certa misura sovrapporre, appunto - passione politica e avventura intellettuale, provviste di una medesima matrice e, a ben vedere, anche di un'analoga tensione ideale, una stessa "dimensione finalistica", appunto.

Provo a spiegarmi. Per Wright Mills «gli intellettuali sono la memoria organizzata dell'umanità»,¹¹ avendo la dote di anticipare il futuro - «guardare oltre il tempo breve» direbbe LM - decifrare il presente e ricordare il passato.

La formula di Wright Mills, pur dotata di straordinaria efficacia per la densità semantica che la contraddistingue, non pare adattarsi appieno a LM, per il semplice fatto che rammemorare la storia futura, presente e passata non significa farla. Lo nota già Umberto Cerro - il cui pensiero Luigi Mariucci aveva incrociato durante il soggiorno pugliese dei primi anni Settanta - in un insolito volume intitolato *Carte dalla crisi*, pubblicato nel 1978.¹² In quell'ambito, l'A., riflettendo sul ruolo degli intellettuali nella seconda metà del decennio Settanta, rileva, a un certo punto: «è significativo che gli intellettuali saldino sempre più con i lavoratori quella che Marx ha chiamato l'intesa di coloro che pensano e di coloro che soffrono».¹³

tere ben più generale: "Non tutte le contraddizioni si possono comporre. Alcune contraddizioni sono reali e restano quindi tali, senza una possibile mediazione» (p. 24).

11 W. MILLS, *Le cause della terza guerra mondiale*, Feltrinelli, Milano, 1959, p. 146.

12 U. CERRONI, *Carte dalla crisi*, Editori riuniti, Roma, 1978, p. 100.

13 L'espressione è impiegata da Marx in una lettera a Ruge del maggio 1843 (in A. RUGE, C. MARX, *Annali franco-tedeschi*, Massari editore, Bolsena (VT), 2001). L'intesa

Ebbene, se nel 1978 quell'abitudine era diffusa - e lo era certamente anche tra i giuslavoristi¹⁴ - più avanti negli anni lo sarà sempre meno. Per LM, invece, quell'abitudine non è mai passata.

Ed è questo un secondo punto che vorrei sottolineare: la biografia intellettuale di LM rappresenta una replica al noto aforisma di Goethe per il quale «nulla è più terribile di un'ignoranza attiva». A Goethe, LM avrebbe agilmente potuto replicare che, invece, più terribile ancora di un'ignoranza attiva è un sapere passivo, inerte e inerme. O, per lo meno, è più terribile per chi abbia eletto come proprio campo d'indagine privilegiato il diritto del lavoro.

Bisogna essere chiari su questo snodo del discorso, che mi pare fondamentale.

Non si vuole alludere a un'attitudine, relativamente consueta, che chiunque potrebbe qualificare come "militanza intellettuale di tipo politico": quella riconoscibile nella redazione o sottoscrizione di un appello a difesa dell'art. 18 o in un'audizione in Commissione lavoro finalizzata all'auspicabile varo di una legge sulla rappresentanza sindacale o sul salario minimo legale; e nemmeno alle molte opzioni di politica del diritto curiosamente indagate¹⁵ o coraggiosamente praticate *durante* l'attività di studioso e intellettuale.

Si vuole alludere a qualcosa di diverso: non solo alla maniera, meditata e documentata, con cui si invita a "voltare pagina" nei molti studi sulla flessibilità¹⁶ o in quelli, più recenti, sulla *flexicurity*,¹⁷ ma anche al modo in cui è congegnata e sviluppata la monografia del

di coloro che soffrono e di coloro che pensano è in verità un'intesa tra «l'umanità sofferente che pensa, e l'umanità pensante che è oppressa»: «Quanto più a lungo gli eventi lasceranno all'umanità che pensa tempo per riflettere e all'umanità che soffre tempo per unirsi, tanto più perfetto verrà al mondo il frutto che il presente porta in grembo» aveva aggiunto Marx, sempre nella lettera del maggio '43.

In altri termini, i proletari devono elevare l'opinione che essi hanno della loro miseria all'altezza di una *coscienza teorica* che dia alla miseria della classe operaia un significato storico e che, allo stesso tempo, permetta alla classe operaia di elevarsi alla comprensione dell'assurdità della sua condizione. Se «l'arma della critica non può sostituire la critica delle armi», se «la forza materiale non può essere rovesciata che dalla forza materiale», non resta tuttavia non meno valido il fatto che «la teoria si muti, essa stessa, in forza materiale, non appena essa ha afferrato le masse»: K. MARX, *Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, Introduzione, 1843-44*, trad. it., Editori Riuniti, Roma, 1983.

14 Lo rileva, tra gli altri, R. DEL PUNTA, *Epistemologia breve del diritto del lavoro*, in *LD*, 1/2013, p. 37 ss.

15 Cfr., da ultimo, L. MARIUCCI (a cura di), *Tre domande e quattro risposte sul governo del mercato del lavoro*. Rispondono: Patrizio Bianchi, Marco Barbieri, Bruno Caruso, Luca Valente, in *LD*, 2/2016, p. 193 ss.

16 L. MARIUCCI, *Introduzione a Dopo la flessibilità, cosa?*, cit., p. 11 ss., qui p. 12.

17 L. MARIUCCI, *Stereotipi, circolarità e discontinuità nel diritto del lavoro*, in *LD*, 2/2015, p. 209, qui p. 212.

1979¹⁸ sul lavoro decentrato: un'indagine storico-critica che obbliga l'A. a misurarsi - come egli stesso riconosce - con le «nozioni cardinali del diritto del lavoro» (p. 46) a partire dalla nozione di lavoro subordinato, poiché «la vicenda normativa del lavoro a domicilio è percorsa dall'assillo di sciogliere il nodo della subordinazione» (p. 96, nota 176). Per non dire dell'impostazione degli scritti di diritto sindacale - a partire dallo studio sulla contrattazione collettiva¹⁹ - o della maniera in cui è impostato lo splendido saggio del 2016 su «culture e dottrine del giuslavorismo».²⁰

Parliamo - per chiarire, anche attraverso qualche esempio, tra i tanti che si potrebbero fare - del modo, analitico, con cui vengono messe in discussione, in tanti scritti e in tante lezioni - tenute a Venezia o a Parigi o a Toledo - molte «verità ricevute»²¹ o molti «stereotipi»,²² quali, per fare soltanto un esempio, la rappresentazione olistica e caricaturale del «diritto del lavoro classico»: per LM, la tendenza del diritto del lavoro a «creare e costruire uguaglianze» - per usare una formula impiegata molto autorevolmente²³ - non va assolutizzata. Il diritto del lavoro, anche il diritto del lavoro classico, intendendo con tale appellativo quello sviluppatosi tra i primi anni Sessanta e la metà degli anni Settanta, non ha una conformazione monolitica («*décrire le droit classique comme une sorte de "monolithe"*» - scrive impietosamente LM - *est caricatural*)²⁴ ma è, al

18 L. MARIUCCI, *Il lavoro decentrato. Discipline legislative e contrattuali*, FrancoAngeli, Milano, 1979, ora in L. MARIUCCI, *Scritti di diritto del lavoro*, vol. 2, a cura di G.G. BALANDI e A.R. TINTI, il Mulino, Bologna, 2022.

19 L. MARIUCCI, *La contrattazione collettiva*, cit., si apre con una lucida quanto significativa constatazione: «la contrattazione collettiva oltre che essere strumento di scambi economici, è ancora animata da una dinamica politica: essa cioè resta comunque uno degli indicatori più sensibili della effettiva distribuzione del potere sociale» (p. 18).

20 L. MARIUCCI, *Culture e dottrine del giuslavorismo*, in *LD*, 4/2016, *Autonomia e subordinazione. Del diritto del lavoro. Per i 30 anni di Lavoro e diritto*, p. 585 ss.

21 L'espressione è di Gallino (*La lotta di classe dopo la lotta di classe*, intervista a cura di P. Borgna, Laterza, Roma-Bari, [2012] 2013, p. V), il quale battezza a questo modo tesi e teoremi del tutto sprovvisti di fondamento teorico e dimostrazione empirica, divenuti senso comune perché non efficacemente contrastati.

22 *Contro gli stereotipi* è significativamente intitolato il quarto paragrafo di *Ridare senso al diritto del lavoro*, cit., p. 12, ove LM mostra di ritenere «del tutto infondato descrivere l'epoca in cui viviamo come una fase in cui declina il lavoro dipendente a vantaggio di una indiscriminata espansione del lavoro autonomo e semi-autonomo», considerando «vero il contrario, a scala globale e nazionale, come indicano tutte le statistiche, a dispetto delle retoriche sui "nuovi lavori", le "partite Iva", il "capitalismo personale" e via favoleggiando».

23 Così M. D'ANTONA, *La subordinazione e oltre. Una teoria giuridica per il lavoro che cambia*, in *Lavoro subordinato e dintorni. Comparazioni e prospettive*, a cura di M. PÉDRAZZOLI, il Mulino, Bologna, 1989, p. 47.

24 L. MARIUCCI, *Les changements de l'emploi et du droit du travail*, in *Concilier flexibilité du travail et cohésion sociale - Un défi à relever*, Strasbourg Editions du Conseil d'Europe, 2005, p. 247 ss.

proprio interno, differenziato e plurale, come attesta, da un lato, la differenziazione dei regimi protettivi in base alle dimensioni dell'impresa; dall'altro l'esistenza di rapporti speciali o, se si preferisce, rapporti "atipici" di prima generazione, quali il lavoro a termine o - appunto - il lavoro a domicilio.

In ordine a quest'ultimo, val forse la pena rammentare come LM, pur ragionando su disciplina e inquadramento di un istituto in qualche modo periferico rispetto alle dimore abituali del diritto del lavoro, elabori una propria teoria della subordinazione - o, se si preferisce, una teoria generale del contratto di lavoro - cui è, in fondo, rimasto fedele per una vita intera, pur con i necessari adattamenti che il tempo e le trasformazioni della realtà richiedono ad ogni teoria. Molti anni dopo, non a caso, LM avrebbe volentieri sottoposto l'art. 2094 c.c. a una (assai) misurata manutenzione, limitandosi a espungere, semplicemente, il richiamo all'eterodirezione, in perfetta sintonia con le opinioni espresse dall'amico e collega Massimo Roccella.²⁵

3 Un intellettuale organico... alla classe

Sulla base di queste premesse, mi pare si possa dire che Luigi Mariucci ha rappresentato una singolare figura d'intellettuale: un intellettuale organico non al partito e neppure al sindacato - cui pure l'ha legato una duratura consuetudine, che mai gli ha impedito di esercitare critiche severe²⁶ - come ha giustamente ricordato *infra* Lorenzo Zoppoli - bensì un *intellettuale organico alla classe*. Un protagonista della scena pubblica, dentro e fuori dall'Università, costantemente impegnato a utilizzare pensiero e parole innanzitutto per capire e poi, anche e sempre, per migliorare la condizione materiale di coloro che devono lavorare per vivere.

Non è casuale che i tre *nessi fondamentali e fondanti*, messi a fuoco in una memorabile lezione tenuta a Toledo il 22 settembre 2016 a proposito della Costituzione italiana - lavoro-cittadinanza; individuale-collettivo; democrazia-corpi intermedi - caratterizzino tanto

²⁵ Cf. M. ROCCELLA, *Lavoro subordinato e lavoro autonomo, oggi*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, 65/2008. Per l'A. «[n]on si tratterebbe di introdurre nel sistema una nuova nozione di lavoro subordinato, men che meno una fattispecie onnicomprensiva di contratto di lavoro, ma di effettuare una leggera operazione di restauro manutentivo dell'attuale art. 2094 cod. civ.: disegnando una norma di interpretazione autentica di quella codicistica, atta ad incentrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il criterio di qualificazione del relativo tipo contrattuale sulla dipendenza (da intendersi nel senso specifico di cui si è detto), con contestuale ridimensionamento dell'eterodirezione, il cui rilievo andrebbe colto (come già oggi dovrebbe essere: v. art. 2104, 2° comma, cod. civ.) più propriamente ed esclusivamente sul piano degli effetti conseguenti ad una qualificazione già operata» (p. 38 s.).

²⁶ L. MARIUCCI, *Ciclicità e discontinuità nel diritto del lavoro*, in *LD*, 2-3/2015.

la materia giuslavoristica quanto la cultura politica della sinistra, la *sua* cultura politica. Del resto, se da un lato, negli studi giuslavoristici di diritto sindacale - com'è stato opportunamente ricordato²⁷ - le relazioni collettive sono considerate da LM «la chiave di volta dei rapporti tra società civile e politica» e la democrazia sindacale, «parte essenziale della democrazia politica»,²⁸ dall'altro, nella sfera strettamente politica, quei capisaldi orientano una serie di scelte estremamente rilevanti nel rapporto coi partiti e col sindacato, ora avvicinandolo alla Cgil di Sergio Cofferati e Susanna Camusso (rispettivamente nelle stagioni 2001-03 e 2010-19), ora allontanandolo dal Partito Democratico di Matteo Renzi,²⁹ peraltro dopo aver misurato la siderale distanza dall'impianto delle riforme del suo governo in materia di lavoro, anche sul piano tecnico³⁰ e aver fatto esperienza, sul piano più strettamente politico, dell'intollerabile scetticismo per la funzione dei corpi intermedi nel nuovo secolo.

4 **Storia, politica e diritto del lavoro: il materialismo e la ricerca del soggetto**

Non credo che questa figura d'intellettuale "organico alla classe" avesse una matrice meramente etica o morale. Vi era, infatti, nel pensiero di LM, una particolare consapevolezza della centralità dei processi materiali, dei rapporti di forza, delle condizioni storiche che fanno da cornice, da leva o da argine al procedere delle cose.

Quando la redazione di *Lavoro e diritto* scelse di rivolgere tre domande a maestri del diritto del lavoro e, contemporaneamente, a giovani studiosi della disciplina, LM sapeva che il secolo che tramontava era "il secolo della politica" come anche «il secolo del lavoro»,³¹ ed era pienamente consapevole tanto del «glorioso passato» della pro-

²⁷ V. *infra*, L. ZOPPOLI, *op. cit.*

²⁸ Cf. L. MARIUCCI, *Poteri dell'imprenditore, rappresentanze sindacali unitarie e contratti collettivi*, in *DLRI*, 1995, p. 203 ss.

Relazione AIDLASS ove l'A., dopo aver rammentato che la società ha bisogno di regole non manca di puntualizzare, in conclusione, che «ha bisogno anche di rimetterle continuamente in discussione. Perciò anche il giurista ha il compito di immaginare il futuro» (p. 74).

²⁹ Significativamente liquidato come «un alieno, che predicava le virtù benefiche del potere di licenziamento», L. MARIUCCI, *Il segreto della politica*, cit., p. 84.

³⁰ L. MARIUCCI, *Il diritto del lavoro ai tempi del renzismo*, in *LD*, 1/2015, p. 13.

³¹ Così A. ACCORNERO, *Era il secolo del lavoro*, il Mulino, Bologna, 1997. Il richiamo ad Accornero è ricorrente nella dottrina giuslavoristica. Nella storia delle dottrine politiche lo è altrettanto una formula diversa, che presenta il Novecento come "il secolo della politica". In tal senso, tra gli altri, M. TRONTI, *Dall'estremo possibile*, a cura di P. SERRA, Ediesse, Roma, 2013, spec. p. 34 ss.

pria materia d'elezione, quanto del «suo incerto destino».³²

Di sicuro LM ha considerato il lavoro e il suo diritto come parte di una grande storia. O meglio: nel mondo del diritto, che di regola è incline a conservare, piuttosto che cambiare, essendo più orientato alla continuità che alle discontinuità, LM considerava il diritto del lavoro come indicatore dei (rari) tentativi di *gettare la politica contro la storia*: epifenomeno giuridico del protagonismo di un soggetto sociale³³ e dei conflitti che questo soggetto ha avuto la forza di agire, con esiti alterni.

E quanto conta la *forza* nel materialismo pragmatico di Luigi Mariucci! Per lui – come è stato da molte e molti ricordato anche in questo volume – “contano i processi materiali”, sicché risulta indispensabile fare i conti con un problema che attraversa il rapporto tra politica e storia. Quella della *Storia* è una potenza naturalmente dotata di forza:³⁴ la forza dei processi di lunga durata, la weberiana gabbia d'acciaio che tiene imprigionata la politica, così come lo schema civilistico della locazione di opere ha tenuto, per lungo tempo, ingabbiato il lavoro per conto altrui. La politica non ha in sé altrettanta forza né il medesimo disegno: «se lo deve volta a volta dare, consegnandolo a un soggetto del tempo».³⁵ Questo soggetto, nella stagione di maturità del diritto del lavoro, è stato il lavoro dipendente, operaio e di fabbrica. Viene da qui l'ossessione per l'operaio massa, sulla quale LM scherza, nel suo ultimo saggio, ironizzando sulla sua vana ricerca, posto che a Bologna era, purtroppo, «una chimera introvabile, essendo il territorio dominato da un diffuso artigianato e da una moltitudine di piccole e medie imprese».³⁶

Ecco cosa hanno in comune la sfera politica e il diritto del lavoro che LM ha conosciuto, frequentato e amato per un'intera vita: entrambi possono guadagnare forza e costruire un disegno, consegnandolo a un soggetto del tempo.

Spero di esser chiaro in questo terzo passaggio, che mi pare il più controverso e discutibile, anche perché è sempre in agguato il

32 *Il diritto del lavoro oggi. Tre domande sul diritto del lavoro per giuslavoristi insigini e giovani dottorandi*, proposte da L. MARIUCCI e A. PERULLI, in *LD*, 1/2000.

33 Cf. M.G. GAROFALO, *Complessità del modo di produzione e possibilità di governo attraverso il diritto del lavoro*, in *Lavoro subordinato e dintorni*, cit., p. 193 ss., il quale parla dello Statuto dei lavoratori del 1970 come «epifenomeno giuridico di un grande momento di conflitto sociale, l'autunno caldo» (p. 196).

34 Il riferimento è a M. TRONTI, *La politica al tramonto*, Torino, 1998, ora in M. TRONTI, *Il demone della politica. Antologia di scritti (1958-2015)*, a cura di M. CAVALLERI, M. FILIPPINI, J.M.H. MASCAT, il Mulino, Bologna, 2017, p. 499 ss. Si tratta dell'unica opera di Mario Tronti realmente amata da LM, che, invece, era stato assai meno generoso nel giudizio relativo ad opere più note e risalenti, prima fra tutte *Operai e capitale*.

35 M. TRONTI, *op. ult. cit.*, p. 501.

36 L. MARIUCCI, *Il segreto della politica*, cit., p. 32.

rischio di sovrascrivere, sovrapponendo e confondendo proprie convinzioni all'altrui pensiero.

Eppure, in fondo, credo sia difficile negare che per LM il diritto del lavoro – la sua produzione, interpretazione, e applicazione – non è stato, esclusivamente, strumento o presupposto della sfera politica, ma ne è anche stato essenziale componente, sia che lo si voglia leggere come indicatore della più straordinaria avanzata del movimento operaio che il mondo ricordi, sia che lo si voglia interpretare come il modo più efficace per frenarne le intemperanze o i tentativi di alzare troppo la voce.

Senza soggetto³⁷ non ci sarebbe stato il diritto del lavoro che LM ha conosciuto e studiato. Esattamente come senza soggetto non c'è politica.

Mi chiedo: studiare, insegnare e scrivere, tenendo saldo e presente questo assunto, costituisce un tradimento della scienza giuridica o un tradimento dello statuto scientifico del giuslavorista? È forse meno nobile di quanto lo sia scrivere pensando ai propri interessi professionali? A compiacere il Principe di turno? O magari scrivere e pubblicare pensando alla composizione della commissione di un concorso a cattedra?

No, non lo è. Per certo non lo era per Luigi Mariucci.

5 Un giuslavorista *dentro* e *oltre* il secolo della politica

Concludendo, credo si possa dire che Luigi Mariucci non è stato un uomo politico del Novecento. Egli è stato, piuttosto, un intellettuale e un giuslavorista calato a pieno *dentro* il secolo della politica.

Non solo l'ultimo scritto che ci ha lasciato bensì tutta la produzione scientifica di LM è un modo d'invitare a scegliere da che parte stare, affinando gli strumenti utili ad attrezzare la parte prescelta di buone dotazioni tecniche, poggiate su un sostrato teorico alme-no altrettanto solido.

Un invito a scegliere, rivolto innanzitutto «a chi esita», direbbe Brecht, che così ha intitolato una delle più belle *Poesie di Svendoborg*, del 1937. Un invito a trovare risposte specialmente alle domande più ostiche: quelle che affiorano nei momenti difficili, nelle gramsciane fasi di *interregno*, quando il vecchio muore e il nuovo stenta a na-

³⁷ Particolare enfasi sul *oggetto* è posta, da ultimo, da R. CICCARELLI, *Forza lavoro. Il lavoro oscuro della rivoluzione digitale*, DeriveApprodi, Roma, 2018, il quale, osservando l'economia digitale e lo sviluppo della così detta *sharing economy*, denuncia l'eclissi della «sorgente viva» del valore (p. 119) tipica dell'ideologia californiana, sin dagli anni Novanta (R. BARBROOK, A. CAMERON, *The Californian Ideology*, in *Science and Culture*, 6/1996, p. 42 ss.), considerandola uno strumento per sfruttare più a fondo i lavoratori della *gig economy*, disconoscendo loro la natura di *workers*.

scere³⁸ o ancora - per riprendere il filo del discorso - nelle stagioni in cui un nuovo soggetto non si vede o appare muto, silente; quando l'orizzonte è confuso, quando si è travolti da dubbi e incertezze sul "che fare", senza attendere che sia qualcun altro a dirci cosa fare o da quale parte schierarci.

Una poesia - quella di Brecht - che ben rappresenta lo «scoramento realistico» di cui ha parlato Adalberto Perulli introducendo queste nostre *Dialoghi* e forse, più ancora, quel «disincanto weberiano di fondo, cui però non corrisponde mai il nichilismo» (Perulli, *infra*): una poesia che evoca così bene lo spirito di Luigi Mariucci da spingermi a ricordarne i versi, qui, in chiusura.

A chi esita (in Poesie di Svendborg, 1937)

Dici:
per noi va male. Il buio
cresce. Le forze scemano.
Dopo che si è lavorato tanti anni
Noi siamo ancora in una condizione
Più difficile di quando
Si era appena cominciato.

E il nemico ci sta innanzi
Più potente che mai.
Sembra gli siano cresciute le forze. Ha preso
Una apparenza invincibile.
E noi abbiamo commesso degli errori,
non si può negarlo.
Siamo sempre di meno. Le nostre
Parole d'ordine sono confuse. Una parte
Delle nostre parole
Le ha stravolte il nemico fino a renderle
Irriconoscibili.

Che cosa è errato ora, falso, di quel che abbiamo detto?
Qualcosa o tutto? Su chi
Contiamo ancora? Siamo dei sopravvissuti, respinti
Via dalla corrente? Resteremo indietro, senza
Comprendere più nessuno e da nessuno compresi?

38 Come traspare chiaramente in uno degli ultimi saggi di LM (*Giustavorismo e sindacati nell'epoca del tramonto del neoliberismo*, in *Il diritto del lavoro e la grande trasformazione. Valori, attori, regolazione*, a cura di B. CARUSO, R. DEL PUNTA, T. TREU, il Mulino, Bologna, 2020, p. 211, ripubblicato in *LD*, 1/2021, nel fascicolo intitolato *Ricordiamo Luigi*) ove l'A. avverte che la cultura neoliberista è sul viale del tramonto, senza farne seguire uno sguardo particolarmente ottimistico sul futuro.

O contare sulla buona sorte?

Questo tu chiedi. Non aspettarti

Nessuna risposta

Oltre la tua.

Dialoghi con Luigi Mariucci

a cura di Vania Brino e Adalberto Perulli

Il diritto del lavoro: una finestra sul grande mondo

Le sfide globali

Maria Teresa Carinci

Università degli Studi di Milano, Italia

Abstract In this contribution, the Author retraces Prof. Luigi Mariucci's thought and with him builds a dialogue, starting from the most far-sighted aspects of his research. The affirmation of the neoliberal model as the only response to globalisation has in fact placed labour law before some challenges (the environmental issue, social inclusion, combating work poverty, the impact of new technologies on working time, the law applicable to labour relations with elements of transnationality), exacerbated by current legislation, but on which depend the progress and well-being of the whole society.

Keywords Labour law. Globalization. Sustainable development. Environment. Migration. In-working poor. New technologies. Applicable law.

Sommario 1 Gigi Mariucci: metodo e sfide per il diritto del lavoro che verrà. – 2 La prima sfida: conciliazione fra tutela dell'ambiente e dell'occupazione. – 3 La seconda sfida: integrazione e tutela dei lavoratori immigrati. – 4 La terza sfida: il contrasto al lavoro povero. – 5 La quarta sfida: lavoro e nuove tecnologie. – 6 La quinta sfida: despaializzazione del lavoro e legge applicabile. – 7 Conclusione.

1 **Gigi Mariucci: metodo e sfide per il diritto del lavoro che verrà**

È a tutti nota la lucidità di Gigi Mariucci nello scrutare, durante tutto il corso della sua carriera di studioso, le dinamiche reali del diritto del lavoro, come ben dimostrano i suoi scritti tutti caratterizzati, da un lato, da una grande attenzione all'impatto della norma giuslavoristica sui processi in atto nella realtà, e, dall'altro, da un alto senso politico. È noto¹ che egli ha sempre cercato di proporre soluzioni, di immaginare riforme possibili per riaffermare la vocazione di fondo del diritto del lavoro (un diritto «umile» – come amava ripetere –, ma al contempo cruciale per la società perché «organizza la vita delle persone nei suoi aspetti quotidiani»)².

Tale approccio metodologico spiega perché a partire dal nuovo millennio, quando nella legislazione giuslavoristica si afferma con forza il modello neoliberista quale unica risposta alla globalizzazione – con conseguente sempre più deciso arretramento delle tutele del lavoro – egli ha rivolto con insistenza critiche penetranti alle scelte del legislatore affermando che: «Il diritto del lavoro è divenuto un diritto privo ormai di autonomia, solo servente alle dinamiche di mercato»³ con la conseguenza che il lavoro «è ormai ridotto ad una merce».⁴ Quella visione ferocemente critica è costante nei suoi scritti fino all'ultimo contributo del 2020.⁵ A quel punto – complice prima la crisi finanziaria del 2008-09 e poi la pandemia – lo scenario che si presenta al suo sguardo è ormai profondamente cambiato:

Il giuslavorismo liberista è ormai tramontato. La ricetta infatti non ha dato i risultati sperati: i tassi di disoccupazione rimangono sopra la media europea, i contratti precari superano di gran lunga le assunzioni a tempo indeterminato; le disuguaglianze aumentano, l'economia ristagna.⁶

¹ Ce lo ricorda del resto lui stesso nel *Il sorriso di Federico e la lampada di Aladino*, in *LD*, 6/2000, nel formulare alcune domande a giovani studiosi ed insigni giuslavoristi.

² Come gli piaceva ripetere riprendendo le parole di G. LYON-CAEN, *Permanenza e rinnovamento del diritto del lavoro in una economia globalizzata*, in *LD*, 2/2004, p. 257 ss. cf. per es. L. MARIUCCI, *Culture e dottrine del giuslavorismo*, in *LD*, 4/2016, p. 593; *L'agenda desiderabile: idee per una nuova fase del diritto del lavoro*, in *LD*, 2/2013, p. 186; *La modernità del diritto del lavoro*, in *DRI*, 4/2007, p. 986.

³ Così in *Ridare un senso al Diritto del lavoro. Lo Statuto oggi*, in *LD*, 1/2010, p. 8.

⁴ Si parla di lavoro ormai – egli afferma – come unità economico-statistica come parametro di misura dell'andamento del PIL, in *Leggendo giuristi del lavoro di Umberto Romagnoli*, in *LD*, 4/2019, p. 593.

⁵ Non a caso intitolato *Giuslavorismo e sindacati nell'epoca del tramonto del neoliberalismo*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, 407/2020, p. 4.

⁶ Così in L. MARIUCCI, *Giuslavorismo e sindacati nell'epoca del tramonto del neoliberalismo*, cit., p. 4.

Ne consegue la necessità di una svolta regolativa. Per Mariucci a questo punto il diritto del lavoro deve necessariamente riaccreditarsi per svolgere nuovamente il ruolo suo proprio di limite al mercato e così risolvere tutti quei problemi lasciati irrisolti, anzi esasperati dalla deregolazione del decennio precedente. Un ruolo che il diritto del lavoro è chiamato a svolgere per una ragione ultimativa: salvare il patto sociale delle democrazie dell'occidente sviluppato che rischiano diversamente di essere travolte dall'emergere del populismo e dei nazionalismi.

Quali sono dunque per Gigi Mariucci le sfide regolative che il diritto del lavoro di oggi e del prossimo futuro deve necessariamente raccogliere ed affrontare?

È a partire da qui che vorrei aprire un dialogo ideale con il Maestro che nei suoi scritti quelle sfide non ha mancato di rilevare e che possono essere tutte in realtà raccolte sotto una per così dire "macro-sfida" - di cui tutte le altre non sono che declinazioni o specificazioni - e cioè quella di realizzare uno sviluppo sostenibile in quanto: rispettoso dell'ambiente, delle risorse finite del pianeta e con esse dell'uomo che lavora, anche grazie ad uno uso attento e perito della legislazione lavoristica.

Questo pensiero è già chiaramente presente in scritti più risalenti ove viene posta in luce la fallacia di un «modello di sviluppo fondato su una distruttiva espansione indiscriminata dei consumi individuali» con un incontrollato «consumo di tutte le risorse e fra queste anche delle persone che lavorano». ⁷ Un modello che - non manca di segnalare Gigi Mariucci - in larghe parti del pianeta produce imponenti esternalità negative "con violazioni persino criminali dei diritti del lavoro e delle tutele ambientali".

Il diritto del lavoro - egli afferma - ha un'anima intrinsecamente ecologica. ⁸ Infatti la sua funzione fin dalle origini è stata quella di porre un limite al mercato, di porre «un confine oltre il quale la forza lavoro non può essere utilizzata nonostante le esigenze del mercato» e

in questo consiste la vera modernità dei diritti del lavoro: nel fine di costituirsi come vincolo forte ai fini dello sviluppo compatibile fondato sulla difesa dei diritti della persona che lavora e quindi del nucleo più profondo ed autentico dei diritti umani. Bisogna dunque alzare il vincolo dei diritti sociali, porre un limite sociale al mercato, affermare un'altra concezione della competizione, nel

⁷ Cf. L. MARIUCCI, *La modernità del diritto del lavoro*, in *DRI*, 4/2007, p. 980. Lo stesso pensiero è poi ribadito successivamente v. per es. *Giuslavorismo e sindacati nell'epoca del tramonto del neoliberalismo*, cit., p. 4.

⁸ Ancora L. MARIUCCI, *La modernità del diritto del lavoro*, cit., p. 980.

quale il parametro della qualità sociale sia affermato come punto di riferimento.⁹

Dunque, per Gigi Mariucci nella costruzione del nuovo modello improntato allo sviluppo sostenibile il diritto del lavoro è un elemento propulsivo fondamentale perché è nel suo DNA porre al centro del sistema la persona che lavora, il lavoratore come persona, le sue esigenze di vita, i suoi bisogni. Si legge infatti nel suo ultimo scritto:

Gli stessi “diritti del lavoro” possono essere considerati l’unico strumento di contenimento della ormai evidente vocazione distruttiva di un sistema capitalistico votato allo sviluppo esclusivo del libero mercato ed alla crescita quantitativa. In questo senso i vincoli posti sul piano delle regole del lavoro vanno collocati allo stesso livello di rilevanza dei limiti ecologici a cui va rapidamente sottoposta la logica capitalistica se si vogliono se non impedire almeno attenuare gli effetti catastrofici sul piano della vita del pianeta.¹⁰

Chi scrive non può che essere d’accordo.

È dunque sullo sfondo della necessaria realizzazione di uno “sviluppo compatibile” che si collocano le cinque maggiori sfide del diritto del lavoro di oggi e, cioè: 1) la tutela contestuale di ambiente ed occupazione; 2) l’integrazione e tutela dei lavoratori immigrati; 3) il contrasto al lavoro povero; 4) la tutela dei rapporti di lavoro investiti dalle nuove tecnologie; 5) la despazializzazione del lavoro e la legge applicabile.

Nelle pagine che seguono si forniranno alcuni dati che mostrano la dimensione di tali sfide e l’urgenza di affrontarle per provare infine ad avanzare alcune proposte di soluzione.

⁹ V.L. MARIUCCI, *La modernità del diritto del lavoro*, cit., p. 985.

¹⁰ L. MARIUCCI, *Giuslavorismo e sindacati*, cit.

2 La prima sfida: conciliazione fra tutela dell'ambiente e dell'occupazione

Gigi Mariucci nei suoi scritti pone bene in evidenza il conflitto fra ambiente e occupazione.

Quel conflitto emerge nel momento in cui l'illusione capitalistica di «una crescita infinita su un pianeta finito» svanisce:¹¹ raggiunti i limiti ecologici/ambientali della crescita quantitativa, i conflitti redistributivi tra capitale, lavoro e risorse naturali si intensificano, al punto da creare un cortocircuito tra diritto del lavoro e diritto ambientale.

A ben vedere però quel conflitto non esiste *in rerum natura*; è invece creato dal sistema stesso che contrappone - anziché integrarli - da una parte i vincoli posti dalla normativa pubblicistica a tutela dell'ambiente (che come tale pone ostacoli alla crescita capitalistica) e dall'altra la tutela dell'occupazione, inducendo così *in primis* le parti sociali a contrastare quei vincoli ecologici in chiave protezionistica in difesa di sistemi produttivi e mercati del lavoro fortemente dipendenti dai combustibili fossili.

«Questa contrapposizione va superata» - scrive Gigi Mariucci; va creata una convergenza fra tutela del lavoro e dell'ambiente, evitando che interventi normativi in un settore dell'ordinamento generino esternalità negative sull'altro. I due sistemi normativi vanno altresì posti sullo stesso livello.¹²

La domanda a questo punto per tutti noi è: come?

Sul versante delle politiche ambientali di nuova generazione, la convergenza tra tutela dell'ambiente e tutela del lavoro ha trovato concretizzazione nel principio della c.d. *Just Transition*¹³ elaborato dall'autonomia collettiva e poi accolto nelle politiche ambientali di nuova generazione (con l'istituzione per es. nell'ambito dell'*European Green Deal* del *Just Transition Fund*). Questo principio impegna gli Stati a valutare, mitigare e contrastare gli effetti sociali e occupazionali delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, evitando, in particolare, che siano i lavoratori e le comunità più vulnerabili a subire i costi del processo di transizione dai combustibili fossili

11 Si verificano «contraddizioni insanabili tra garanzie di occupazione e vincoli ecologici: quando si tratta di smantellare imprese inquinanti o di procedere a radicali riconversioni produttive chi sta dalla parte del progresso? Chi promuove la riconversione ecologica o chi difende gli interessi dei lavoratori occupati?» così L. MARIUCCI, *Giuslavorismo e sindacati nell'epoca del tramonto del neoliberalismo*, cit., 18.

12 Cf. L. MARIUCCI, *Giuslavorismo e sindacati nell'epoca del tramonto del neoliberalismo*, cit., p. 20.

13 Cf. ILO, *Guidelines for a Just Transition Towards Environmentally Sustainable Economies and Societies for All*, 2015, in https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_432859.pdf; UN, *2030 Agenda for Sustainable Development*, 2015.

alle energie rinnovabili.¹⁴ E ciò attraverso azioni di sostegno al reddito e politiche del lavoro mirate alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti nei processi di transizione ecologica.

Sul versante del diritto del lavoro, è necessario fare propria l'idea che l'impresa – ed in essa l'organizzazione del lavoro – debba garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro inteso in senso ampio come ambiente interno ed esterno al perimetro dell'impresa.¹⁵

In questa prospettiva, non stupisce che in dottrina si stia gradualmente accreditando l'idea per cui «il sistema di prevenzione aziendale dei rischi lavorativi» sia uno «strumento irrinunciabile per la implementazione di una seria politica ambientale dell'impresa».¹⁶

Coerentemente, in diversi settori produttivi, la contrattazione di categoria ha adottato misure volte ad integrare le politiche di tutela del lavoro e dell'ambiente, assegnando ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza prerogative e diritti di informazione, consultazione e formazione in materia ambientale, al punto da modificare la denominazione dello stesso organismo di rappresentanza legale (da RLS a RLSA – rappresentante dei lavoratori per la salute, la sicurezza e l'ambiente).¹⁷

Si tratta di uno sviluppo consequenziale alla decostruzione dei confini materiali tra ambiente di lavoro e ambiente “naturale” imposta dallo sviluppo tecnologico e dai nuovi assetti della divisione capitalistica del lavoro. Se infatti «nelle moderne società complesse ed integrate ha sempre meno senso distinguere rigidamente gli ambienti di vita e gli ambienti di lavoro, così come la salute dei lavoratori da quella dei cittadini»,¹⁸ è ragionevole che l'interesse individuale e collettivo alla salubrità dell'ambiente di lavoro trovi una convergenza con l'interesse generale alla tutela ambientale. Senza questo passaggio di integrazione fra diritto del lavoro e diritto dell'ambiente neppure la più attenta legislazione ambientale – da sola – riuscirà a diventare elemento di reale sostegno per uno sviluppo sostenibile.

14 In argomento, cf. P. TOMASSETTI, *Dal carbone al sole. Diritto del lavoro e identità sindacale nella transizione energetica*, in *DLM*, 1/2021, pp. 77-100.

15 Ne parlano B. CARUSO, R. DEL PUNTA, T. TREU nel *Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile* (2020), spec. p. 37. Per una trattazione sistematica del tema, cf. P. TOMASSETTI, *Diritto del lavoro e ambiente*, Adapt University Press, Bologna, 2018 (con prefazione di R. Del Punta).

16 Cf. P. PASCUCCI, *La salvaguardia dell'occupazione nel decreto “salva Ilva”*. *Diritto alla salute vs diritto al lavoro?*, in *I Working Papers di Olympus*, 27/2013, p. 1 ss., qui p. 16.

17 Sul tema cf. P. TOMASSETTI, *Ambiente di lavoro e di vita: fonti regolative e standard di prevenzione*, in *RGL*, 2/2021, pp. 160-78, qui p. 169.

18 Così P. PASCUCCI, *La salvaguardia dell'occupazione nel decreto “salva Ilva”*, cit., p. 16.

3 La seconda sfida: integrazione e tutela dei lavoratori immigrati

Il modello di sviluppo capitalistico - che induce allo sfruttamento delle risorse naturali ed umane di intere aree del Paese, producendo cambiamenti climatici che colpiscono innanzitutto le aree del mondo meno sviluppate e dà origine a guerre per l'impossessamento delle risorse - è una delle cause dell'immigrazione che sta investendo in modo massiccio l'occidente sviluppato.

Ne è ben consapevole Gigi Mariucci che annovera fra le sfide epocali che la società di mercato ha di fronte (oltre quella ambientale) anche

quella demografica riflessa nelle inedite dinamiche di migrazioni determinate non più solo da fattori economici ma da scenari di guerra intrecciati con il riemergere della religione come discriminante conflittuale».¹⁹

Il tema della immigrazione è dunque la seconda «sfida epocale» che «muta i caratteri stessi della composizione demografica, culturale e sociale del Paese».²⁰

L'affermazione non può essere più vera.

Stando alle stime, al 1° gennaio 2020 gli stranieri extra UE regolarmente soggiornanti in Italia ammontavano circa a 3,616 milioni.²¹ Di questi però poco più del 40% lavora regolarmente.²² La maggioranza degli immigrati rimane quindi confinata nel limbo del lavoro nero o irregolare.

Non solo. Le indagini sul campo dimostrano che anche le condizioni di lavoro offerte ai lavoratori immigrati regolari sono nettamente inferiori a quelle della manodopera italiana: a) l'80% dei lavoratori stranieri ricopre la posizione di operaio (contro poco più del 30% degli occupati italiani); b) quasi il 75% di loro pur in possesso di laurea è sotto demansionato (contro poco più del 17% dei lavoratori italiani); c) in media un dipendente straniero guadagna il 25% in meno di un lavoratore italiano; d) l'incidenza infortunistica espressa dal rapporto fra infortuni denunciati e occupati Istat risulta notevolmente più elevata tra gli stranieri rispetto al complesso dei lavoratori.²³

¹⁹ Cf. L. MARIUCCI, *Culture e dottrine del giuslavorismo*, cit., p. 601.

²⁰ Cf. L. MARIUCCI, *Stereotipi, circolarità e discontinuità del diritto del lavoro*, in *LD*, 2/2015, p. 220.

²¹ Cf. DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE (a cura di), *XI Rapporto annuale. Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia*, luglio 2021, p. 12.

²² *Ivi*, p. 70.

²³ F. MARINELLI, *Attività sindacale e identità etnica: riflessioni sui possibili scenari futuri*, in *GDLRI*, 164/2019, p. 675.

Di fronte a questi numeri che parlano di segregazione, mancata integrazione, disparità di trattamento il diritto del lavoro può fare molto. Il lavoro infatti è uno dei pilastri dell'integrazione dell'individuo nella società.

Alcune azioni sarebbero dunque molto opportune, come altri ben più esperti di me sul tema hanno già segnalato.²⁴

Innanzitutto andrebbero modificate le regole che disciplinano l'ingresso dei migranti che cercano lavoro: a) vuoi rendendo cadenzata/regolare ed adeguata ai fabbisogni nonché più elastica (con riferimento a qualifiche e mansioni) la programmazione degli accessi; b) vuoi rendendo meno farraginoso ed irrealistico il procedimento di autorizzazione individuale al lavoro (laddove richiede che lo straniero non possa fare ingresso solo "per cercare lavoro", ma al contempo richiede una previa conoscenza fra futuro datore di lavoro e lavoratore); c) vuoi anche ripensando la distinzione fra migranti economici e migranti forzati alla luce dei nuovi assetti economici mondiali e dei cambiamenti climatici del pianeta.²⁵ La legislazione com'è congegnata oggi da un lato non blocca certo i flussi migratori reali, dall'altro finisce paradossalmente per essere una barriera all'ingresso regolare degli stranieri (che spesso ricorrono in via succedanea alla richiesta di asilo) sospingendoli nell'illegalità e segregandoli nel lavoro nero, irregolare, nello sfruttamento, in attesa della successiva sanatoria.

Un ruolo importante nell'integrazione della forza lavoro immigrata può giocarlo - come in parte sta facendo - anche il sindacato. In effetti questi i lavoratori immigrati non votano nel nostro Paese e quindi il coinvolgimento da parte del sindacato può diventare il canale di espressione politica delle loro istanze e quindi ancora una volta uno strumento importante di integrazione.

Come altri ha ben illustrato²⁶ il sindacato confederale ha fatto molto per offrire servizi di assistenza, consulenza, orientamento, ed una contrattazione adeguata alle esigenze della forza lavoro immigrata (corsi in lingua italiana, accorpamento delle ferie per agevolare i rientri in patria, il diritto ad osservare un riposo settimanale in giorni diversi dalla domenica ecc.). Che le azioni del sindacato siano state incisive lo dimostra il fatto che il tasso di sindacalizzazione della forza lavoro straniera è alto ed in crescita. Ma uno sforzo ulteriore deve essere compiuto se è vero che gli immigrati non si sentono pie-

²⁴ Si veda il bel volume *Migranti e Lavoro*, a cura di W. CHIAROMONTE, M.D. FERRARA, M. RANIERI, il Mulino, Bologna, 2020 in cui segnalo in particolare il contributo di G.A. RECCHIA, *L'accesso al lavoro dei migranti economici*, p. 93 ss.

²⁵ Cf. G.A. RECCHIA, *L'accesso al lavoro dei migranti economici*, in *Migranti e Lavoro*, cit., p. 93 ss.

²⁶ F. MARINELLI, *Attività sindacale e identità etnica: riflessioni sui possibili scenari futuri*, cit., p. 673 e ss.; W. CHIAROMONTE, M.D. FERRARA, *Integrazione e inclusione sociale dei lavoratori migranti: il ruolo del sindacato*, in *Migranti e Lavoro*, cit., p. 213 e ss.

namente rappresentati all'interno del sindacato²⁷ e che più dell'80% dei lavoratori stranieri sarebbe favorevole a sindacati etnici.²⁸ Una soluzione questa certo compatibile con il nostro sistema giuridico ma che - muovendo in direzione opposta rispetto all'integrazione ed alla creazione di una società pienamente multiculturale - deve essere assolutamente evitata.

Quanto poi alla questione delle disparità di trattamento fra lavoratori italiani e stranieri - molto diffuse come segnalano i dati, anche se indubbiamente dovute ad una pluralità di cause (quali per es. il confinamento della manodopera straniera in certi settori o la loro adibizione alle mansioni meno qualificate) - quando esse dipendano da scelte o politiche aziendali possono e devono essere contrastate.

Soccorrono qui in particolare i divieti di discriminazione fondati su fattori di rischio tipici della forza lavoro straniera (quali razza, nazionalità, lingua, religione). Quei divieti costituiscono un importante strumento per garantire l'"integrazione nella differenza" nei luoghi di lavoro, assicurando ai lavoratori immigrati (individualmente e per gruppi, secondo le varie declinazioni del concetto di discriminazione) la piena integrazione senza rinunciare all'espressione delle loro caratteristiche culturali e personali.

Per svolgere appieno la loro funzione nel nuovo scenario appena tratteggiato, però, quei divieti necessitano oggi di una lettura più incisiva - evolutiva - rispetto a quella tradizionale: non possono più essere intesi come meri limiti interni, ma invece vanno ricostruiti come limiti esterni alle prerogative datoriali (la Corte di cassazione nel 2016²⁹ ha riletto in questo modo le sole discriminazioni per sesso) se non addirittura come veri e propri diritti alla parità di trattamento.

Solo se interpretati in questo senso, infatti, i divieti di discriminazione sono in grado di contrastare non solo le decisioni aziendali che penalizzano i lavoratori (per ragioni di razza, lingua ecc.) senza alcuna ragione tecnico-organizzativa e di profitto, ma anche le cd. «scelte o politiche aziendali di neutralità»³⁰ o l'esigenza di soddisfare le "richieste della clientela" dietro le quali si celano scelte organizzative volte al profitto tramite la penalizzazione di quei lavoratori portatori di uno dei fattori di rischio tutelati dalla legge.

27 K. DANESH, G. DI DONATO, S. KANE, *Le nuove sfide del sindacato pluri-etnico, in (Im)igrazione e sindacato. Nuove sfide, universalità dei diritti e libera circolazione*, a cura di E. GALOSSO, Ediesse, Roma, 2017, p. 79 ss.

28 EURES, *Lavoro, diritti e integrazione degli immigrati in Italia*, 2008, p. 41 e ss.

29 Cass., 5 aprile 2016, n. 6575, in *RIDL*, 3/2016, p. 714 ss., con nota di M.T. CARINCI.

30 Come evidenziato dai casi della Corte di Giustizia Achbita 14 marzo 2017, Bagnoui 14 marzo 2017; IX e MJ 15 luglio 2021; Caso Corte EDU 27 maggio 2013 Eweida.

4 La terza sfida: il contrasto al lavoro povero

La terza sfida che il diritto del lavoro si trova oggi di fronte è quella del contrasto al lavoro povero, che sicuramente – come le altre fin qui menzionate – si colloca nel solco della promozione di uno sviluppo sostenibile.

La condizione di lavoratore povero investe indistintamente tanto il lavoro subordinato che il lavoro autonomo, anzi le indagini sul campo dimostrano che i lavoratori autonomi hanno un rischio quasi raddoppiato – 19,5% – di cadere sotto la soglia di povertà rispetto ai lavoratori subordinati – 10,1% – ed interessa prioritariamente alcuni gruppi di lavoratori: le donne, i giovani ed i migranti.

La cosa non può stupire considerato che proprio loro sono confinati prevalentemente in quelle forme di impiego subordinato “atipiche”, a tempo parziale, discontinue, frammentate ed anche falsamente autonome, cioè quelle forme di lavoro che non garantiscono continuità di reddito.³¹

Il lavoro povero (cui ci si riferisce con l’espressione *in-working poors*) d’altra parte non coincide con il lavoro a basso salario (cui ci si riferisce con l’espressione *low-wage workers*). Il lavoro povero allude infatti³² alla situazione di quei lavoratori che pur essendo occupati si trovano in un contesto familiare il cui reddito complessivo è al di sotto della soglia di povertà.

La definizione di *in-working poors* è dunque ibrida, dal momento che non considera il reddito del singolo lavoratore, ma il reddito della famiglia in cui almeno un componente sia occupato.³³

Come dimostrano le indagini sul campo il fenomeno dei *in-working poors* è in crescita vertiginosa in Italia: nel 2010 il loro numero era pari al 10% sul totale degli occupati; nel 2016 era cresciuto al 12% e nel 2017 si attestava al 12,3% (una percentuale significativamente

³¹ Si v. sul punto il fascicolo di *LD* del 2019 con contributi di P. BARBIERI, *Il lavoro povero in Italia: determinanti strutturali e politiche di contrasto*, in *LD*, 1/2019, p. 5 ss.; V. FERRARIS, *Una lettura economica del lavoro povero*, in *LD*, 1/2019, p. 51 ss. Cf. altresì M. TUFO, *I working poor in Italia*, in *RDSS*, 1/2020, p. 185 ss.; V. PAPA, *Working poor. Dualizzazione del mercato e lavoro autonomo povero nell’Ue*, in *RDSS*, 1/2021, p. 49 ss.; G. BALANZI, *Il cosiddetto reddito di cittadinanza*, in *RGL*, 2/2020, p. 189 ss.; S. RENGA, *La tutela del reddito: chiave di volta per un mercato del lavoro sostenibile*, relazione AIDLASS, 2021.

³² Secondo la definizione adottata sia in sede di ricerca sia dalle principali istituzioni internazionali: EUROFUND, *Working Poor in the European Union*, 2004; EUROFUND, *Working Poor in Europe*, 2011; EUROFUND, *In-Work Poverty in the EU*, 2017; EUROPEAN SOCIAL POLICY NETWORK, *In-Work Poverty in Europe. A Study of National Policies*, 2019.

³³ Più in particolare è definito *in-working poor* il lavoratore che dichiara di essere stato occupato almeno 7 mesi nell’anno di riferimento e se vive in un nucleo familiare che si colloca sotto la soglia di povertà, cioè gode di un reddito familiare – equivalente (cioè calcolato secondo una tabella di equivalenza in base ad alcuni indicatori) netto (al netto delle tasse) disponibile – inferiore al 60% della media nazionale (European Commission Social Europe 2013).

più alta della media dei Paesi EU che è del 9,4%).³⁴ Il rischio poi per i lavoratori atipici è ancora più alto.

Le cause del fenomeno sono molte come segnala chi ha analizzato a fondo il tema (fattori di contesto quali la piccola dimensione della maggior parte delle imprese; la loro conseguente difficoltà a sostenere gli investimenti richiesti dalla trasformazione tecnologica, ecc.), ma fra queste una delle più rilevanti è costituita dalla frammentazione e segmentazione delle forme di impiego della fase “neoliberista” del diritto del lavoro che – come già evidenziato – Gigi Mariucci ha da sempre osteggiato.

Stando così le cose il fenomeno non potrà che peggiorare se si considera che le nuove tecnologie permettono già e permetteranno ancora di più nel futuro di ricorrere a lavori discontinui, frammentati addirittura *spot* (come ben dimostra il lavoro su piattaforma).

È evidente che il fenomeno dei *in-working poors* deve essere arginato in una visione di sviluppo sostenibile posto che un lavoro che non garantisce il sostentamento del lavoratore e della sua famiglia non è più strumento di integrazione sociale e di espressione della propria personalità.

Quale risposta è stata data dall’ordinamento?

Al momento non sono stati introdotti istituti veramente significativi ed esplicitamente idonei a dare risposta a questo fenomeno.

Guardando innanzitutto al reddito di cittadinanza previsto dal d.l. 4/2019 si deve sottolineare come esso sia introdotto per combattere la povertà in generale – non la povertà lavorativa: è infatti destinato non ai *in-working poors*, ma ai nuclei famigliari indigenti (ed in possesso di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, che chiaramente discriminano gli immigrati)³⁵ fino al raggiungimento della soglia di povertà (pari a 780 euro mensili e 9,360 euro annui).

Al contempo però il reddito di cittadinanza è sovraccaricato di funzioni, dovendo anche svolgere il ruolo di strumento di politica attiva del lavoro: ne è riprova la condizionalità che sorregge l’erogazione del beneficio che è destinato a cessare se il lavoratore non accetta una offerta di lavoro “congrua” nei lassi di tempo previsti.³⁶

L’unico segnale che si coglie nella attuale disciplina dell’istituto a tutela dei *in-working poors* è l’art. 4, c. 15 d.l. 4/2019³⁷ che prevede

³⁴ Cf. *Working, Yet Poor*, Università di Bologna e del Lussemburgo, *National Report on In-Work Poverty: Italy*.

³⁵ S. RENGA, *La tutela del reddito: chiave di volta per un mercato del lavoro sostenibile*, cit., p. 54.

³⁶ S. RENGA, *La tutela del reddito: chiave di volta per un mercato del lavoro sostenibile*, cit., p. 57; G. BALANDI, *Il cosiddetto reddito di cittadinanza*, cit., p. 193; P. BOZZAO, *Reddito di cittadinanza e laboriosità*, in *GDLRI*, 1/2020, p. 2 ss.

³⁷ Art. 4 co. 15-quater «Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro di-

che anche il lavoratore marginale possa beneficiarne quando il suo reddito – da lavoro dipendente o autonomo – corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi TU delle imposte sui redditi.³⁸

Nella realtà concreta tuttavia il reddito di cittadinanza – per una pluralità di ragioni, quali inefficienza dei centri per l’impiego, la scarsità di offerte di lavoro, ecc. – ha funzionato fin qui più come strumento assistenzialistico che occupazionale sopperendo in tal modo *anche* alla povertà lavorativa.

Certo si tratta di un istituto insufficiente rispetto alla vastità del problema dei *in-working poors* e d’altra parte sembra intendimento del governo inasprire la condizionalità così da ricondurre il reddito di cittadinanza alla sua originaria funzione di politica attiva piuttosto che assistenziale.³⁹

Se si volge poi lo sguardo alle proposte sul salario minimo legale⁴⁰ – al di là di come dovrebbero essere calate in concreto per non penalizzare il ruolo del sindacato e della contrattazione collettiva nel fissare la retribuzione minima – è evidente come neppure tale intervento sia adeguato per fronteggiare il problema, se è vero che la questione più rilevante in tema di povertà lavorativa non è tanto (o solo) il livello del compenso orario, ma piuttosto la discontinuità dell’impiego dei lavoratori (come ben dimostrato dal caso del contratto *Take-away.it* dove il riconoscimento dei riders come lavoratori subordinati, ma part-time anche per sole 10 ore settimanali, lascia aperta la questione del livello della loro retribuzione mensile).⁴¹

pendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

38 Si legga la circolare Anpal 23 Luglio 2019, n. 1. Cf. S. RENGA, *La tutela del reddito: chiave di volta per un mercato del lavoro sostenibile*, cit., p. 54.

39 Un segnale positivo, che ha a che fare con la condizionalità, in relazione alla ridefinizione dell’evento oggetto di tutela, è contenuto nelle disposizioni della NASpI e Discoll che completano l’accoglimento della figura del lavoratore marginale. Si prevede, in particolare, la sospensione e non la decadenza dalla prestazione a fronte di rapporti di lavoro di breve durata instaurati dal disoccupato e il mantenimento della prestazione in misura ridotta in caso di assunzione in lavori, subordinati, autonomi o d’impresa individuale, con compensi inferiori a un certo standard: per tale via, l’evento protetto diventa capace di contenere, oltre alla disoccupazione tradizionalmente intesa, anche la *sottoccupazione e la discontinuità lavorativa*.

40 Fra le quali anche la proposta di Direttiva dell’ottobre 2020 la cui finalità primaria non è certo la tutela dei *in-working poors*, cf. L. RATTI, *La proposta di direttiva sui salari minimi adeguati nella prospettiva di contrasto alla in-work poverty*, in *DRI*, 1/2021, p. 59 ss.

41 Rinvio ai contributi inseriti nella sezione *Reports & Comments* di *LLI*, 1/2021.

5 La quarta sfida: lavoro e nuove tecnologie

L'ultimo accenno posto a conclusione del precedente paragrafo chiama in causa la quarta sfida: quella delle nuove tecnologie. Il loro impatto sui rapporti di lavoro è enorme come ha dimostrato l'ampia discussione condotta negli ultimi anni sul lavoro su piattaforma che costituisce però solo la punta dell'*iceberg* di un fenomeno molto più vasto.

Le nuove tecnologie, infatti, sono destinate a pervadere tutti i settori produttivi, non solo i servizi tramite piattaforma, ma anche il lavoro nella c.d. industria 4.0 (il lavoro operaio come il lavoro impiegatizio).

Anche con riferimento a quest'ambito le regole del diritto del lavoro certamente necessitano di essere ripensate, ma ancora una volta nell'ottica di continuare a svolgere il loro ruolo di protezione dei diritti delle persone che lavorano.

Considerando le modifiche normative fino ad oggi introdotte, esse paiono a chi scrive ancora assolutamente insufficienti se la logica da assumere - come Gigi Mariucci ci ha lucidamente indicato - è quella dello sviluppo sostenibile.

Pensiamo per esempio al lavoro agile previsto dalla l. 81/2017. Prendo questo esempio perché questa forma di lavoro si è espansa enormemente negli ultimi due anni - complice la pandemia - ed è destinata a diventare un *new normal* nel nostro mercato del lavoro.

Si calcola infatti che prima della pandemia il numero dei lavoratori da remoto - agili o telelavoratori - si attestasse sui circa 570.000 unità⁴² e che durante la pandemia tale cifra sia raddoppiata. Tutte le analisi d'altra parte segnalano come questa forma di impiego sia destinata a durare e ciò essenzialmente perché sembra un *win-win* per tutti: per le imprese che così finiscono per risparmiare sui costi ed incrementare i ricavi in conseguenza dell'aumento di produttività dei lavoratori; per i lavoratori che così finiscono per migliorare le loro condizioni di vita riuscendo a conciliare meglio tempo dedicato a sé stessi ed alla famiglia e tempo di lavoro; per la società e per l'ambiente per i benefici in termini di impatto energetico ed ambientale.

Il lavoro agile, dunque, potrebbe risultare uno strumento utile nell'ottica dello sviluppo sostenibile.

Alla luce di ciò un gruppo di ricerca dell'Università di Milano ha provato a verificare sul campo il funzionamento dell'istituto per testare se quei benefici - almeno sul fronte dei lavoratori - si producano davvero.

È stata quindi condotta una ricerca nel settore ITC della provincia di Milano (tramite somministrazione di un questionario a circa

⁴² Così stimava l'Osservatorio sullo smart working della School of Management del Politecnico di Milano.

1000 lavoratori) ritenendo tale ambito particolarmente significativo in considerazione del fatto che qui il lavoro agile era ben radicato ben prima della pandemia.⁴³

La ricerca tuttavia ha dimostrato che quell'effetto *win-win* non si produce affatto: i rischi per le persone aumentano in termini di sfruttamento del lavoro, di dilatazione dei tempi di lavoro, di iperconnessione, di mancato pagamento degli straordinari, ecc.

Prendiamo come esempio l'orario di lavoro.

La ricerca segnala numeri molto preoccupanti: il 78,7% degli intervistati ha dichiarato di lavorare un numero di ore giornaliere superiore a quelle lavorate in ufficio e di questi il 60,12% ammette che lo sfioramento (quantificabile per il 45% in una sola ora e per il 43% in due ore e per il 12% in più di due ore) avviene per più giorni alla settimana!

L'aumento dell'orario è dovuto essenzialmente a 3 fattori: a) carichi eccessivi di lavoro e scadenze troppo ristrette; b) convocazione da parte del management di riunioni ed eventi formativi al di fuori dell'orario di lavoro; c) assenza di misure che rendano effettiva la disconnessione cosicché il lavoratore riceve email, messaggi, telefonate fuori dall'orario di lavoro (da manager, colleghi e clienti).

Di fronte a questo scenario è evidente che la disciplina posta dalla l. 81/2017 è totalmente inadeguata sia a proteggere la salute del lavoratore; sia ad assicurargli un tempo di vita per sviluppare la propria personalità; sia a garantirgli un giusto compenso per l'impegno profuso.

Controproducente innanzitutto in un'ottica di tutela del lavoro è la previsione secondo la quale nel caso del lavoro agile trovano applicazione i «soli limiti di durata massima dell'orario giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva» (art. 18, 1 co., l. 81/2017):⁴⁴ il lavoratore potrebbe infatti in ipotesi lavorare stabilmente anche tutti i giorni della settimana 12 ore e 50 minuti!

Ma anche quando la contrattazione collettiva introduce limiti ulteriori ed in particolare riafferma la durata normale della giornata lavorativa - il che accade spesso ed è accaduto anche nel settore ITC oggetto, come detto, dell'indagine in parola - tuttavia anche in questo caso, come la ricerca ha dimostrato, nei fatti la durata della giornata lavorativa si allunga. Ciò accade essenzialmente per due ragioni: a) perché i carichi di lavoro - fissati in via unilaterale dal datore e non contrattati - risultano eccessivi rispetto alla durata normale dell'orario di lavoro; b) perché il datore oppure addirittura i clien-

⁴³ La ricerca è pubblicata nella sezione *Reports & Comments* di *LLI*, 2/2021.

⁴⁴ Come meglio spiegato nel contributo M.T. CARINCI, A. INGRAO, *Il lavoro agile: criticità emergenti e proposte per una riforma*, in *LLI*, 2/2021, p. 27, ritengo che non trovi applicazione la deroga posta dall'art. 17, co. 5, d.lgs. 66/2003 che risulta infatti derogato sul punto dalla l. 81/2017.

ti contattano il lavoratore oltre il tempo di lavoro tramite messaggi, email, telefonate, ecc. (il 65% degli intervistati ha dichiarato che già prima del *lock-down* abitualmente riceveva comunicazioni dal superiore gerarchico o dai clienti fuori dall'orario di lavoro).

È chiaro che senza una efficace disciplina a tutela del lavoratore le nuove tecnologie diventano strumento di ipersfruttamento.

Le regole concernenti il tempo di lavoro nell'ambito del lavoro agile vanno dunque profondamente ripensate, vuoi fissando per legge la durata invalicabile del tempo di riposo e presidiandola tramite un diritto di disconnessione pieno e assistito da sanzioni; vuoi sostenendo la contrattazione collettiva nella definizione dei carichi di lavoro; vuoi demandando al contratto collettivo la fissazione della retribuzione dovuta per il tempo di reperibilità/contattabilità del lavoratore.⁴⁵

6 La quinta sfida: despecializzazione del lavoro e legge applicabile

Il lavoro svolto a distanza - in tutte le sue forme - solleva e solleva sempre più problemi anche in relazione alla individuazione della legge applicabile. Se infatti in un futuro non certo molto remoto assisteremo ad una stabile utilizzazione via web da parte delle imprese di lavoratori situati in Paesi diversi da quello in cui si trova l'impresa stessa, quest'ultima potrà facilmente scegliere di utilizzare la forza lavoro dei Paesi in cui la legislazione lavoristica sia meno protettiva e dunque meno costosa.

L'ipotesi sul tappeto, evidentemente, è che in prospettiva l'utilizzazione a distanza dei lavoratori possa interessare non solo i lavoratori di paesi membri dell'UE, ma soprattutto lavoratori di paesi in via di sviluppo, innescando così esasperati fenomeni di *dumping* sociale a danno dei lavoratori dei paesi europei (fra cui il nostro).

Al riguardo non sembra poter risolvere la questione il Regolamento "Roma I" in sé e per sé considerato (Reg. n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali). Il Regolamento infatti nel caso di rapporti di lavoro contraddistinti da elementi di internazionalità - nel fissare all'art. 8 i "criteri di collegamento" per l'individuazione della legge applicabile - pone quale criterio centrale quello del "luogo di lavoro abituale", cioè del «luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro»: esso è infatti il primo criterio sia per individuare la legge applicabile in caso di mancanza di scelta delle parti, sia per individuare le norme inderogabili da applicare in ogni caso al rapporto anche in caso di scelta.

⁴⁵ Per più approfondite osservazioni e proposte si rinvia al pezzo M.T. CARINCI, A. IN-GRAO, *Il lavoro agile: criticità emergenti e proposte per una riforma*, cit., p. 11 ss.

Quel criterio con tutta evidenza non può risolvere il problema qui evidenziato, perché conduce ad applicare proprio la legge del Paese di origine del lavoratore, così legittimando i fenomeni di *dumping* sociale appena richiamati.

Chi scrive, in un contributo del 2019,⁴⁶ ha cercato di fornire una soluzione interpretativa – seppur parziale⁴⁷ – alla questione proponendo di leggere l'art. 9 del Reg. Roma I – che impone in ogni caso al giudice adito «qualunque sia la legge applicabile al rapporto» l'«applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro» – di riempire di contenuti la nozione di «norme di applicazione necessaria» tramite rinvio alla direttiva sul distacco (Dir. 2018/957/UE), in tal modo rendendo applicabili le disposizioni del paese del foro su aspetti cruciali del rapporto (quali i periodi massimi di lavoro e minimi di riposo; retribuzione; salute e sicurezza; tutela del lavoro minorile, ecc.).

La soluzione interpretativa appena richiamata è tuttavia parziale perché presuppone che il lavoratore straniero adisca il giudice italiano o comunque un giudice europeo. Il problema dunque permane e dovrebbe essere affrontato se non dal legislatore italiano, certamente dal legislatore sovranazionale.

7 Conclusione

Alla fine di questa panoramica sulle sfide che il diritto del lavoro si troverà ad affrontare nel futuro prossimo e che Gigi Mariucci, da precursore quale è stato, ci ha indicato da tempo, vorrei chiudere con una suggestione suggeritami dalla rilettura di un libro fondamentale di Amartya Sen intitolato *Identità e violenza* che si regge sul corretto assunto per cui pur essendo ciascuno di noi nato in un determinato contesto socio-politico-economico nessuno di noi in realtà è realmente prigioniero della civiltà in cui vive.

Leggendo tale assunto da lavoristi non vi è chi non veda come sia nostro dovere, in una fase del diritto del lavoro come quella attuale caratterizzata dall'esigenza di dare vita a quello che Adalberto Perulli ha additato come un necessario «cambio di paradigma»,⁴⁸ di accettare questa complessa sfida e di provare ad immaginare come la nostra materia possa di nuovo giocare il ruolo suo proprio, cioè di

⁴⁶ M.T. CARINCI, A. HENKE, *Rapporti di lavoro via web con elementi di internazionalità: quali sono la legge applicabile e il foro competente per il diritto UE?*, in *DRI*, 4/2019, p. 1041 ss.

⁴⁷ Soluzione parziale perché destinata ad operare solo quando vengano in considerazione lavoratori che adiscano il foro del domicilio del datore di lavoro, cioè in ipotesi un giudice italiano.

⁴⁸ A. PERULLI, *L'idea di diritto del lavoro, oggi*, in *LD*, 1/2016, p. 17.

strumento di inclusione sociale delle persone, di fondamento primo della cittadinanza.

In questa rifondazione della materia è bene ricordare che le risposte necessarie possono essere date solo partendo dalle domande giuste, che a mio avviso sono proprio quelle che, come ho cercato di illustrare fin qui, Gigi Mariucci si era (e ci aveva) già posto da tempo.

Dialoghi con Luigi Mariucci

a cura di Vania Brino e Adalberto Perulli

Conversazioni con Luigi Mariucci

Gian Guido Balandi

Università degli Studi di Ferrara, Italia

Abstract The Author, while declining the invitation to intervene on the “The legacy of Luigi Mariucci to labour law”, announces his commitment to the publication of the complete labour law text – monographies and articles – of his late friend, the first volume being available in early 2022. Inspired by a feature of these studies, the Author describes how he would introduce a class of students to the idea of labour law according Mariucci’s thought.

Keywords Luigi Mariucci. Labour law. Complete works publication. Conception of labour law teaching labour law.



I libri di Ca' Foscari 21

e-ISSN 2610-9506 | ISSN 2610-8917

ISBN [ebook] 978-88-6969-665-7 | ISBN [print] 978-88-6969-666-4

Open access

Submitted 2022-10-06 | Published 2022-11-17

© 2022 Balandi | © 4.0

DOI 10.30687/978-88-6969-665-7/006

Il titolo che gli amici Vania e Adalberto, organizzatori di questa memoria e commovente iniziativa nel primo anniversario della dolorosa scomparsa di Luigi, hanno attribuito al mio intervento impone una precisazione che è anche un affettuoso rimprovero. «Il lascito di Luigi Mariucci al diritto del lavoro» non è tema da affrontare in poche pagine di un'opera letteraria aggregata pur densa di belle relazioni di valorose colleghe e valorosi colleghi. E diciamo la verità - come tra me e Gigi abbiamo sempre fatto con grande onestà - ci vuole ben altra caratura che la mia per misurarsi con quel lascito.

Non vi ammannirò dunque pillole di quel prezioso lascito, vi dirò invece cosa sto facendo perché quel lascito sia duraturo e le sue fonti di conoscenza siano a portata di mano di chi vorrà farle oggetto di studio e trarne ispirazione. Come annunciato anche in precedenti occasioni, sto mantenendo fede all'impegno - assunto tanto tempo fa con Luigi, in una reciproca promessa di onorare, seppure in modi diversi, la scomparsa del primo dei due - di pubblicare il corpus completo dei suoi scritti di diritto del lavoro. Con la co-curatela della collega Anna Rita Tinti e la collaborazione anche di Lorenzo Mariucci, alcuni volumi - penso almeno tre, il programma non è ancora definito nei dettagli - raccoglieranno le tre monografie e l'oltre un centinaio di scritti in volumi collettivi e in riviste.

Il primo di questi volumi esiste già e raccoglie il libro *Le Fonti del diritto del lavoro* - nella seconda edizione del 2003 - e la monografia *La contrattazione collettiva* del 1985. È edito da il Mulino ed in circolazione dalle prime settimane del 2022. È stato reso possibile dal sostegno del Sindacato Pensionati Italiani SPI CGIL e dalla Alta Scuola SPI Luciano Lama, con la quale Luigi collaborava, e sono lieto di cogliere questa occasione pubblica per ringraziare le due istituzioni ed in particolare Ivan Pedretti - Segretario generale Spi Cgil - e Maurizio Fabbri - responsabile dell'Alta Scuola.


Come potete apprezzare dai titoli che vi ho enunciato, in questo primo volume abbiamo rispettato un ordine sistematico, dedicandolo appunto alle fonti, eteronome ed autonome, delle regole in materia di lavoro, non rispettando quindi la cronologia biografica dell'autore: si tratta infatti rispettivamente della sua terza e seconda monografia. Il secondo volume si aprirà completando la produzione monografica con *Il lavoro decentrato* del 1979, per proseguire poi con gli scritti che si usa definire "minori", anche se sappiamo bene che tanto spesso minori non sono affatto, questi sì disposti in ordine cronologico.

La ragione di questa scelta - la sistematica prima la cronologia a seguire - è in qualche modo duplice. Il fatto che le due monografie della "maturità" dell'autore siano dedicate ai sistemi di produzione delle regole dell'insieme ordinamentale che sta studiando, merita di essere messo in evidenza, radunandole in un unico volume, simbolicamente primo della serie. Si tratta appunto delle fondamenta di tutta la costruzione.

Questo appena enunciato - e praticato con la pubblicazione del primo volume - è l'unico criterio sistematico possibile di classificazione degli scritti di Luigi e ciò giustifica che il resto dell'*opera omnia* sia presentato in ordine cronologico, compresa, come detto, la prima monografia del 1979. In altre parole, non sono praticabili divisioni tradizionali - come tante volte abbiamo visto in altre raccolte - del tipo studi sul rapporto di lavoro, sulle relazioni sindacali, sulle relazioni industriali, o partizioni ancora "inferiori", come scritti sullo sciopero o sui licenziamenti.

Il fatto è che l'approccio di Luigi è sempre totale, nel senso che del tema affrontato non trascura alcun aspetto, sul versante individuale come su quello collettivo, in ragione di una visione che è ispirata ad una sistematica di politica del diritto, incompatibile con dogmatiche e per qualche verso artificiose, suddivisioni.

Come ho detto all'inizio, non intendo affrontare una riflessione sul lascito di Luigi al diritto del lavoro, tuttavia proprio prendendo spunto dalla considerazione appena proposta - l'idea unitaria e politica del sistema delle regole del lavoro - se volessi introdurre i miei studenti - i miei studenti di un tempo ormai trascorso, per verità ... - al diritto del lavoro di Luigi Mariucci, andrei alla lavagna - ci sono ancora le lavagne nelle aule di lezione? - e disegnerei un grande triangolo equilatero.



Disporrei poi sul vertice C la parola "Valori"; sul vertice A "Funzione pratica umile"; sul vertice B "Condizioni date".

I valori che sovrastano alla costruzione sono i diritti umani, i diritti del lavoro, dei cittadini che lavorano, condizione fondativa e ineliminabile - come Luigi ha ripetuto fino all'ultimo - dello Stato di diritto e della società libera.

La funzione pratica umile è la vita di ogni giorno del diritto del lavoro, nel regolare il tempo, le risorse disponibili, quindi le aspettative e le prospettive della vita di praticamente tutti i cittadini, che Luigi non esitava ad apprezzare e valorizzare, anche sulla scorta dell'insegnamento di grandi maestri. Quel "materialismo" di cui ha parlato, con parole alate, Adalberto Perulli nella sua introduzione dialogante.

Le condizioni date sono quelle in cui occorre collocare la progettualità e l'operatività delle regole del lavoro, perché non decadano in assunti ideologici o in nichilistiche nostalgie. Anche questo ci ha ricordato Maria Vittoria Ballestrero nella sua relazione. E tra le con-

dizioni date non si possono non menzionare i due grandi scenari nei quali Luigi non si stancava di inserire ogni possibile svolgimento ipotetico del lavoro: la demografia - soprattutto *sub specie* dei flussi migratori - e le modifiche dall'ambiente naturale. Ma anche, come troviamo in più scritti, le dimensioni aziendali, la capacità di organizzazione e controllo collettivo sui processi produttivi.

Se questi sono i vertici del triangolo "diritto del lavoro", sui lati troviamo altri e diversi attori della grande rappresentazione sociale che porta quel nome.

Sul lato che va da C - valori - ad A - funzione pratica umile - troviamo la *teoria e la sistematica ordinamentale* che ha per compito di mantenere coerente ed agibile quel segmento che trascorre tra due punti dove possono crearsi tensioni fino al limite della frattura che può mettere a repentaglio la stabilità dell'intera figura. Questo è il lato sul quale prevalentemente si esercita il magistero del giurista teorico, che corre il rischio però di uno sguardo limitato, tipico di alcune impostazioni dottrinali del passato.

Sul simmetrico lato da C - valori - a B - condizioni date - possiamo collocare la *politica*, intesa come l'attività pubblica di organizzazione della società, esercitata secondo le regole proprie di un determinato momento storico. Alla politica è affidato di dare attualità sociale a valori e principi, misurandosi in una interazione reciproca con l'insieme di condizioni date.

Sul terzo lato, nella figura disposto come base, colloco il *mercato*, che non è un dato di natura - come con falsa coscienza sostengono i mercatisti di ogni risma - bensì un insieme, un tessuto, di regole, espresse dalla *politica*, lato C-B e formalizzate dalla *sistematica teorica*, lato C-A.

Il giuslavorista à la Mariucci propone una lettura del diritto del lavoro ispirata da valori e principi che in una ottica di pratica politica, dotata di sapienza sistematico teorica è capace di proporre soluzioni che, nelle condizioni date, sono in grado di salvaguardare, nel mercato, l'umile funzione pratica del diritto del lavoro.

Quando Luigi e io organizzavamo insieme incontri per *Lavoro e diritto*, esordivo proponendogli di "fare le conclusioni" e lui quasi sempre si schermiva - «no, no, falle tu, bisogna stare lì fermi ad ascoltare tutti quanti, prendere appunti. Io introduco, fai tu le conclusioni» - e così si discuteva per un poco, poi finiva a volte in un modo a volte in un altro. Avrai ridacchiato, caro Gigi, dovunque ti trovi, vedendo affidate a me oggi quelle conclusioni che nessuno dei due voleva mai fare; la mia "vendetta" di attribuirti un pensiero triangolare spero ti abbia suscitato un sorriso compiaciuto.

Grazie.

I libri di Ca' Foscari

1. Casellato, Alessandro; Levis Sullam, Simon (a cura di) (2011). *Leggere l'unità d'Italia. Per una biblioteca del 150°*.
2. Mantoan, Diego; Quaino, Otello (a cura di) (2014). *Ca' Dolfin e i Cadolfini. Storia di un collegio universitario a Venezia*.
3. Mantoan, Diego; Bianchi, Stefano (a cura di) (2015). *30+ anni di aziendalisti in Laguna. Gli studi manageriali a Venezia*.
4. Fasan, Marco; Bianchi, Stefano (a cura di) (2017). *L'azienda sostenibile. Trend, strumenti e case study*.
5. De Leo, Carolina; Favero, Giovanni (2018). *Ca' Foscari e Carpenè Malvolti. Il Risorgimento dell'economia nel Veneto dell'Ottocento*.
6. Billio, Monica; Coronella, Stefano; Mio, Chiara; Sostero, Ugo (a cura di) (2018). *Le discipline economiche e aziendali nei 150 anni di storia di Ca' Foscari. 1868-2018: storie di un ateneo 1*.
7. Cardinaletti, Anna; Cerasi, Laura; Rigobon, Patrizio (a cura di) (2018). *Le lingue occidentali nei 150 anni di storia di Ca' Foscari. 1868-2018: storie di un ateneo 2*.
8. De Giorgi, Laura; Greselin, Federico (eds) (2018). *150 Years of Oriental Studies at Ca' Foscari. 1868-2018: storie di un ateneo 3*.
9. Caroli, Rosa; Trampus, Antonio (a cura di) (2018). *I rapporti internazionali nei 150 anni di storia di Ca' Foscari*.
10. Bisutti, Francesca; Molteni, Elisabetta (a cura di) (2018). *La corte della Niobe. Il Sacrario dei Caduti cafoscarini*.
11. Ca' Foscari Sostenibile (a cura di) (2019). *You are (NOT) welcome. Barriere (im)percettibili nel contesto urbano contemporaneo*. Installazione artistica di Paolo Ciregia, Sustainable Art Prize 2018.
12. Brusa, Elisabetta (a cura di) (2019). *8 tesi per 150 anni. 1868-2018 Antichi e Nuovi Studenti di Ca' Foscari*.
13. Busacca, Maurizio; Paladini, Roberto (2020). *Collaboration Age. Enzimi sociali all'opera in esperienze di rigenerazione urbana temporanea*.
14. Lippiello, Tiziana (2021). *Discorso inaugurale della Magnifica Rettrice. Anno accademico 2020/2021*. Discorsi inaugurali 1.

15. Ca' Foscari Sostenibile (ed.) (2021). *Waste Matters. Chronicles from a Food Archipelago in Venice*. Public art project by Gayle Chong Kwan, Sustainable Art Prize 2019.
16. Barbera, Filippo; Paladini, Roberto; Vedovato, Marco (2022). *Venice Original. E-commerce dell'artigianato artistico e tradizionale veneziano*.
17. Sattin, Antonella; Coronella, Stefano (2022). *Fabio Besta. Le dispense didattiche*.
18. Maggi, Angelo; Nanetti, Andrea (a cura di) (2022). *Venice and Suzhou. Water Cities along the Silk Roads*.
19. Lippiello, Tiziana (2022). *Discorso inaugurale della Magnifica Rettrice. Anno accademico 2021-2022*.
20. Billio, Monica; Parussolo, Marco (2022). *Eccellenze ca'foscari' nella storia del Dipartimento di Economia*.

È possibile continuare a dialogare con Luigi Mariucci, a un anno dalla sua scomparsa? Ci provano alcuni dei suoi allievi, amici e colleghi, in un volume che tocca i grandi temi del suo pensiero. Studioso appassionato e disincantato, Mariucci ha sviluppato un'originale visione politica del diritto del lavoro, che continuerà a ispirare gli studi e le traiettorie intellettuali di quanti, come lui ci insegnava, guardano a questa materia come una finestra sul grande mondo, e quindi come strumento di emancipazione e di giustizia sociale.



Università
Ca'Foscari
Venezia